

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO ANTONIO MAZ- ZOCCHI)	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	50
DIFESA (IV)	»	54
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	62
FINANZE (VI)	»	69

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	75
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	91
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	103
AFFARI SOCIALI (XII)	»	105
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	150
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	152

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Antonio Mazzocchi

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione conclusiva 3

*Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza
del presidente Rosy BINDI.*

La seduta comincia alle 20.

Seguito dell'esame della relazione conclusiva.

Rosy BINDI, *presidente*, illustra le modifiche apportate alla bozza di relazione conclusiva.

Dopo interventi di Giacomo STUCCHI (LNP) e Renzo LUSETTI (UdCpTP), la Commissione approva all'unanimità la relazione conclusiva da trasmettere al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 20.05.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	4
Sui lavori della Giunta	5

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la Giunta è stata convocata in ordine alla presentazione, avvenuta lo scorso 17 maggio, di una proposta di modifica al regolamento interno della Giunta delle elezioni elaborata e sottoscritta all'unanimità da tutti i suoi componenti (doc. II-*bis*, n. 4).

Il Presidente della Giunta delle elezioni, on. Migliavacca, nel trasmetterne il testo alla Presidenza della Camera e nel sottolineare come si tratti di materia sulla quale vi è grande attenzione da parte dell'opinione pubblica, ha precisato che esso propone un rimodellamento degli strumenti procedurali a disposizione della Giunta, al fine di consentirle un più rapido ed efficace assolvimento dei suoi compiti di garanzia. Anche per questo il Presidente Migliavacca ed i componenti della Giunta auspicano che il medesimo consenso unanime realizzatosi in quella sede possa registrarsi anche in Giunta per il Regolamento, al fine di consentire una rapida approvazione di questa riforma.

Si tratta della prima proposta di modifica al regolamento della Giunta delle

elezioni avanzata dalla Giunta stessa dalla data di approvazione di quel regolamento, nel 1998. Essa fa peraltro seguito ad altre iniziative presentate in questa legislatura, sulla medesima materia, da singoli deputati, alcuni dei quali membri della Giunta.

Quanto al contenuto, fa presente che la proposta ha ad oggetto la disciplina del procedimento di valutazione delle incompatibilità e ineleggibilità. Essa da un lato si propone di accelerare le procedure di dichiarazione ed accertamento delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con il mandato parlamentare. Tale scopo è perseguito innanzitutto riducendo i termini per le dichiarazioni di assunzione di cariche successivamente alla proclamazione, prevedendo un obbligo di periodico aggiornamento delle cariche ricoperte (da pubblicare sul sito internet della Camera), accelerando gli adempimenti conseguenti da parte della Giunta, intervenendo sulla procedura di accertamento delle cause di incompatibilità stabilite direttamente da norme costituzionali ovvero in modo inequivoco da leggi ordinarie – per le quali si esclude l'istruttoria in contraddittorio e si semplifica, accelerandolo, il procedimento in Giunta. È altresì ridotto ad un terzo rispetto a quello attuale il termine per l'opzione del deputato incompatibile. Da un'altra parte, la proposta mira ad adeguare le norme regolamentari ad alcune prassi consolidate nel tempo. Infine

sono ipotizzate alcune conseguenti modifiche agli articoli 17 e 17-bis del Regolamento della Camera.

Ricorda che il percorso procedurale di esame di questo documento, conforme a quello seguito nel 1998 in occasione dell'approvazione del regolamento vigente, si articola nella discussione in Giunta per il Regolamento, nell'ambito della quale potrà essere anche valutata un'interlocuzione con il presidente della Giunta delle elezioni – a suo avviso opportuna – che potrà esservi invitato; in Giunta si svolgerà altresì l'esame delle eventuali proposte emendative; la discussione si concluderà con la deliberazione di un testo da sottoporre all'Assemblea.

Convenendo la Giunta, per il lavoro istruttorio il Presidente incarica come relatori i colleghi Sereni e Volpi, perché riferiscano alla Giunta nella prossima seduta.

Sui lavori della Giunta.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che nella riunione del 29 marzo scorso era stato affidato al Vicepresidente della Camera, on. Leone, il compito di verificare con i Gruppi i punti specifici di convergenza sui quali procedere alla redazione di più ampie ipotesi di modifica al Regolamento della Camera. Con l'occasione comunica, altresì, che l'on. Lanzillotta, già incaricata il 4 ottobre 2011 – assieme all'on. Molteni (il quale però non fa più parte della Giunta) – di svolgere un lavoro istruttorio su una possibile riforma ai fini di uno specifico trattamento regolamentare delle assenze dai lavori parlamentari per particolari motivi, ha trasmesso alla Presidenza un testo, che è a disposizione dei membri della Giunta ai fini di eventuali successivi approfondimenti.

Antonio LEONE informa di aver già svolto un primo giro di incontri di carattere preliminare, che ora proseguiranno al fine di completare l'istruttoria, verificando in particolare i punti di convergenza. Ciò al fine di consentirgli di riferirne alla

Giunta gli esiti, nello spazio – ritiene – di un paio di settimane: in tale sede si potrà valutare come proseguire il lavoro.

Linda LANZILLOTTA porta all'attenzione della Giunta la questione, già emersa in Assemblea e nella Conferenza dei presidenti di gruppo, relativa alla necessità di stabilire un quadro procedurale che garantisca maggiore trasparenza alle elezioni di componenti delle Autorità amministrative indipendenti. Riconosce che la recente decisione assunta dal Presidente della Camera, volta a consentire, in occasione delle imminenti votazioni per l'elezione di componenti di alcune *Authorities*, di presentare candidature, con i relativi curricula, e di renderle note, rappresenta un primo, ancorché non esaustivo, passo in avanti: tuttavia si tratta di una soluzione in certo senso artigianale, mentre appare improcrastinabile che la Giunta avvii una riflessione al fine di pervenire ad una soluzione più sistematica. Evidenzia, infatti, come allo stato attuale si registri il paradosso per cui nelle procedure consultive sulle proposte di nomina avanzate dal Governo – disciplinate dalla legge – e nelle quali le Commissioni si esprimono su una designazione esterna, si registra di fatto maggiore trasparenza e motivazione delle scelte parlamentari rispetto a quella che si riscontra nelle procedure propriamente elettive, la cui disciplina è integralmente rimessa all'autonomia regolamentare, sul punto del tutto lacunosa. Nel rimettere alla valutazione del Presidente l'individuazione del percorso procedurale più idoneo per giungere all'elaborazione di una compiuta disciplina, sottolinea come essa, a suo avviso – pur nella consapevolezza degli aspetti di oggettiva complessità ravvisabili su questo specifico punto – dovrebbe essere comunque imperniata su un ruolo istruttorio delle Commissioni, propedeutico alla successiva deliberazione elettiva dell'Assemblea.

Gianfranco FINI, *Presidente*, nel convenire sugli aspetti di problematicità che la questione riveste, invita i colleghi a pronunciarsi sulla questione sollevata dall'onorevole Lanzillotta.

Italo BOCCHINO, associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Lanzillotta, condivide pienamente l'esigenza di individuare procedure che, a differenza di quanto talvolta è avvenuto nel passato, garantiscano la piena rispondenza ai requisiti di terzietà ed indipendenza dei componenti degli organi di garanzia eletti dal Parlamento.

Dopo che Fabio GAVA ha anch'egli dichiarato di condividere l'esigenza espressa dalla collega Lanzillotta, Gianfranco FINI, *Presidente*, invita l'onorevole Lanzillotta ad elaborare una ipotesi di intervento che, unitamente ad eventuali ulteriori proposte dei colleghi, potrà costituire una concreta base di ragionamento da parte della Giunta.

Fabio GAVA sottopone all'attenzione della Presidenza una questione attinente alla disciplina delle assenze per giustificati motivi, sulla quale l'on. Lanzillotta ha svolto un lavoro istruttorio poc'anzi ricordato: lamenta infatti che allo stato attuale non risulta inclusa, tra le cause di giustificazione delle assenze dai lavori parlamentari ai sensi dell'articolo 48-*bis* del Regolamento, la partecipazione in qualità di testimone ad un procedimento penale.

Gianfranco FINI, *Presidente*, assicura che provvederà ad investire della questione l'Ufficio di Presidenza, organo competente, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, a determinare le cause di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A

7

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 maggio 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 59/2012, C. 5203 Governo, recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI (Unione province italiane), del Presidente della Commissione nazionale grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile, prof. Luciano Maiani, di rappresentanti della Consulta del volontariato della Protezione civile, del prof. Angelo Chianale, del dott. Roberto De Marco e di rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato

8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 maggio 2012.

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 59/2012, C. 5203 Governo, recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI (Unione

province italiane), del Presidente della Commissione nazionale grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile, prof. Luciano Maiani, di rappresentanti della Consulta del volontariato della Protezione civile, del prof. Angelo Chianale, del dott. Roberto De Marco e di rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.15 alle 13.30.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali regionali (CGIL, CISL e UIL) sull'attuale situazione di crisi occupazionale e sul rilancio del sistema produttivo della Lombardia 9

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni (Seguito dell'esame e rinvio) 9

ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 13

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 maggio 2012.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali regionali (CGIL, CISL e UIL) sull'attuale situazione di crisi occupazionale e sul rilancio del sistema produttivo della Lombardia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.15.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno prospettato le riformulazioni di talune proposte emendative e hanno depositato nuovi emendamenti, rispetto ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Rammenta, quindi, che si è conseguentemente convenuto di riprendere oggi l'esame del complesso delle proposte emendative presentate (*vedi allegato*), sulle

quali gli stessi relatori hanno già espresso il parere di competenza.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, conferma i pareri già espressi nella precedente seduta.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, soffermandosi sulle parti di competenza del suo dicastero, esprime parere contrario sull'emendamento Bobba 1.1 (*nuova formulazione*), che propone di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in esame e le relative misure di sostegno all'attività di impresa alle cosiddette imprese sociali, regolate dalla legge n. 118 del 2005 e dal decreto legislativo di attuazione n. 155 del 2006. Sottolinea che i caratteri distintivi delle imprese sociali sono sostanzialmente diversi da quelli dell'impresa, come definita dal codice civile, mancando lo scopo di lucro. Inoltre, il regime giuridico applicabile a queste imprese affievolisce considerevolmente il rischio di impresa accollato all'imprenditore dal codice civile, in considerazione della loro natura sociale e non lucrativa. Osserva che l'estensione alle imprese sociali delle misure agevolative previste dal provvedimento in esame comporterebbe lo snaturamento delle sue finalità, ossia la promozione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel sistema tradizionale d'impresa; l'estensione della platea dei beneficiari avrebbe, peraltro, effetti diretti sull'intensità dell'agevolazione con il rischio di vanificare i benefici attesi dall'attuazione del testo in esame.

Osservato che sull'emendamento Lulli 2.2 (*nuova formulazione*), in materia strettamente previdenziale, si esprimerà il viceministro Martone, esprime – per quanto di competenza – parere favorevole sugli emendamenti 2.50 (*nuova formulazione*) e 2.51 dei relatori, rinviando allo stesso viceministro Martone l'espressione del parere sull'emendamento 8.50 dei relatori, volto ad esentare alcune tipologie di imprese dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il viceministro Michel MARTONE, nel ribadire l'orientamento positivo del Governo nei confronti delle finalità generali del provvedimento e nel ringraziare i relatori per essersi fatti carico, sia pure in misura parziale, dei rilievi sollevati nelle precedenti sedute, esprime parere favorevole sugli emendamenti Damiano 2.1, Lulli 2.2 (*nuova formulazione*), Anna Teresa Formisano 6.1 e 7.3, Damiano 8.1 e 9.1 e si rimette alle Commissioni – per quanto di competenza del suo dicastero – sull'emendamento 2.51 dei relatori, nonché su tutti gli emendamenti a prima firma Fedriga.

Quanto all'emendamento 8.50 dei relatori, esprime un parere contrario, pur prendendo atto che è stato compiuto un importante passo in avanti nella delicata materia della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; in ogni caso, la contrarietà non può che essere ad oggi ribadita, atteso che l'emendamento sembra andare in controtendenza rispetto all'orientamento già espresso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali su tale argomento.

Avverte, quindi, che il parere – per quanto concerne il suo dicastero – è favorevole sull'emendamento 2.50 dei relatori (*nuova formulazione*), fatta eccezione per la parte in cui esso modifica l'articolo 12, comma 1, del testo unificato, incidendo su un ambito materiale su cui ritiene che il provvedimento di riforma del mercato del lavoro, attualmente all'esame del Senato, offra già ampie garanzie di tutela. Invita, infine, al ritiro delle restanti proposte emendative presentate.

Teresa BELLANOVA (PD) invita il rappresentante del Governo a chiarire in modo più specifico le ragioni di contrarietà rispetto all'emendamento 8.50 dei relatori.

Il viceministro Michel MARTONE osserva che l'emendamento 8.50 dei relatori si pone in contrasto con la posizione già espressa dal Ministro Fornero in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto alla quale ritiene che non possa esserci alcuna forma di arretramento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara di non comprendere la motivazione del parere testé espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 8.50 dei relatori, atteso che tale proposta di modifica va proprio nella direzione di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tutelando maggiormente i lavoratori. Auspica, pertanto, che il rappresentante del Governo possa rivedere il proprio parere.

Antonio BOCCUZZI (PD), associandosi alle considerazioni testé svolte dal deputato Fedriga, fa notare che l'emendamento 8.50 dei relatori, richiamando le attività a rischio medio e alto di cui al recente accordo tra Stato, regioni e province autonome, innalza il livello di tutela della sicurezza in quei luoghi di lavoro in cui i pericoli per la salute dei lavoratori possono essere significativi, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, evidenzia una certa contraddizione nel parere oggi espresso dal rappresentante del Governo, dal momento che è stato manifestato un orientamento contrario all'emendamento 8.50 dei relatori, nonostante quest'ultimo assorba, di fatto, l'emendamento Damiano 8.1. Invita, pertanto, il rappresentante del Governo a fare chiarezza su tale aspetto.

Il viceministro Michel MARTONE, alla luce del dibattito svolto, fatta chiarezza sulle condivisibili finalità dell'emendamento 8.50 dei relatori e ribadito che il Governo avrebbe preferito l'approvazione dell'emendamento Damiano 8.1, si dichiara comunque disponibile a rivedere il proprio parere, rimettendosi alle Commissioni sul predetto emendamento dei relatori.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Paladini 3.01 e sul suo articolo aggiuntivo 3.02, in materia di asili nido.

Luigi BOBBA (PD) si chiede per quale ragione il Governo abbia modificato il parere sul suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*), facendo presente che sul punto, in una delle sedute precedenti, era stata fornita un'indicazione favorevole da parte del Ministero dello sviluppo economico. Si domanda, poi, quale sia la ragione per cui le imprese sociali debbano essere escluse dal regime favorevole previsto dal presente provvedimento, facendo notare che si tratta in ogni caso di soggetti che operano giuridicamente al pari di qualsiasi altra azienda, fatta eccezione per taluni vincoli strutturali che costituiscono un limite alla loro attività, e non certo un'agevolazione. Ritiene opportuno, quindi, un intervento a favore di tali imprese sociali, tenuto conto che la legge che le disciplina non ne ha favorito, fino ad ora, un corretto sviluppo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, prendendo atto e scusandosi dell'andamento non sempre coerente dei pareri espressi dal Ministero dello sviluppo economico, ribadisce tuttavia le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento Bobba 1.1 (*nuova formulazione*).

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che sull'estensione del provvedimento in titolo alle imprese sociali sembrava esservi una sostanziale intesa tra i gruppi, nel presupposto che sul punto vi sarebbero comunque stati ulteriori interventi nella successiva fase di acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene, dunque, che — sebbene l'eventuale approvazione dell'emendamento Bobba 1.1 (*nuova formulazione*) possa apparire come una forzatura, tenuto conto della particolare caratterizzazione, priva di finalità di lucro, delle stesse imprese sociali — l'esigenza di affrontare oggi tale delicata questione non comprometta le future scelte delle Commissioni riunite.

Luigi BOBBA (PD), auspicando che, alla luce di quanto testé emerso, le Commissioni riunite possano procedere all'appro-

vazione del suo emendamento 1.1 (*nuova formulazione*), ritira i propri emendamenti 1.2 e 1.3.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira il proprio emendamento 1.4.

Ignazio ABRIGNANI (Pdl) ritira il proprio emendamento 1.5.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Fedriga 1.6 e Bobba 1.1. (*nuova formulazione*).

Andrea LULLI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo nelle votazioni su tutti gli emendamenti a prima firma Fedriga.

Cesare DAMIANO (PD) ritira il proprio emendamento 2.1.

Teresa BELLANOVA (PD) dichiara che voterà contro tutti gli emendamenti a prima firma Fedriga, non condividendone in alcun modo la *ratio*.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.51 dei relatori, Lulli 2.2 (*nuova formulazione*), Fedriga 2.3 e 2.4, nonché l'emendamento 2.50 dei relatori (*nuova formulazione*).

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Cimadoro 2.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Cimadoro 2.5 e gli articoli aggiuntivi Paladini 3.01 e Cimadoro 3.02, approvano l'emendamento Fedriga 4.1, respingono l'emendamento Cimadoro 4.2, approvano gli emendamenti Fedriga 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, Anna Teresa Formisano 6.1, Fedriga 6.2, 6.3, 6.4 e 7.1, respingono l'emendamento Cimadoro 7.2, approvano gli emendamenti Anna Teresa Formisano 7.3 e Fedriga 7.4 e respingono l'emendamento Cimadoro 7.5.

Cesare DAMIANO (PD) ritira il proprio emendamento 8.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.50 dei relatori.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che l'emendamento Damiano 9.1 deve intendersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.50 dei relatori (*nuova formulazione*), che ha già disposto la soppressione dell'articolo 9.

Atteso che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, comunica che il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: l'imprenditorialità diffusa aggiungere le seguenti: e l'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

1. 2. Bobba.

Al comma 1, dopo le parole: l'imprenditorialità diffusa aggiungere le seguenti: e l'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'impresa sociale).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-ter*) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 ».

2. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

3. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

4. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale.

5. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: « Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies) »;

2) dopo la nota II-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:

« II-sexies) A condizione che l'impresa sociale dichiara nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta »;

b) all'articolo 11-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali ».

1. 3. Bobba.

Al comma 3, dopo le parole: dei lavoratori autonomi ovunque ricorrano, inserire le seguenti: e delle libere professioni.

Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge *introdurre le seguenti:* nonché l'avvio di nuovi studi e società professionali da

parte di giovani professionisti, che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;

b) *al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:* g) all'acquisto, alla costruzione o all'ampliamento dei locali da adibire a studi professionali, comprese le necessarie attrezzature tecniche ed informatiche per avviare l'attività;

c) *al comma 4, dopo la parola:* imprenditore *inserire la seguente:* o professionista;

d) *al comma 7, ove ricorra la parola:* impresa *inserire la seguente:* o il professionista;

e) *al comma 8, dopo le parole:* alle nuove imprese giovanili *inserire le seguenti:* o ai nuovi studi professionali.

* 1. 4. Fedriga, Munerato, Montagnoli.

Al comma 3, dopo le parole: dei lavoratori autonomi ovunque ricorrano, *inserire le seguenti:* e delle libere professioni.

Conseguentemente all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* l'avvio delle attività d'impresa di cui alla presente legge *introdurre le seguenti:* nonché l'avvio di nuovi studi e società professionali da parte di giovani professionisti, che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento;

b) *al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:* g) all'acquisto, alla costruzione o all'ampliamento dei locali da adibire a studi professionali, comprese le necessarie attrezzature tecniche ed informatiche per avviare l'attività;

c) *al comma 4, dopo la parola:* imprenditore *inserire la seguente:* o professionista;

d) *al comma 7, ove ricorra la parola:* impresa *inserire la seguente:* o il professionista;

e) al comma 8, dopo le parole: alle nuove imprese giovanili inserire le seguenti: o ai nuovi studi professionali.

* 1. 5. Abrignani.

Sopprimere il comma 4.

1. 6. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. La presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis, detta, altresì, nuove misure a sostegno dell'impresa sociale, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« m-bis) commercio equo e solidale;

m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

m-quater) alloggio sociale ».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere da m-bis) a m-quater) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo

2006, n. 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, per i primi tre anni la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-ter) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118 ».

5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

6. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i-novies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2,000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme

ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: « Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*sexies* »;

2) dopo la nota II-*quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente: « II-*sexies*) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta »;

b) all'articolo 11-*bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali ».

8. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-*bis*) quanto all'articolo 8-*bis*, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante le seguenti modificazioni dell'articolo 30-*bis*,

comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

a) alla lettera a), le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b), le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c), le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d), le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e), le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

1. 1. Bobba (*Nuova formulazione*).

(Approvato)

ART. 2.

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermi restando gli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente per incentivare la contrattazione di secondo livello, .

Conseguentemente, al comma 7, premettere le seguenti parole: Fermi restando gli sgravi contributivi già previsti dalla legislazione vigente, .

2. 51. I Relatori

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il versamento dei contributi è dovuto anche nel caso di cessazione dell'attività d'impresa e non può essere usufruito dal medesimo soggetto per più di una volta.

2. 2. Lulli, Damiano (Nuova formulazione).

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: e 4.

2. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

2. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Al comma 7, sostituire le parole: di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con le seguenti: di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: dal 2010 con le seguenti: dall'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: biennio 2011-2012 con le seguenti: biennio 2012-2013.

Conseguentemente, al medesimo articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: per il primo triennio di attività.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi inclusi, in quanto compatibili, quelli in favore dei lavoratori

di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: a decorrere sino alla fine della lettera con le seguenti: a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. 50. I Relatori (Nuova formulazione).

(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in favore dei fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, 68, che realizzano specifici corsi di formazione professionale per le donne disabili, al fine di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. In favore delle lavoratrici disabili di cui al presente articolo, l'importo massimo degli oneri deducibili versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare previsti dal comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente 917, e successive modificazioni, è pari a 3.000 euro.

7-ter. I comitati tecnici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, o, qualora non ancora istituiti, gli organi competenti, provvedono a fornire alle lavoratrici disabili il supporto necessario per agevolarne l'integrazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie al fine di garantire loro un pieno e adeguato inserimento nella struttura lavorativa.

7-*quater*. Per favorire la stipulazione di convenzioni tra gli enti locali e le strutture aziendali presso le quali prestano attività lavorativa donne disabili, al fine di assicurare alle stesse un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento del posto di lavoro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

2. 5. Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge.

3. 01. Paladini, Cimadoro, Aniello Formisano, Mura.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Rifinanziamento del fondo per gli asili nido).

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, n. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 02. Cimadoro, Aniello Formisano, Paladini, Mura.

ART. 4.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

2-bis. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: « In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese ».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quanto all'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

- 4. 2.** Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

ART. 5.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 5. 1.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 5. 2.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 5. 3.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 5. 4.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per ulteriori iniziative promozionali, pubblicitarie e di *marketing*.

- 6. 1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Poli.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere le parole: innalzate al 70 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

- 6. 2.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Al comma 7, sopprimere le parole: innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

6. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Al comma 8, sopprimere le parole: innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

6. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

7. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio con le seguenti: di 200 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2011 e per un triennio.

7. 2. Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) alla realizzazione di adeguate attività di promozione commerciale, nonché di iniziative pubblicitarie e di *marketing*.

7. 3. Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Poli.

(Approvato)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base della compartecipazione di ogni singola regione e tenuto conto della maggiore concentrazione di imprenditoria femminile rilevata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria.

7. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Approvato)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Il comma 183 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è sostituito dai seguenti:

« 183. Le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, trattenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, sono accertate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una relazione da rendersi entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento da parte delle singole Regioni, e ripartite con decreto dello stesso fra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri e le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, per essere destinate prioritariamente a iniziative a favore dell'imprenditoria femminile.

183-bis. A tal fine ciascuna Regione e Provincia autonoma trattiene nelle proprie

disponibilità le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215, fino alla quota spettante ai sensi del comma 183 e restituisce al Ministero per lo Sviluppo Economico la quota eccedente.

183-ter. È istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo alimentato dalle economie e revoche della legge 25 febbraio 1992 n. 215 restituite ai sensi del comma 183-bis. Il fondo è destinato a compensare le Regioni che non raggiungono la quota loro spettante ai sensi del comma 183. Le Regioni e le Province Autonome che si sono avvalse dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 5/2009, convertito nella legge n. 33/2009 o dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 220/2010, per quanto riguarda i fondi dell'imprenditoria femminile, possono partecipare al fondo per la quota eccedente l'importo già trattenuto, ai sensi delle suddette disposizioni.

183-*quater*. Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede annualmente fino all'esaurimento delle risorse, con proprio decreto e per ogni Regione e Provincia autonoma di cui al comma 3, alla attribuzione delle risorse del fondo fino alla quota spettante.

183-*quinquies*. Il decreto del Presidente della Repubblica 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati ».

7. 5. Cimadoro, Paladini, Aniello Formisano, Mura.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Damiano, Lulli, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività svolte nelle aziende di cui all'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e alle attività classificate a « rischio medio » o a « rischio alto » per la salute e la sicurezza sul lavoro, come individuate nell'accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 21 dicembre 2011, Allegato 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2012.

8. 50. I Relatori.

(Approvato)

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Damiano, Lulli, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	24

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

C. 5194 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*). Fa presente, in proposito, che i presidenti dichiarano inammissibile, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, l'emendamento Ciccioli 1.6, relativo alla determinazione della retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi

previdenziali ed assistenziali, per i soci delle cooperative, in quanto non attinente alla materia disciplinata dal decreto-legge n. 57 del 2012.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 dei relatori; invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti presentati, dovendo altrimenti esprimere un parere contrario.

In particolare, con riferimento all'emendamento Schirru 1.3, di cui condivide lo spirito, dichiara di comprenderne in pieno le finalità, tese ad una accelerazione delle procedure per l'adozione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008: in tal senso, nell'auspicare il ritiro dell'emendamento stesso, invita sin d'ora il Governo a dare la propria disponibilità all'adozione di un ordine del giorno in Assemblea, che si muova in questa direzione. Quanto, poi, agli emendamenti Vignali 1.7 e 1.8, osserva che essi, nel tentativo di operare una semplificazione burocratica, riducono eccessivamente il livello di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro: in proposito, qualsiasi azione di salvaguardia dei lavoratori dovrebbe basarsi sulla considerazione del-

l'effettivo grado di sicurezza presente in un'azienda, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati. Infine, riconosce che gli emendamenti Schirru 1.4 e 1.5, che ritiene di poter condividere nelle loro finalità di fondo, pongono un problema di estrema serietà, che dovrà essere risolto dal Governo in termini assolutamente tempestivi.

Andrea SARUBBI (PD), *relatore per la XII Commissione*, ad integrazione del parere appena espresso, ritiene – con riferimento agli emendamenti Schirru 1.4 e 1.5, sottoscritti anche dall'onorevole Pedoto – che, pur essendo condivisibile la finalità, sia preferibile impegnare il Governo, attraverso la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea, a definire in tempi rapidi le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, evitando il rischio di un improprio allargamento dell'autocertificazione e assicurando la celere chiusura della procedura di infrazione comunitaria.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello dei relatori, facendo notare che sulla questione posta dall'emendamento Schirru 1.3 il Governo si è impegnato ad esercitare in tempi brevi una delega legislativa, affrontando anche la tematica dell'impianto sanzionatorio. Ritiene, pertanto, che su tale aspetto i presentatori dell'emendamento possano valutare l'opportunità di presentare un ordine del giorno in Assemblea, al fine di sollecitare l'intervento dell'Esecutivo: rispetto all'accoglimento di un tale impegno, infatti, il Governo si dichiara pienamente disponibile.

Osserva, quindi, che il percorso delineato dal Governo con il presente provvedimento prevede anche un superamento del regime dell'autocertificazione, ricordando che le procedure standardizzate sono in corso di definizione, avendole già approvate la Commissione consultiva prevista dal decreto legislativo n. 81 ed essendo il relativo decreto interministeriale in fase di definitiva predisposizione. Ri-

tiene che, anche in questo caso, ove i presentatori ritirassero gli emendamenti Schirru 1.4 e 1.5, si potrebbe valutare la presentazione di eventuali ordini del giorno in Assemblea tesi a sollecitare l'accelerazione dell'*iter*, sui quali il Governo non potrebbe che essere favorevole.

Luciana PEDOTO (PD) fa presente che nella fase attuale il problema non si pone tanto in termini di mancata elaborazione di documenti di valutazione dei rischi, quanto, invece, di effettuazione di ispezioni e di controlli. Ritiene, dunque, che sia possibile accedere alla richiesta di ritiro degli emendamenti Schirru 1.4 e 1.5, di cui è cofirmataria, confidando sull'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno avente ad oggetto l'adozione in tempi rapidi delle procedure standardizzate.

Amalia SCHIRRU (PD) ritira i propri emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, pur facendo notare che tali proposte emendative tendevano a rendere più tempestiva l'adozione delle procedure standardizzate; per tali ragioni, si riserva di presentare, d'intesa con altri deputati del suo gruppo, eventuali ordini del giorno sulla materia durante la discussione del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 e 1.2 dei relatori.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Vignali 1.7 e 1.8: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, peraltro, che – essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative presentate – il provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (C. 5194 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: « entro quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro cinquantacinque mesi ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sopprimere il comma 2.

1. 1. I relatori.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le parole da: « nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto. Inoltre, fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298; decorso

inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto ».

1. 3. Schirru, Pedoto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione ».

1. 2. I relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: « anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato » sono sostituite dalle seguenti: « di data attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro ».

1. 7. Vignali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente: «I datori di lavoro che occupano fino a 5 lavoratori possono auto-certificare l'effettuazione delle valutazioni dei rischi. I datori di lavoro che occupano da 6 a 15 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31 comma 6, lettere a), b), c), d), nonché g).»

1. 8. Vignali.

Al comma 2, sostituire le parole: secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con le seguenti: del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, *al secondo periodo, e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , e, al terzo periodo, le parole: « nonché g) » sono sostituite dalle seguenti: « e g), alle aziende di cui al comma 7, lettera b), del presente articolo, nonché alle attività classificate a “rischio medio” e a “rischio alto” per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come individuate nell'Allegato 2 di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2012, n. 8 ».

1. 4. Schirru, Pedoto.

Al comma 2, sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 2012 *con le seguenti:* non oltre il termine di cui al comma 5-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il termine di cui al comma 5, secondo periodo, è stabilito in corrispondenza all'individuazione delle macrotipologie di rischio dell'attività dell'azienda, ai sensi dell'Allegato 2 di cui all'Accordo 21 dicembre 2011, n. 223/CSR, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2012, n. 8, nel modo seguente:

a) 15 settembre 2012, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio alto”;

b) 30 novembre 2012, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio medio”;

c) 31 marzo 2013, per le aziende classificate dal citato Allegato 2 a “rischio basso” ».

1. 5. Schirru, Pedoto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 6 novembre 2001, n. 423, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2012 ».

1. 6. Ciccioli.

(Inammissibile)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
 Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (*Seguito dell'esame e rinvio*) 26

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).
 Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) . 27

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. Emendamenti C. 3160-4084-4113-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 36

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Emendamenti C. 2094-A Tenaglia (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 36

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi. Emendamenti C. 749-A Paniz e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 36

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 37

ALLEGATO (*Parere approvato*) 38

AVVERTENZA 37

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza
 del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.20.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
 Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha adottato come testo base il progetto di legge C. 4534 trasmesso dal Senato, lo ha successivamente modificato in fase di esame degli emendamenti ed ha acquisito sul nuovo testo i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Ricorda quindi che il 21 dicembre 2011 il presidente della Commissione bilancio, con propria lettera, ha rappresentato la necessità di chiedere al Governo una relazione tecnica aggiornata e di modificare il testo nell'ottica di un contenimento dei costi della istituenda struttura. Nella seduta del 28 marzo 2012 la Commissione ha pertanto nuovamente modificato il testo e ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, della relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge in esame, entro il termine del 12 aprile 2012.

Ricorda di aver provveduto lo stesso 28 marzo scorso a scrivere al Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua veste di ministro dell'economia e delle finanze, e al ministro per i rapporti con il Parlamento, per richiedere la relazione in questione, il cui invio è stato nuovamente sollecitato il 17 maggio scorso.

Avverte quindi che, con lettera del ministro per i rapporti con il Parlamento del 24 maggio scorso, il Governo ha comunicato che, in sede di verifica della relazione tempestivamente predisposta dalla amministrazione competente — quella del ministero degli affari esteri — sono emerse « alcune criticità ». Il ministro Giarda ha precisato che è stata avviata e sollecitata una ulteriore istruttoria, vista la rilevanza anche internazionale del provvedimento in questione, ed ha assicurato che la relazione tecnica sarà inoltrata alla Commissione nei tempi più ravvicinati.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, prende atto di quanto comunicato dal Governo ed

esprime l'avviso che non si possa far altro che rinviare l'esame in attesa che pervenga la relazione tecnica.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

(COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, premette che la sua relazione si soffermerà sui soli contenuti riguardanti più da vicino la competenza della Commissione affari costituzionali, con riferimento alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2012 e al Programma di lavoro della Commissione per l'anno in corso.

Per quanto riguarda il programma di lavoro della Commissione europea per il 2012, ricorda preliminarmente che questo si compone di una relazione nella quale sono illustrate le priorità politico-legislative della Commissione per il 2012 e di tre allegati recanti, rispettivamente, l'elenco delle iniziative che la Commissione europea intende presentare nel corso del 2012,

nonché, in via indicativa, delle iniziative per il 2013 ed il 2014; delle iniziative per la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e delle proposte pendenti ritirate.

Per quanto riguarda le parti di più diretto interesse della I Commissione, rinvia agli allegati del documento in esame per l'elenco delle iniziative cui la Commissione europea sta lavorando, riservandosi di fare riferimento ad alcune delle iniziative in questione nel prosieguo di questa relazione introduttiva.

Quanto alla relazione al programma di lavoro, ritiene vada menzionato almeno il paragrafo 3.4 (Un'Europa aperta per i cittadini), nel quale si sottolinea che garantire sicurezza e giustizia in un'Europa senza frontiere interne è attualmente una delle principali priorità dell'UE. La relazione osserva che la libertà di sfruttare le opportunità al di là dei confini nazionali è un elemento centrale della ragion d'essere dell'Unione e che, affinché il sistema funzioni, l'UE deve consolidare la fiducia reciproca richiesta dal sistema stesso ed essere forte ed equa di fronte a sfide enormi come quelle emerse quest'anno nel Mediterraneo. Nella relazione si sottolinea quindi l'importanza di accelerare l'attuazione del programma di Stoccolma, anche trovando soluzioni a questioni fondamentali come quella dell'asilo, e di affrontare le nuove sfide quali la cybersicurezza. Si rimarca inoltre che il regime UE relativo alle frontiere è un elemento centrale del programma. La modernizzazione e l'uso delle nuove tecnologie possono garantire che il sistema incoraggi l'attività transfrontaliera e comporti al tempo stesso le opportune salvaguardie. La prossima generazione di controlli alle frontiere sarà più resiliente, pur agevolando l'ingresso nell'UE per chi viaggia di frequente. Sarà proposta una strategia specifica di prevenzione e lotta contro la tratta di esseri umani.

Sottolinea come degno di nota, sempre sotto i profili di competenza della I Commissione, il paragrafo 5.2 (Legiferare con intelligenza) della relazione al programma di lavoro. La relazione ricorda che negli

ultimi anni il ruolo propositivo della Commissione in ambito normativo si è radicalmente trasformato con l'affermarsi della valutazione d'impatto quale elemento standard del lavoro della Commissione. Un'altra svolta importante del 2012 – fa presente il documento in esame – sarà l'estensione del periodo minimo per le consultazioni pubbliche da 8 a 12 settimane. Questo – nelle intenzioni della Commissione – contribuirà a far sì che le proposte della Commissione stessa tengano effettivamente conto del parere delle parti interessate e che tutti possano esprimersi sulle principali scelte strategiche pubbliche. La relazione insiste inoltre sulla importanza di ridurre gli oneri amministrativi, soprattutto in un momento economicamente difficile come questo. La Commissione, che ha già fatto molto, continuerà ad adoperarsi per limitare gli oneri amministrativi a quanto strettamente necessario, valutando in particolare l'impatto del regolamento UE sulle piccole imprese e proponendo, ove opportuno, esenzioni o soluzioni *ad hoc* per le microimprese.

Quanto alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2012, ricorda preliminarmente che essa è stata predisposta dal Governo in applicazione dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, in base al quale il Governo presenta alle Camere ogni anno, in luogo della relazione annuale prevista dalla disposizione previgente, due relazioni: la prima, da presentare entro il 31 dicembre, è la relazione programmatica, recante cioè l'indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo; la seconda, da presentare entro il 31 gennaio, è una relazione consuntiva, recante l'indicazione delle attività svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente.

La previsione di due relazioni è specificamente diretta a distinguere una fase *ex ante*, con finalità programmatiche, da una fase *ex post*, volta ad evidenziare gli

esiti dell'attività svolta dal Governo in sede europea in relazione agli obiettivi prefissati.

Secondo quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento della Camera, la relazione programmatica viene esaminata congiuntamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

Venendo ora al capitolo «Affari interni» della relazione programmatica, questo ribadisce l'impegno del Governo a sostenere la Commissione nell'attuazione delle priorità definite in materia di sicurezza interna e immigrazione nel Programma di Stoccolma 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009.

È utile ricordare che il Programma di Stoccolma – dal titolo «Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» – si articola attorno ad alcune priorità politiche. Innanzitutto c'è la promozione della cittadinanza e dei diritti fondamentali, da perseguire attraverso il reale godimento delle libertà sancite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il programma di Stoccolma mira poi a definire concordemente le politiche per la gestione integrata delle frontiere e le politiche comuni in materia di visti e a sviluppare una politica migratoria europea articolata, con l'obiettivo principale di istituire nel 2012 un sistema comune d'asilo che garantisca alle persone bisognose di protezione un accesso a procedure di asilo giuridicamente sicure ed efficaci.

Il programma di Stoccolma mira altresì a controllare e contrastare l'immigrazione clandestina, anche in considerazione della crescente pressione esercitata sugli Stati membri alle frontiere esterne, tra cui quelle meridionali.

Il programma di Stoccolma mira, ancora, a sviluppare una strategia di sicurezza interna che affronti la criminalità organizzata, il terrorismo e altre minacce rafforzando la cooperazione; ad eliminare gli ostacoli al riconoscimento delle decisioni giuridiche in altri Stati membri e migliorare la formazione dei professionisti del settore; ad integrare maggiormente la dimensione esterna della politica dell'UE

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito delle politiche generali dell'Unione europea.

Nella relazione il Governo italiano sottolinea la necessità di mantenere alta l'attenzione sul quadrante mediterraneo e nordafricano, nella convinzione che la forte esposizione geografica nel nostro Paese debba essere debitamente considerata a livello europeo.

È utile anche ricordare che le indicazioni del Programma di Stoccolma sono state ulteriormente definite da una parte nel Piano di attuazione presentato dalla Commissione europea il 20 aprile 2010 – che ha individuato circa 60 interventi legislativi per lo più nei settori della cooperazione giudiziaria civile e penale, nella cooperazione di polizia e nel sostegno all'immigrazione legale – e dall'altra parte nella comunicazione del 22 novembre 2010, dal titolo «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (COM(2010)673). I programmi di lavoro annuali della Commissione europea rispettano in massima parte le misure e le scadenze di presentazione previste in tali documenti.

Per quanto riguarda, più in dettaglio, il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, la relazione non fa esplicito riferimento a proposte legislative previste o presentate dalla Commissione europea, ma sottolinea in generale l'interesse del Governo italiano per future iniziative connesse al contrasto dei fenomeni di radicalizzazione, al potenziamento degli strumenti volti a intercettare e congelare le fonti del finanziamento dei gruppi terroristici e della criminalità organizzata nella lotta al traffico internazionale di droga e alla criminalità informatica

Con riferimento a tali profili va segnalato che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 prevede la presentazione di proposte legislative relative a stabilire un quadro europeo per le misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appar-

tenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali collegati ad attività terroristiche all'interno dell'Unione europea. Tale quadro costituirà la base su cui il Consiglio potrà adottare decisioni, su proposta della Commissione. Nel programma si prevede altresì di stabilire un quadro giuridico e tecnico per un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTS) volto anche a creare i presupposti per la fornitura alle autorità statunitensi di dati più mirati nel quadro dell'accordo TFTP tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

Va ricordato che il 12 marzo 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva – la COM(2012)85 – in materia di congelamento e confisca dei proventi di reati nell'Unione europea: si tratta di un profilo che interessa anche la Commissione giustizia. La proposta comprende norme comuni per facilitare la confisca di beni che derivano chiaramente dalle attività criminali di un condannato (concetto di confisca estesa); semplificare le procedure per confiscare i beni trasferiti ad altre persone che avrebbero dovuto rendersi conto della loro origine illecita (confisca nei confronti di terzi); consentire la confisca di beni nei casi in cui non si possa ottenere una condanna penale a motivo della morte, della malattia permanente o della fuga dell'indagato (confisca limitata non basata sulla condanna); garantire che i pubblici ministeri possano sottoporre a congelamento temporaneo i beni che rischiano altrimenti di scomparire (congelamento precauzionale); far sì che le autorità nazionali gestiscano i beni congelati o confiscati in modo da evitarne la svalutazione (gestione dei beni).

Per quanto riguarda la lotta alla criminalità informatica, il 28 marzo 2012 la Commissione europea ha proposto l'istituzione, presso l'Ufficio europeo di polizia (Europol), di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, operativo a partire dal gennaio 2013. Il Centro costituirà un punto di riferimento per il contrasto alle attività illegali *online* svolte da gruppi della criminalità organizzata,

con particolare riguardo alla protezione da frodi perpetrate *online* tramite l'abuso di carte di credito e coordinate bancarie, reati inerenti ad operazioni di *e-banking*, minacce a profili di *social network*, furti di identità, sfruttamento sessuale dei minori *online* ed attacchi informatici contro infrastrutture neuralgiche e sistemi d'informazione dell'Unione. A questa iniziativa si aggiungerà nel corso del 2012, un pacchetto di proposte in materia di protezione delle infrastrutture critiche dell'Unione europea.

Peraltro la Commissione europea intende presentare nel corso del 2012 una proposta di revisione della direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati di telecomunicazioni a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi. Tale misura si inserisce nel processo di rinnovamento del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati personali avviato dalla Commissione europea il 25 gennaio 2012 con la presentazione di un pacchetto di proposte in materia di riservatezza dei dati personali.

La relazione in esame non contiene invece riferimenti alla proposta di regolamento volta a ridefinire le funzioni e i compiti di Europol nonché le modalità di controllo della sua attività da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, in attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce una delle iniziative di maggiore rilevanza nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

Per quanto riguarda il controllo delle frontiere e, in particolare, l'immigrazione, la relazione in esame sottolinea la necessità di un costante impegno sul tema della gestione dei flussi migratori nell'area Mediterranea, da affrontare in un'ottica ispirata ai principi di solidarietà tra Stati membri e di cooperazione con i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti.

In particolare il Governo italiano intende ribadire l'urgenza di approntare meccanismi rapidi ed efficaci di risposta per affrontare crisi migratorie come quelle che hanno interessato Lampedusa nel

2011, anche in considerazione del carattere particolarmente oneroso della gestione delle frontiere esterne per i Paesi più esposti ai flussi migratori e a possibili situazioni di crisi.

In tale quadro il Governo sosterrà l'esigenza di concretizzare rapidamente il dialogo tra l'Unione europea e i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, in particolare Tunisia e Libia, come previsto nella comunicazione della Commissione europea del 24 maggio 2011 « Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza » (COM(2011)292). Particolare importanza è inoltre attribuita agli accordi di riammissione con i paesi terzi.

A questo proposito va detto che il programma della Commissione europea per il 2012 prevede la presentazione di una iniziativa legislativa relativa a direttive di negoziato in vista degli accordi di riammissione e facilitazione del visto con alcuni paesi del Mediterraneo meridionale, nel quadro del dialogo da stabilirsi con detti paesi per la migrazione, la mobilità e la sicurezza.

La relazione non fornisce invece alcuna indicazione relativamente agli altri interventi previsti dal programma di lavoro della Commissione europea in materia di immigrazione e gestione delle frontiere. Si tratta, in particolare, della proposta legislativa relativa al sistema di entrata-uscita alle frontiere esterne UE: sistema che prevedrebbe la registrazione automatica della data e del luogo d'ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi con o senza obbligo di visto. Si tratta altresì della proposta legislativa relativa al programma per i viaggiatori registrati (RTP): un sistema che dovrebbe permettere la facilitazione dell'attraversamento delle frontiere per i viaggiatori in buona fede, per cui, indipendentemente dall'esenzione o meno dal visto, i viaggiatori originari di paesi terzi potrebbero avere la possibilità di sottoporsi a una procedura di preesame su base volontaria, per ottenere lo status di « viaggiatore registrato », mentre i viag-

giatori registrati UE potrebbero essere sottoposti a controlli di frontiera semplificati e automatizzati.

Parimenti non si fa riferimento agli interventi previsti dal programma di lavoro della Commissione europea per la revisione del quadro normativo UE in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca scientifica, studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE del Consiglio).

Per quanto riguarda lo spazio Schengen, la relazione ribadisce l'impegno del Governo italiano nel processo di costituzione del Sistema d'Informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). È bene ricordare che il Sistema di informazione Schengen (SIS), è il sistema informatico che permette lo scambio di informazioni tra le competenti autorità degli Stati membri nel quadro dell'istituzione di uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione di un Sistema informativo Schengen di seconda generazione (SIS II), dotato di maggiori potenzialità rispetto al sistema attualmente utilizzato (SIS1+). La realizzazione del SIS II, che in base al progetto originario doveva essere operativo a partire dal 2007, ha richiesto però tempi più lunghi del previsto. Il Consiglio giustizia e affari interni ha previsto l'entrata in funzione del SIS II entro il primo trimestre del 2013.

La relazione sottolinea che il Governo italiano seguirà con particolare attenzione il negoziato relativo alla riforma della *governance* di Schengen.

Il 16 settembre 2011, la Commissione europea ha presentato una proposta modificata di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen (COM(2011)559) e una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 (Codice frontiere Schengen); al fine di introdurre norme comuni sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

Tali proposte di regolamento intendono delineare il quadro giuridico per la realizzazione di un approccio europeo da un lato potenziando il ruolo delle istituzioni UE nel valutare l'adeguatezza della gestione delle frontiere da parte degli Stati membri rispetto agli obblighi ad essi incombenti ai sensi della normativa Schengen, dall'altro prevedendo che una decisione di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne venga assunta, di norma, a livello UE.

La relazione sottolinea che il coinvolgimento della Commissione nella *governance* di Schengen appare utile nella definizione dei criteri e delle modalità di protezione dell'area di libera circolazione da minacce esterne. Il rafforzamento del sistema Schengen dovrà essere comunque parte di un disegno complessivo in grado di prevedere meccanismi di risposta graduati, flessibili e rapidi alle diverse sollecitazioni.

Le proposte di regolamento in questione sono state esaminate – qui alla Camera dei deputati – dalla Commissione affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento. Il 21 dicembre 2012 la I Commissione ha approvato un documento finale nel quale esprime una valutazione complessivamente favorevole, con alcune osservazioni.

In tema di asilo, il Governo ribadisce il suo sostegno alla realizzazione di un Sistema comune europeo di asilo entro al fine del 2012. Con riferimento ai negoziati relativi alla proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo (COM(2008)820) (rifusione del regolamento CE n. 343/2003, cosiddetto regolamento Dublino II), il Governo italiano, pur consapevole della forte opposizione della maggioranza degli Stati membri alla creazione di un vero e proprio meccanismo di emergenza, ribadirà la necessità di tenere debitamente in considerazione nella riforma del regolamento, le situazioni di eccezionale pressione migratoria che possono colpire uno Stato membro.

Al fine di realizzare il Sistema comune europeo di asilo, sono attualmente all'esame delle istituzioni UE, oltre alla proposta di revisione del regolamento Dublino II, le seguenti proposte legislative: una proposta modificata di direttiva relativa a procedure per la concessione e la revoca dello status conferito dalla protezione internazionale (COM(2011)319) (rifusione della direttiva 2005/85/CE); una proposta modificata di direttiva che recante norme per l'accoglienza dei richiedenti asilo (COM(2011)320) (rifusione della direttiva 2003/9/CE); e una proposta modificata di regolamento che istituisce l'«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. (Dublino II) (COM(2010)555).

Inoltre l'11 maggio 2011 è stata approvata la direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che estende ai beneficiari di protezione internazionale l'ambito applicazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Quanto al quadro finanziario 2014-2020 per gli affari interni, la relazione dedica uno spazio relativamente ampio ad osservazioni relative a questo capitolo. Il pacchetto di proposte di regolamento volte ad istituire il nuovo quadro finanziario è stato presentato dalla Commissione europea il 15 novembre 2011. Rispetto alle prospettive finanziarie 2007-2013, la Commissione aumenta la dotazione complessiva (10.911 milioni di euro a fronte dei 6.449 milioni di euro per il periodo 2007-2013). L'importo non riguarda solo la spesa legata ai programmi finanziari, ma anche il finanziamento dei sistemi di tecnologie dell'informazione su larga scala e delle agenzie dell'Unione che operano nel settore degli affari interni. Inoltre si semplifica la struttura degli strumenti di spesa riconducendo gli interventi a due soli programmi, rispetto agli attuali sei: il Fondo «Asilo e immigrazione», strumento unico che sosterrà azioni in materia di asilo e di migrazione, integrazione di cittadini di paesi terzi e rimpatrio, (dota-

zione complessiva proposta pari a 3.620 milioni di euro); e il Fondo per la sicurezza interna, che si sostanzia in due strumenti finanziari distinti volti a fornire sostegno, rispettivamente, alle iniziative nell'ambito delle frontiere esterne e alle iniziative riguardanti la cooperazione di polizia.

La relazione sottolinea che il Governo italiano è disponibile a valutare con attenzione l'idea della Commissione di accorpate gli attuali fondi per i rimpatri, l'integrazione e i rifugiati in un unico fondo per le migrazioni, ma esprime riserve sull'opportunità di includere il Fondo per le frontiere esterne nell'ambito del costituendo Fondo per la sicurezza interna ed è fermamente contrario a una eventuale ridefinizione degli attuali criteri di ripartizione della dotazione fra Stati membri del Fondo frontiere esterne.

Il Governo intende inoltre impegnarsi affinché siano introdotte nuove tipologie di spesa nel settore dell'immigrazione, a suo giudizio, attualmente non adeguatamente sostenute. Si tratta in particolare di progetti che riguardano i minori non accompagnati nell'ambito del fondo integrazione; i finanziamenti per promuovere il reinserimento tra paesi europei dei beneficiari di protezione internazionale e la loro riqualificazione professionale; nonché misure volte al contrasto dell'immigrazione irregolare, comprese le condizioni di accoglienza e il trattenimento prima dell'espulsione.

La relazione sottolinea poi che il Governo riserverà particolare attenzione allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche del settore affari interni, al fine di sostenere efficacemente il lancio di «Partenariati di mobilità» con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e di incentivare il coinvolgimento di tali Paesi nella lotta all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo, anche attraverso il finanziamento di forme di collaborazione operativa per il controllo delle frontiere e la prevenzione dell'immigrazione irregolare. In questo quadro il Governo ritiene auspicabile un aumento della dotazione del fondo tematico per la migrazione e l'asilo

(l'attuale programma di cooperazione con i paesi terzi nel campo dell'immigrazione e dell'asilo, ha una dotazione di 380 milioni di euro per il periodo 2007-2013).

Il Governo Italiano sosterrà altresì la necessità di prevedere meccanismi per una rapida mobilitazione delle risorse in caso di eventi eccezionali e di finanziamenti coerenti con le aspettative per l'Agenzia FRONTEX e per l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo.

La relazione sottolinea che obiettivo dell'Italia sarà, altresì, quello di garantire che il Fondo per la sicurezza interna assicuri efficace sostegno alle strategie in materia di sicurezza e alla lotta al terrorismo, soprattutto sotto il profilo della cooperazione pratica.

La relazione lamenta infatti in proposito che i fondi attualmente assegnati alle questioni di sicurezza privilegiano progetti per lo sviluppo e la condivisione di *know how*, ma non prevedono il finanziamento di operazioni o indagini congiunte, attività particolarmente onerose per gli Stati membri. Il Governo ritiene inoltre che il Fondo per la Sicurezza interna potrebbe assicurare un contributo diretto dell'Unione europea agli sforzi finanziari degli Stati membri per la realizzazione dei diversi sistemi informatizzati di gestione e condivisione delle informazioni (Prum, PNR europeo, TFTP Europe; EPRIS – *European Police Records Index System*), che comporteranno un onere considerevole per i bilanci nazionali: La relazione sottolinea infine l'importanza della fase di progettazione del Fondo per la sicurezza interna al fine di strutturare il sistema in modo da garantire il maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella gestione delle risorse, a differenza di quanto avviene attualmente con il Fondo prevenzione della criminalità, i cui finanziamenti vengono attribuiti dall'Unione europea direttamente ai diversi soggetti titolari dei progetti vincitori (enti di ricerca, università, aziende private, enti locali, ecc.). Il Governo suggerisce che tale obiettivo potrebbe essere adeguatamente perseguito affidando al Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di si-

curezza interna (COSI) il ruolo di « Comitato di gestione » dei fondi per la sicurezza.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Legge comunitaria 2012.

Emendamenti C. 4925 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della I Commissione, due emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati presso la XIV Commissione che investono le competenze della I Commissione: si tratta, in particolare, degli emendamenti 6.1 del relatore e Zaccaria 6.2.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione intervengono sulle disposizioni dell'articolo 6 del disegno di legge comunitaria 2012 (C. 4925), che attualmente prevede che, « nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a

titolo di protezione internazionale, anche nel caso in cui la medesima sia revocata, o sia cessata ovvero il suo rinnovo sia rifiutato ».

Ricorda che, con il termine « protezione internazionale », si fa riferimento ai soggetti rientranti nella fattispecie oggetto della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, vale a dire i cittadini dei Paesi terzi e gli apolidi in possesso della qualifica di rifugiato o che comunque, per diverse ragioni, necessitano di protezione internazionale in uno degli Stati membri dell'Unione. Sulla materia la successiva direttiva 2011/95/CE – che ha abrogato, a decorrere dal 21 dicembre 2013, la direttiva 2004/83/CE – ha definito la « protezione internazionale » lo *status* di rifugiato o lo *status* di « protezione sussidiaria ».

La direttiva 2011/51/UE, modificando la direttiva 2003/109/CE, estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale.

Inoltre, tra le novelle apportate, l'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE viene modificato stabilendo che gli Stati membri non conferiscono lo *status* di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione di tale forma di protezione o di rifiuto del suo rinnovo.

Al contempo, l'articolo 9 della direttiva 2003/109 viene modificato con la previsione in virtù della quale gli Stati membri possono revocare lo *status* di soggiornante di lungo periodo nel caso in cui la protezione internazionale sia revocata o sia cessata o nel caso in cui il suo rinnovo sia rifiutato, se lo *status* di soggiornante di lungo periodo era stato ottenuto a titolo di protezione internazionale.

L'emendamento 6.1 del relatore è volto a precisare, alla fine dell'articolo 6, che la previsione inserita nel testo è adottata « in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE ».

L'emendamento Zaccaria 6.2, a sua volta, sostituisce integralmente il testo dell'articolo 6 riprendendo il principio diret-

tivo già contenuto nell'articolo 6 del disegno di legge comunitaria 2012 con la precisazione contenuta nell'emendamento 6.1 del relatore; al tempo stesso, aggiunge due ulteriori criteri direttivi cui il Governo è tenuto a conformarsi in sede di attuazione della delega legislativa.

Da una parte, si chiede al Governo di prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 della direttiva 2003/109/CE parta dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento venga considerato per intero.

In secondo luogo, si chiede di prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previste all'articolo 5 della direttiva 2003/109/CE, attengano solo alla dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i beneficiari di protezione internazionale.

Considerata la complessità degli emendamenti e l'assenza del Governo, il cui orientamento su questa materia è senz'altro necessario, chiede alla presidenza di valutare la possibilità di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, concorda sull'opportunità di un rinvio, per dare modo alla relatrice di approfondire le implicazioni degli emendamenti e per acquisire la valutazione del Governo sugli stessi.

Roberto ZACCARIA (PD) chiarisce che il suo emendamento 6.2 intende definire meglio i principi e criteri direttivi della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE, anche nell'intento di contrastare la tendenza, che si va affermando nelle più recenti leggi comunitarie, a rinviare, per l'indicazione dei principi e criteri direttivi delle deleghe di recepimento delle direttive comunitarie, alle

norme di queste ultime. A suo avviso questo può dar luogo a qualche problema, anche di rilievo costituzionale: ad esempio, questo modo di strutturare la delega comporta che, nel caso non infrequente di attuazione parziale di una direttiva, si è di fronte a una delega esercitata in modo solo parziale.

Nel concreto, i principi e i criteri direttivi che l'emendamento tende a introdurre nel testo mirano a chiarire che la revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo ottenuto a titolo di protezione internazionale deve essere limitata ai casi nei quali è revocata la stessa protezione internazionale. È infatti essenziale permettere a persone in grave difficoltà per emergenze umanitarie che le costringono a fuggire dal proprio paese la possibilità di circolare senza troppe restrizioni sul territorio europeo, in modo che possano mantenere i legami con parenti e connazionali che si trovino in altri paesi dell'Unione europea.

L'emendamento tende inoltre a far sì che il calcolo del periodo di cinque anni di soggiorno ininterrotto ai fini del conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo si computi a partire dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, e non dal riconoscimento della protezione stessa.

Infine, l'emendamento vuole escludere che, tra le condizioni per l'acquisizione dello *status* di soggiornante di lungo periodo, sia previsto altro che la dimostrazione di un reddito sufficiente al mantenimento: questo in considerazione della particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare i titolari di protezione internazionale.

Doris LO MORO (PD) preannuncia la sua intenzione di sottoscrivere l'emendamento Zaccaria 6.2, del quale condivide il contenuto.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 29 maggio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.35.

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Emendamenti C. 3160-4084-4113-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

Emendamenti C. 2094-A Tenaglia.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi.

Emendamenti C. 749-A Paniz e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non

presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Vилlecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Nuovo testo C. 5118 Governo ed abb.

Norme in materia di bevande analcoliche alla frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (C. 3737 approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del progetto di legge C. 3737, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)* della Costituzione riservano le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato altresì che è le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, hanno esaminato, in sede referente, il disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante « disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione »;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	45
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
--	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	49
---------------------------------------	----

AVVERTENZA	47
------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza
del presidente Giulia BONGIORNO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la
giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 12.10.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata posta la questione della possibilità di esaminare solamente gli emendamenti segnalati, ritenendo che l'ingente numero di essi (circa 700) possa ostacolare un approfondito esame delle questioni più rilevanti.

L'onorevole Bernardini aveva fatto presente che in tal modo si sarebbe lesa la prerogativa di ciascun deputato a che siano esaminati gli emendamenti presentati.

La predetta prerogativa non esclude che i rappresentanti dei gruppi, avendo acquisito l'assenso dei presentatori di emendamenti che appartengano al loro gruppo, possano comunicare alla Presidenza il ritiro di una serie di emendamenti. In tal modo i lavori della Commissione potrebbero concentrarsi sugli emendamenti non ritirati espressamente.

Avverte inoltre che l'onorevole Elena Centemero ha sottoscritto l'emendamento Frassinetti 15.250.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Beltrandi 1.1; Cavallaro 1.250, 1.3 e 1.251; Beltrandi 1.4; Ria 1.7; Beltrandi 1.10; Cavallaro 1.252; Beltrandi 1.12, 1.13 e 2.3; Raisi 2.4; Cavallaro 2.250; Beltrandi 2.5; Bernardini 2.11; Beltrandi 2.12, 2.13 e 2.15; Cavallaro 2.16; Torrisi 2.17; Cilluffo 2.22; identici emendamenti Contento 2.34 e Vitali 2.35; Lussana 2.36 e 2.39; Beltrandi 3.1; Cavallaro 4.250; Vitali 4.100, 4.101 e 4.102; Beltrandi 4.3; Vitali 4.103, 4.104 e 4.105; identici emendamenti Beltrandi 4.7 e Vitali 4.106;

Vitali 4.107 e 4.108; Beltrandi 4.8; Vitali 4.109, 4.110 e 4.0100; Beltrandi 5.2, 5.3, 6.1 e 6.2; Cavallaro 7.1; Bernardini 7.2; Palomba 7.3; Contento 8.150; Beltrandi 8.7; Bernardini 8.11; identici emendamenti Bernardini 8.12 e Beltrandi 8.13; Torrisi 8.14; Raisi 8.15 e 8.16; Beltrandi 8.19 e 8.25; identici emendamenti Cavallaro 10.2 e Beltrandi 10.3; identici emendamenti Beltrandi 10.1 e Raisi 10.6; Rao 10.7; Beltrandi 10.8; Raisi 10.9; Rao 10.11; Bernardini 10.12; Beltrandi 10.15; identici emendamenti Bernardini 10.16 e Beltrandi 10.17; identici emendamenti Bernardini 10.18 e Beltrandi 10.19; Rao 10.20 e 10.21; Beltrandi 10.27; Cavallaro 11.250; Raisi 11.1; Contento 11.150 e 11.160; Beltrandi 11.2; Rao 11.6; Beltrandi 11.7; Contento 12.150; Cavallaro 12.250; Cavallaro 12.251; Baccini 12.500; Vitali 12.101 e 12.102; Beltrandi 12.3; Vitali 12.103; Palomba 12.8; identici emendamenti Beltrandi 12.13 e Vitali 12.104; Vitali 12.105; Beltrandi 12.19; Vitali 12.106, 12.107, 12.108 e 12.100; Beltrandi 13.5; Rao 14.2; Beltrandi 14.3 e 15.1; Frassinetti 15.250; D'Ippolito Vitale 15.251; Beltrandi 15.2; Cavallaro 15.3; Beltrandi 15.4; Bernardini 15.5; Beltrandi 15.6; Rao 16.5; identici emendamenti Cavallaro 16.7 e Cilluffo 16.200; Beltrandi 16.16, 16.17, 16.19 e 17.1; Contento 17.150; Rao 18.2.

Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Rossomando 18.250 e sull'articolo aggiuntivo Rossomando 22.03.

Esprime quindi parere favorevole sulle seguenti proposte emendative: Beltrandi 19.5, 19.6 e 19.7; Rao 19.8; Cavallaro 20.250; Rao 20.10; Beltrandi 20.11 e 20.14; Rao 20.16; Beltrandi 20.18; Rao 20.19; Beltrandi 20.20, 20.22 e 20.23; Lussana 20.28; Contento 20.29; Beltrandi 21.6 e 22.1; Torrisi 22.3; Beltrandi 23.1, 23.2, 24.1 e 24.2; Cilluffo 24.200; identici emendamenti Cavallaro 25.2 e Vitali 25.100; Beltrandi 26.1; Rao 27.2; Di Pietro 27.4; Beltrandi 27.6; identici emendamenti Cavallaro 27.8 e Cilluffo 27.200; Schirru 27.10; Vitali 28.100; Beltrandi 28.4 e 28.8; Di Pietro 28.01; Vitali 29.1; Samperi 32.4; identici emendamenti Vitali 32.100 e Contento 32.150; identici emendamenti Con-

tento 32.151 e Vitali 32.101; Beltrandi 32.9 e 33.1; Vitali 33.100, 34.100 e 35.100; Cilluffo 35.201; Contento 36.150; Cavallaro 38.251, 38.250 e 39.250; Contento 39.150; Beltrandi 39.39; Torrisi 39.5; Contento 39.151; Vitali 39.100; Beltrandi 39.10; Raisi 39.13; identici emendamenti 39.14 del Governo e Rao 39.15; Contento 39.152; Cavallaro 39.250; Beltrandi 39.17; Mantini 39.18; Cavallaro 39.19; Rao 39.20; Raisi 39.21; Contento 39.153; Beltrandi 39.24; Torrisi 39.25; Vitali 39.101; Beltrandi 39.26; Rao 39.27; Beltrandi 39.31, 39.32 e 39.33; Rao 39.34; Beltrandi 39.36, 39.37 e 39.38; Contento 41.150; Cavallaro 41.250; Vitali 41.100; Beltrandi 41.9; Rao 41.11; Beltrandi 41.12; Vitali 41.101; Rao 41.15; Beltrandi 42.1 e 42.2; Vitali 43.100; Contento 43.150; Cavallaro 43.250, 44.250, 45.250; Contento 45.150; Vitali 45.101 e 45.100; Cavallaro 45.1; Beltrandi 45.2; Contento 45.151; Raisi 45.6; Vitali 45.102; identici emendamenti Beltrandi 45.9, Cavallaro 45.10 e Cilluffo 45.200; Cavallaro 46.250; Torrisi 46.2; Vitali 47.100; Beltrandi 48.2 e 48.3; Contento 49.155; Rao 49.4; Vitali 49.100; Cavallaro 49.250; Bernardini 49.6 e 49.11; Vitali 50.1 e 51.100; identici emendamenti Cavallaro 51.1 e Cilluffo 51.200; Vitali 53.100; Cilluffo 53.200; Vitali 54.100; Cilluffo 54.2; Vitali 55.100; Beltrandi 55.2 e 55.3; Vitali 56.600, 57.1 e 58.1; Cilluffo 59.1; Vitali 60.100, 61.100 e 62.100; Beltrandi 63.1; identici emendamenti Cavallaro 64.3 e Cilluffo 64.200; identici emendamenti Cavallaro 64.4 e Beltrandi 64.5; Rao 64.01.

Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 24 maggio 2012.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento in esame, ribadisce la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

C. 5076 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che l'Accordo quadro tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 10 maggio 2010, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti al rafforzamento del dialogo politico e delle relazioni bilaterali in un vasto numero di settori.

L'Accordo quadro in esame prevede, oltre all'instaurazione del dialogo politico, lo sviluppo della cooperazione in alcune aree prioritarie: sviluppo economico, sviluppo sostenibile, cultura, giustizia, libertà e sicurezza.

L'Accordo si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si

segnala l'articolo 6, che mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell'ambito della Corte penale internazionale della quale sostengono lo statuto.

L'articolo 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni Onu, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione.

La tutela dei consumatori è oggetto dell'articolo 20, con cui le parti si impegnano, tra l'altro, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali.

Il titolo VII (artt. 30-38) disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza all'interno del quale le Parti convergono nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo (articolo 30).

È prevista dall'articolo 31 la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l'estradizione.

Al fine di migliorare gli *standard* relativi alla tutela dei dati personali, l'Accordo prevede, all'articolo 32, forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.

La cooperazione in materia di migrazione (articolo 33) prevede il contrasto della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri cittadini anche attraverso l'eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti. Ue e Corea del Sud collaborano nella lotta contro la criminalità or-

ganizzata e la corruzione (articolo 35) ed il traffico di stupefacenti (articolo 34), concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro sporco (articolo 36) anche attraverso l'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro).

Si segnala, inoltre, l'articolo 44, che istituisce un Comitato misto composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo (secondo le modalità disciplinate all'articolo 45, comma 3).

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli e non pone questioni di rilievo per questa Commissione.

Presenta pertanto una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

C. 5118 Governo ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992, volta alla protezione e alla promozione delle lingue regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tra-

dizioni e il patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata che in quella pubblica.

La Carta consta di un Preambolo e di 23 articoli.

L'articolo 1 contiene importanti definizioni. In particolare, con l'espressione « lingue regionali o minoritarie » si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 9, che contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi in una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese). Inoltre, le Parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua regionale o minoritaria, oppure a non negare per lo stesso motivo la validità, tra le Parti, di atti giuridici; le Parti si impegnano altresì a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue.

Il disegno di legge di ratifica non reca disposizioni di rilievo per questa Commissione.

Presenta pertanto una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Nuovo testo C. 121 Angeli.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore*, osserva che il testo in esame è stato elaborato dalla Commissione prendendo spunto dal testo originario della proposta di legge che prevedeva una riserva pari al 5 per cento dei posti messi a concorso per l'accesso ai corsi universitari degli atenei riservato ai cittadini italiani residenti all'estero, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;

Il testo in esame non prevede più una riserva pari al 5 per cento, ma un incremento non superiore alla medesima soglia percentuale, degli stessi posti.

Preso atto che, come è dato leggere nella relazione illustrativa, secondo le stime del Ministero degli affari esteri, sono circa quattro milioni i connazionali residenti all'estero, che vivono sparsi nei vari continenti, a contatto con popolazioni, realtà socio-politiche e culture molto diverse da quella di origine e, in alcuni casi, in zone a rischio, in territori (come ad esempio l'America latina) in cui si registra una forte emergenza sociale. Vi è una notevole richiesta da parte degli emigranti di poter avere la possibilità di studiare e di ottenere un titolo di studio in Italia, nell'ottica di un recupero delle proprie radici e identità culturali.

L'unico articolo che compone il testo in esame tratta le esigenze suddette in termini di « incremento » dei posti messi a concorso per l'accesso ai corsi universitari riservato ai cittadini italiani residenti all'estero e non più di « riserva », dunque, non ledendo in alcun modo l'altrui interesse all'accesso agli studi.

Ritiene che la misura prevista dal testo in esame sia idonea al raggiungimento del fine, da riscontrarsi nella promozione della diffusione della cultura italiana all'estero.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo RIA (UdCpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame tende a realizzare un duplice obiettivo: realizzare una specifica condizione di tutela per quanti operano nell'ambito del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago; aggiornare le disposizioni fiscali che si applicano al settore dello spettacolo e in particolare nell'esercizio della musica dal vivo.

Il testo originario prevedeva, all'articolo 1, l'estensione di alcune tutele ai lavoratori dello spettacolo che attualmente ne sono sprovvisti ovvero tutti i lavoratori dello spettacolo, artisti e tecnici, che hanno rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari ed il cui impegno lavorativo sia limitato alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo; si tratta delle figure professionali individuate dall'ordinamento dell'ENPALS – l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo – con esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura subordinata e a tempo indeterminato e ai quali, pertanto, già si applica tale regime. Le tutele in questione sono l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3);

all'articolo 2 del testo originario era prevista la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite apposito « foglio d'ingaggio ». L'articolo 3 prevedeva le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibile. L'articolo 4 istituiva il registro dei lavoratori dello spettacolo finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. L'articolo 5 modificava l'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, e integrava alcune disposizioni preesistenti riguardanti l'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo, stabilendo, sul punto, una definizione identificativa.

Il testo unificato ha modificato l'originaria proposta di legge, tenuto conto delle proposte abbinata e dando luogo ad una *reductio ad unum* delle stesse.

Il testo in esame individua all'articolo 1, comma 1, i soggetti cui è rivolta la disciplina dei successivi commi da 2 a 8, prevedendo che « i lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono inseriti, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nei gruppi di categorie di soggetti di cui alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005 ».

Parimenti lo stesso comma 1 individua i soggetti cui sono rivolte le disposizioni dei commi da 9 a 13 del medesimo articolo quali « i soli lavoratori inseriti nei gruppi di categorie di soggetti di cui alla lettera A) del medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 ». È specificato, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 15 si applicano alle figure professionali specifiche in essi indicate e quelle di cui ai commi da 2 a 13 e dei commi 15 e 17 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La disciplina prevista dalla restante parte dell'articolo 1 si occupa di specificare condizioni e modalità di accesso al trattamento dell'indennità di disoccupazione, peraltro istituendo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, recante una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, finanziato con le modalità e le risorse di cui all'articolo 5.

Si prevede l'inserimento tra i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago di coloro i quali hanno un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, purché non godano dell'indennità di chiamata; e l'estensione ai lavoratori individuati dal comma 1 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

Sono previste, inoltre, ulteriori disposizioni con riguardo alle modalità e condizioni del trattamento pensionistico nonché alle garanzie riconosciute nei periodi di gravidanza e puerperio.

L'articolo 2 prevede che i rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, siano formalizzati con un contratto di scrittura privata, denominato « foglio d'ingaggio », del quale si specificano le caratteristiche oggettive e soggettive.

L'articolo 3 individua la categoria dell'agente dell'artista di spettacolo, individuando le caratteristiche dell'attività svolta nonché le connesse incompatibilità.

L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, definendone le funzioni e rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali – da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizza-

zioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago – che specifichi le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del registro medesimo.

L'articolo 5 riguarda gli oneri di copertura finanziaria ed individua le risorse necessarie a coprire i costi derivanti dalla proposta di legge in esame.

Ritenuto che il provvedimento non presenta particolari questioni di competenza della Commissione giustizia propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, Ricorda che nella seduta del 5 aprile 2012 è iniziato l'esame in sede consultiva della precedente formulazione del testo del provvedimento in materia di biodiversità agraria, approvato dalla Commissione XIII.

Non ravvisandosi disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, nella predetta seduta si era proposto di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento. La proposta non è stata peraltro posta in votazione, essendo emersa nel corso dell'esame presso la Commissione di merito l'esigenza di apportare talune modifiche al testo.

La Commissione di merito ha quindi approvato un ulteriore nuovo testo unificato, che costituisce l'oggetto dell'odierno esame in sede consultiva.

Rileva che il provvedimento, come nella precedente formulazione, in attuazione delle convenzioni internazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria (articolo 1). Per la realizzazione delle finalità indicate dall'articolo 1, è confermata l'istituzione di un « sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria » costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria, dalla rete di conservazione e sicurezza, dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali, dai i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone (articolo 2).

Propone pertanto che sia espresso il nulla osta all'ulteriore corso di esame del provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 9 articoli, reca disposizioni volte a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche (articolo 1).

L'articolo 2, comma 1, modificando l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, dispone che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono

anche succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento (mentre il testo vigente prevede la percentuale del 12 per cento).

In base all'articolo 2 della citata legge n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche non conformi alle predette disposizioni è punito con la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni (che prevede « la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni, salvo che il fatto costituisca reato »)

Parimenti, l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame dispone che le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

La produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima sanzione richiamata dall'articolo 1, comma 2 (comma 2).

L'articolo 4, introducendo modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2004, prevede che ai succhi di frutta non potranno più essere aggiunti zuccheri (fatti salvi, a determinate condizioni, i nettari di frutta). Correlativamente, non potrà essere recata sull'etichetta l'indicazione nutrizionale « senza zuccheri aggiunti ».

L'articolo 5 introduce indicazioni obbligatorie per l'etichettatura, con particolare riferimento all'indicazione del luogo di origine o di provenienza, del nome e della percentuale complessiva del frutto naturale contenuto. Si precisa che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il

luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti in questione.

L'articolo 6 istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana.

L'articolo 7 reca disposizioni per la promozione delle bevande analcoliche a base di frutta di origine italiana.

L'articolo 8 reca disposizioni per il potenziamento dei controlli antifrode.

L'articolo 9 reca ulteriori disposizioni sanzionatorie.

Il comma 1 stabilisce che a chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza di cui all'articolo 5 o con il logo nazionale di cui all'articolo 6 contraffatti, si applica l'articolo 517-*quater* del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Il comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui all'articolo 6 in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

Invita pertanto la Commissione a valutare se le sanzioni previste dal testo siano congrue, tenendo conto anche degli standard ai quali devono attenersi le imprese che lavorano in altri Paesi nel settore della coltivazione della frutta destinata alla produzione di bevande analcoliche.

Federico PALOMBA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 maggio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base salvo due emendamenti del relatore (*vedi allegato*) diretti a sostituire l'articolo 1 e sopprimere l'articolo 2.

Manlio CONTENUTO (Pdl), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del relatore 1.1.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.
C. 5117 Governo.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto n. 455.

COMITATO DEI NOVE

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.
Emendamenti C. 2094-A.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
Emendamenti.
C. 749-1556-2325-3248-A.

ALLEGATO

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.**C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.****EMENDAMENTI**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque impedisce, ostacola o rallenta la libera circolazione di mezzi di trasporto di persone o merci su strade ferrate, strade ordinarie o autostrade al fine di creare un grave disagio alla circolazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena di cui al comma 1 si applica anche quando il fatto sia commesso in un aeroporto o in una zona portuale, o nelle

acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la partenza o l'arrivo degli aeromobili o la libera navigazione e l'accesso ai porti.

3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi da più persone usando violenza o minaccia alle persone o violenza sull'ambiente e sulle cose, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

1. 1. Il relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Il relatore.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di Estela Carlotto, Presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo (Svolgimento e conclusione)	50
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti (Deliberazione)	51
ALLEGATO (Programma dell'indagine conoscitiva)	53
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti.	
Audizione della Presidente dell'Associazione dei parlamentari europei per l'Africa (AWEPA), Miet Smet (Svolgimento e conclusione)	51
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Li Gotti, approvata dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Seguito esame e conclusione)	52

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Estela Carlotto, Presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo.
(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Estela CARLOTTO, *Presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Integrano la relazione svolta Horacio PIETRAGALLA, *deputato della Repubblica argentina*, Carlos CHERNIAK, *Ministro plenipotenziario presso l'Ambasciata della*

Repubblica argentina, Jorge ITHURBURU, presidente della Onlus « 24 marzo ».

Intervengono quindi per esporre considerazioni e formulare osservazioni Furio COLOMBO, *presidente*, e i deputati Fabio PORTA (PD), Franco NARDUCCI (PD) e Renato FARINA (PdL).

Furio COLOMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti.

(Deliberazione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 17 maggio 2012, e sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 13.05.

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 maggio 2012.

Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti.

Audizione della Presidente dell'Associazione dei parlamentari europei per l'Africa (AWEPA), Miet Smet.

(Svolgimento e conclusione).

La seduta comincia alle 13.05.

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione, ricordando la collaborazione che da tempo intercorre tra la Camera dei deputati e l'AWEPA.

Miet SMET, *Presidente dell'Associazione dei parlamentari europei per l'Africa (AWEPA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mario BARBI (PD), Simone Andrea CROLLA (PDL), Jean Leonard TOUADI (PD), Renato FARINA (PdL) e Matteo MECACCI (PD).

Miet SMET, *Presidente dell'Associazione dei parlamentari europei per l'Africa (AWEPA)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ringrazia la presidente Smet per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 16.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Li Gotti, approvata dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 novembre 2011.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, nonché il nulla osta delle Commissioni Bilancio e Finanze.

Fa presente che, analogamente a quanto avvenuto per la ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, è stato possibile riprendere il provvedimento a seguito della conclusione dell'esame in sede referente presso le Commissioni I e II del disegno di legge anti-corruzione.

Considera quindi opportuno licenziare in prima lettura per l'Assemblea anche le proposte di legge di ratifica della Convenzione civile sulla corruzione, affinché siano esaminate unitamente alla Convenzione penale, la cui discussione generale è iniziata ieri.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.50.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

L'indagine conoscitiva intende esaminare, alla luce dell'accresciuto ruolo degli organismi parlamentari, i nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del documento finale del recente vertice di Busan (novembre 2011) a cui ha preso parte una delegazione della III Commissione.

In quella sede è stato adottato un Rapporto che pone l'accento sulla necessità che si considerino i Parlamenti, in quanto « voce » dei popoli sulla base del principio della rappresentanza democratica, non come semplici co-attori nelle politiche di sviluppo ma come istituzioni statuali chiave di ogni processo finalizzato allo sviluppo, anche alla luce della titolarità esclusiva della funzione di controllo sull'operato dei governi.

In tale ottica, l'indagine conoscitiva potrà approfondire il ruolo istituzionale dei Parlamenti, sia dei Paesi donatori che dei Paesi in via di sviluppo, nelle diverse fasi dei processi di cooperazione, dalla elaborazione di strategie innovative fino al monitoraggio dei risultati, anche in un ottica di cooperazione interparlamentare.

In particolare, l'indagine potrà verificare lo stato di avanzamento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio e dei cinque principi di Parigi (*ownership, alignment, harmonization, managing for results, mutual accountability*) nonché approfondire i seguenti temi, unitamente alla trasparenza degli aiuti: la necessità per i donatori di mantenere gli impegni assunti e per i riceventi di operare per la piena titolarità nelle politiche di aiuto; la capacità di promuovere sviluppo incentivando le politiche che ad esso concorrono, come la lotta contro la corruzione, l'impegno per l'ambiente ma anche l'accento sulle poli-

tiche per l'istruzione e per l'*empowerment* femminile; la nuova consapevolezza sulle potenzialità del settore privato se opportunamente coinvolto nelle dinamiche di finanziamento per lo sviluppo.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera. L'organizzazione dei lavori sarà affidata al Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, istituito in seno alla Commissione, fermo restando il compito della Commissione plenaria di esaminare le risultanze dell'indagine conoscitiva e di approvare il documento conclusivo.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2012.

Soggetti da audire:

Ministro degli esteri;

Ministro per la cooperazione internazionale ed integrazione;

Rappresentanti dell'ONU e dell'Unione interparlamentare;

Rappresentanti dall'AWPEA (Associazione dei parlamentari europei per l'Africa);

Esponenti della Commissione per l'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC);

Rappresentanti della Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio e delle ONG;

Esperti del settore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	54
--	----

RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	57
7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	57
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	61

SEDE REFERENTE:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (<i>Esame e rinvio</i>)	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della

difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

Il sottosegretario Filippo MILONE, rispondendo alle richieste di chiarimenti formulate nel corso della precedente seduta, precisa, in primo luogo, che le riduzioni degli assetti organizzativi di livello dirigen-

ziale non generale e dell'organico del personale non dirigenziale non sono state operate per autodeterminazione dal Dicastero. Si tratta, invece, di riduzioni percentuali espressamente e direttamente imposte dalle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto legge n. 138 del 2011.

Peraltro, come illustrato nelle relazioni di accompagnamento al provvedimento, l'intervento in esame presenta la medesima natura di altri interventi di rideterminazione in riduzione dei citati assetti organizzativi, già realizzati in passato, anch'essi imposti da analoghe norme di rango primario, rispetto alle quali il Governo non può che ottemperare.

Per completezza di informazione, segnala che nelle Tabelle 2, 3 (con le relative note) e 6 della relazione tecnica risulta, da un lato, che il Dicastero si è limitato a tagliare solo ciò che era imposto e, dall'altro lato, che vi è stata una puntuale, ragionata e motivata distribuzione delle riduzioni fra i diversi settori: Uffici di diretta collaborazione, area tecnico-amministrativa e tecnico-operativa del Ministero, in modo da garantire massima efficienza e funzionalità dell'Amministrazione.

Venendo ad una delle osservazioni formulate dal relatore, circa l'opportunità di inserire nello schema di regolamento anche disposizioni non aventi effetto ordinamentale, osserva come esse – di numero ridotto – trovino adeguata sistemazione nel provvedimento, dal momento che esso, al pari di quelli precedentemente adottati, è emanato secondo l'*iter* procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, di modo che non esistono profili tecnicamente ostativi all'inclusione in esso di disposizioni, per la cui attuazione sarebbe sufficiente un *iter* approvativo meno garantito. Per altro verso, ciò appare confermato anche dal fatto che – trattandosi in ogni caso di novellare sempre lo stesso testo unico recato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 – la distinzione fra disposizioni con effetti direttamente ordinamentali e altre disposizioni, perde pressoché completamente di pratica rilevanza.

Con riferimento, invece, alle norme in materia di rappresentanza militare, evidenzia che gli articoli 873 e 874 del citato Testo unico regolamentare rinviano ad un decreto interministeriale la determinazione, rispettivamente, della composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e della composizione e collocazione dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR). Contestualmente, ai successivi articoli 933 e 934, sono state riprodotte, elevandone così la fonte, anche le tabelle di composizione di COCER e COIR, che erano state già varie volte modificate con i citati decreti interministeriali. Su questo aspetto, è poi intervenuto il parere reso dalla Sezione Atti Normativi del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che, in questa parte, lo schema appesantisca inutilmente l'articolato e che la composizione degli organismi è legittimamente modificabile con semplice decreto interministeriale, senza che emerga alcuna necessità logica di modificare gli articoli 933 e 934, allo scopo di adeguarli al decreto interministeriale intervenuto in materia; infine, che la piena dinamicità del sistema, risulta meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale. A fronte di quanto rappresentato, nell'intendimento di dare piena attuazione alle indicazioni del Consiglio di Stato, il Governo ha già predisposto, concertato e approvato, un nuovo decreto interministeriale, che ridetermina la composizione del COCER e dei COIR tenendo conto delle modifiche *medio tempore* introdotte dall'articolo 8 del decreto legge n. 216 del 2011.

Pertanto, recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, verranno abrogati, prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, gli articoli 933 e 934, ripristinando lo *status quo ante*, rispetto alla compilazione del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, così garantendo la piena dinamicità del sistema, mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale.

Quanto alla richiesta del relatore di fornire chiarimenti sugli effetti concreti della modifica dell'articolo 89 in materia di sa-

nità militare, specifica che essa è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale ma retto, in realtà dal Sottocapo di Stato maggiore della difesa. In sostanza si vuole consentire, sul piano ordinamentale, data la rilevanza delle attribuzioni della sanità militare soprattutto nei contesti operativi, di porre l'organizzazione sanitaria operativa, direttamente alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa.

Con riferimento all'ulteriore rilievo mosso dal relatore, circa i possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI di cui all'articolo 320, comma 10, rileva che si tratta di una rimodulazione dei poteri del vertice di ciascuna Forma armata, a tutela della propria operatività, che non determina nuovi o maggiori oneri, né produce alcun altro tipo di effetti finanziari, dal momento che la formulazione prevede che il titolare dell'alloggio ASI continui a pagare il canone concessorio dovuto ed eventualmente aggiornato e non possa essere contestualmente concessionario di altro alloggio.

Con riferimento, invece, alla richiesta formulata dall'onorevole Di Stanislao, osserva che la riorganizzazione recata dal presente provvedimento non presenta alcun collegamento con il documento conclusivo dei lavori della Commissione di alta consulenza istituita dal precedente Ministro della difesa, che risale ormai al 2010, ma rappresenta esclusivamente l'attuazione imposta di norme recate a livello primario dal decreto legge n. 138 del 2011.

Infine, in tema di compatibilità e coerenza fra provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale, sottolinea che per la struttura organizzativa del Dicastero discendente dall'attuazione del citato decreto legge n. 138 del 2011 non solo non rappresenta alcun ostacolo rispetto all'attuazione della delega attualmente in esame al Senato per la revisione dello strumento militare nazionale, ma è

con essa del tutto coerente. Infatti, i discendenti decreti legislativi ben potranno prevedere tutte le disposizioni, nel rispetto e in attuazione dei principi e criteri direttivi e della normativa vigente, necessarie ad armonizzare i diversi assetti organizzativi del Ministero della difesa rispetto al riformato strumento militare nazionale e ciò tanto meglio quanto tale armonizzazione potrà partire da strutture già riviste e razionalizzate, come risulteranno quelle configurate nel Decreto del Presidente della Repubblica in esame.

Antonio RUGGHIA (PD) prende atto, positivamente, dell'intenzione del Governo di voler espungere le disposizioni sulla composizione dei consigli della rappresentanza militare, dovendosi tale materia più correttamente collocare in decreti interministeriali. Ritiene, infatti, che tale materia sia incongrua rispetto alle finalità del provvedimento in esame, così come appaiono in contraddizione con gli obiettivi dello schema di decreto, nonché con la logica sottesa all'istituto dell'ASI – le disposizioni che consentono al titolare di un alloggio di servizio ASI di mantenere temporaneamente la conduzione dell'alloggio anche qualora dovesse prestare servizio in una sede diversa.

Infine, chiede al Governo di chiarire se la soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e la conseguente riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale sia in grado di rispondere alle sempre più rilevanti e pressanti esigenze di dare impulso alle attività di valorizzazione degli immobili militari.

Augusto DI STANISLAO (IdV) conferma le perplessità già manifestate nell'intervento svolto nella precedente seduta, evidenziando come dallo schema di decreto in esame non emerga con evidenza la volontà di mettere in atto un vero e proprio processo di riordino e di razionalizzazione in grado di produrre benefici effetti sui costi per la difesa. Ribadisce, dunque, che lo studio compiuto dalla Commissione incaricata dal precedente

ministro della difesa, pur essendo legata agli obiettivi politici del precedente ministro, rappresentava comunque uno strumento di valutazione del processo di ottimizzazione delle risorse, mentre non si ha contezza di quali siano le prospettive in cui si muove l'attuale proposta. Ciò non consente di valutare il provvedimento alla luce di un quadro generale di revisione dello strumento militare, che pure si sta delineando nell'esame del disegno di legge attualmente all'esame del Senato. Per tali ragioni reputa difficile che sul provvedimento si raggiunga quella convergenza che pure sarebbe preziosa quando si discute della riorganizzazione di una struttura servente dello Stato di assoluto rilievo, quale appunto la Difesa.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di svolgere i dovuti approfondimenti al fine di fornire nella prossima seduta compiute risposte alle richieste di chiarimenti avanzate nel corso dell'odierno dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

RISOLUZIONI

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.25.

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo rinviata nella seduta del 25 maggio 2012.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 maggio scorso, il rappresentante del Governo aveva proposto talune riformulazioni sul testo di entrambe le risoluzioni in discussione.

Francesco BOSI (UdCpTP) alla luce delle proposte di riformulazione avanzate dal rappresentante del Governo, si riserva di far pervenire ai colleghi un nuovo testo dell'atto di indirizzo, su cui auspica si possa trovare piena convergenza tra le diverse prospettive, che a suo avviso sono ispirate al medesimo spirito costruttivo di favorire il rilancio dell'Istituto geografico militare.

Antonio RUGGHIA (PD) esprime apprezzamento per l'iniziativa annunciata dall'onorevole Bosi, in quanto reputa utile compiere ogni sforzo per giungere all'approvazione di un testo unificato delle due risoluzioni su cui vi si la più ampia convergenza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 18 aprile 2012.

Antonio RUGGHIA (PD) esprime apprezzamento per l'attenzione manifestata dal Governo per dare seguito alle problematiche sollevate con la risoluzione a sua firma, che aveva condotto nella seduta dello scorso 18 aprile ad una proposta di

riformulazione dell'impegno. Ritiene al riguardo molto importante che nella suddetta riformulazione si sia esplicitata la necessità di determinare il prezzo anche in base al canone di conduzione ed alla aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, qualora più favorevole per l'acquirente.

Tuttavia, permangono alcune riserve, dal momento che il testo dell'impegno dell'atto di indirizzo come riformulato non conterrebbe alcun riferimento alla facoltà di rateizzazione del canone, analogamente a quanto invece viene riconosciuto al conduttore. Peraltro, anche alla luce del tempo intercorso, ritiene che il Governo debba adempiere all'impegno in tempi compatibili con il decorso del termine entro cui esercitare la facoltà di acquisto dell'usufrutto di cui all'articolo 404, comma 4 ed in questo senso, non appare congruo il fatto che la parte dispositiva della risoluzione inizi con la formula « a valutare l'opportunità di ».

Marcello DE ANGELIS (PdL) si associa alle considerazioni dell'onorevole Ruggia. Al riguardo, ricorda che la disciplina regolamentare di questo istituto era stata costruita proprio al fine di agevolare l'acquisto dell'usufrutto da parte dei conduttori e che appare quindi opportuno estenderne le facoltà di rateizzazione anche al coniuge. Ad un più attento esame, non sembrano infatti esservi quelle possibilità di abuso che egli stesso aveva paventato nel suo intervento nel corso della precedente seduta.

Il sottosegretario Filippo MILONE, alla luce delle indicazioni e delle posizioni espresse nel corso del dibattito, propone un'ulteriore riformulazione della parte dispositiva della risoluzione in esame del seguente tenore: « ad assumere iniziative legislative al fine di prevedere, in caso di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui all'articolo 404, comma 4, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione ed alla aspettativa di

vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui al primo periodo del citato articolo 404, comma 4, qualora più favorevole per l'acquirente ».

Antonio RUGGHIA (PD) accetta la riformulazione, ringraziando il rappresentante dell'Esecutivo per la disponibilità dimostrata a dare positiva soluzione alla problematica affrontata dalla risoluzione a sua firma.

Marco BELTRANDI (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione n. 7-00826 Ruggia, nel testo ulteriormente riformulato, che assume il numero 8-00177 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.35.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

C. 4994 Villecco Calipari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Augusto DI STANISLAO (IdV), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, composta da quattro articoli, in cui si prevede il conferimento di una promozione a titolo onorifico ai militari – in posizione di riserva o in congedo assoluto

– profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano, in seguito al Trattato di pace del 1947.

Tale proposta prende le mosse dalle note vicende storiche che hanno riguardato il confine orientale italiano nell'immediato dopoguerra quando, in base al Trattato di pace del 1947, è stato retrocesso in direzione occidentale, in favore della Jugoslavia, che aveva subito l'aggressione nazifascista e figurava in quel momento tra i vincitori, grazie anche all'appoggio sovietico e al movimento di resistenza guidato da Tito. Ricorda, in particolare, che l'articolo 19 del Trattato di pace stabiliva per i cittadini italiani che al 10 giugno 1940 erano domiciliati nei territori passati alla Jugoslavia (ossia l'Istria, Fiume, Zara e parte del Friuli) l'obbligo di optare, entro un anno, tra la cittadinanza jugoslava e quella italiana, con l'ulteriore l'obbligo, nel secondo caso, di trasferirsi in Italia. In quegli anni circa 300/350 mila italiani lasciarono i territori passati sotto sovranità jugoslava. Nella relazione illustrativa opportunamente si menziona la vicenda di questi profughi che abbandonarono beni ed affetti pur di continuare a dirsi italiani e sfuggire a drammatiche persecuzioni.

La disciplina in esame intende quindi riconoscere, analogamente a quanto già disposto per altre categorie di soggetti interessati da eventi tragici (legati alla partecipazione dell'Italia ai due conflitti mondiali ma anche ad altre vicende) una promozione a titolo onorifico ai militari di ogni ordine e grado che a seguito dell'applicazione del Trattato di pace siano da considerare profughi.

Passando all'illustrazione analitica del testo ricorda che l'articolo 1 – ai fini dell'individuazione della platea dei soggetti interessati – si riferisce a coloro che abbiano già usufruito dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 recante talune norme in favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati. Nel medesimo articolo viene altresì precisato che la promozione al grado superiore è concessa anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo

di appartenenza (comma 1) mentre ne sono esclusi i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 2 sono altresì esclusi dal beneficio coloro che *a*) abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico; *b*) abbiano riportato nel corso del servizio la qualifica di « inferiore alla media » o « insufficiente », ovvero giudizi di inidoneità all'avanzamento; *c*) siano stati condannati con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi.

L'articolo 3 definisce la data di decorrenza della promozione (fissandola al giorno di collocamento nella riserva o di congedo assoluto, ovvero ad altra data successiva « dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata »). Al comma 2, in ordine agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, si dispone che il passaggio di grado abbia esclusivamente valore onorifico e non produca effetti sul trattamento di quiescenza né alcun altro effetto economico.

Infine, quanto al procedimento di emanazione del provvedimento di promozione, l'articolo 4 dispone che il beneficio è accordato con decreto del Ministro della difesa, su domanda dei soggetti interessati, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ed a seguito del positivo espletamento delle procedure previste dal codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione.

Ritiene preliminarmente opportuno, concentrare l'attenzione sulla precisa definizione della platea dei soggetti interessati. Al riguardo, osserva che, pur presupponendo che vi sia un numero esiguo di superstiti, occorra comunque verificare se sia corretto – per realizzare gli obiettivi della legge in esame – riferirsi solo a coloro che « hanno usufruito dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 », come testualmente recita il comma 1 dell'articolo 1. Tale legge, infatti, reca una serie di agevolazioni, economiche e previdenziali, a favore dei « profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate » (nonché per ex combattenti,

partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra). Tuttavia, la citata legge del 1970 (ora abrogata) indica esplicitamente come destinatari esclusivamente i dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici e, secondo quanto precisato in sede giurisprudenziale, costituisce una disciplina non applicabile in via analogica in quanto avente carattere eccezionale (Cassazione Civile, Sez. Lav., sent. n. 5550 del 30 ottobre 1984).

In secondo luogo, segnala che la disciplina in esame appare riguardare solo coloro che – pur essendo militari – non abbiano già usufruito di alcuna promozione a titolo onorifico ed in particolare di quella disposta, in via generale, dalla legge n. 325 del 1990. La normativa da ultimo citata si riferisce ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

Si sofferma, inoltre sull'opportunità di intervenire, per assicurare maggiore chiarezza alle norme, sulla formulazione della disposizione che riguarda la decorrenza della promozione e di quella che prevede la concessione della medesima promozione con decreto ministeriale, dal momento che l'articolo 1070 del codice dell'ordinamento militare prevede invece il decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti. Solo per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.

Evidenza, infine, che dalla norma in esame non dovrebbero derivare oneri, trattandosi di promozioni puramente onorifiche. Al riguardo, infatti, l'articolo 4, oltre a richiamare le procedure per il giudizio di avanzamento già contemplate dal citato codice, precisa altresì che le medesime avranno luogo senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, lasciando, quindi, intendere che le procedure di valutazione saranno svolte dalle ordinarie Commissioni di valutazione di cui agli articoli 1030 e seguenti del Codice, senza necessità di prevederne nuovi organismi o configurare oneri aggiuntivi per l'espletamento delle operazioni tecnico-amministrative richieste dal conferimento della promozione a titolo onorifico.

Conclusivamente, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la proposta rappresenta un riconoscimento morale per cittadini italiani duramente colpiti dalle dolorose vicende non solo legate alla seconda guerra mondiale, ma anche al turbolento periodo post-bellico che ha interessato il nostro confine orientale. Su questo appare esservi un'unanime condivisione, peraltro testimoniata dalla circostanza che il progetto di legge è sottoscritto da deputati di diversi gruppi parlamentari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa in oggetto, che assume una forte valenza morale, a favore di una parte della popolazione italiana che ha subito violenze, purtroppo per mano delle potenze che pure hanno combattuto la guerra per affermare i valori di libertà e democrazia. Si tratta di vicende che, nella loro tragicità, hanno colpito in modo simile anche altre popolazioni, quali quella polacca, finlandese e ungherese, su cui si sono abbattute politiche di vera e propria pulizia etnica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione,

premesso che:

al fine di dare realizzazione al programma pluriennale di cui all'articolo 297 del codice dell'ordinamento militare, il Ministro della difesa sta provvedendo all'alienazione della proprietà di alloggi non più ritenuti utili alle esigenze dell'amministrazione;

ai conduttori degli alloggi da alienare con età superiore a 65 anni e a quelli con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello fissato annualmente con il decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare è offerta la possibilità di decidere per l'acquisto del semplice diritto di usufrutto;

le lettere inviate ad alcuni conduttori prevedono entro 60 giorni la decisione, da parte gli stessi conduttori, di esercitare l'opzione all'usufrutto;

l'articolo 404 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, norma che detta i criteri di vendita degli alloggi, prevede, in caso di diritto di acquisto dell'usufrutto da parte del coniuge o di altro membro del nucleo familiare, solamente la casistica dell'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento;

infatti, l'articolo sopracitato testualmente recita: «in caso di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui

al presente comma il prezzo sarà determinato e corrisposto ai sensi di legge»;

impegni assunti in sede ministeriale da rappresentanti del Governo prevedevano, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, che il conduttore che si trovasse nelle condizioni sopraindicate, avrebbe potuto esentare il diritto all'acquisto dell'usufrutto in solido per sé e per il coniuge convivente;

è necessario evitare ai conduttori che esercitano l'opzione di acquisto dell'usufrutto, di trovarsi nella spiacevole situazione, nell'eventualità di un loro decesso, di non poter dare continuità nell'esercizio dello stesso diritto e alle stesse condizioni a favore del coniuge superstite,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative al fine di prevedere, in caso di esercizio dell'acquisto di usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui all'articolo 404, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione ed alla aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui al primo periodo del citato articolo 404, comma 4, qualora più favorevole per l'acquirente.

(8-00177) «Ruggia, Vilecco Calipari, Laganà Fortugno, Gianni Farina, Vico».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	62
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Emendamenti C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	63
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Emendamenti C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	65
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvata dal Senato, e abb. (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	67
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb.
(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17,*

comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel sottolineare come il Governo ritenga importante il provvedimento in esame, evidenzia come lo stesso sia delicato in quanto le cambiali finanziarie incidono sensibilmente sulle modalità di pagamento tra privati e indirettamente sulla sostenibilità dei debiti privati. In proposito, fa

presente che mentre la Ragioneria generale dello Stato rileva l'opportunità di una relazione tecnica, il Dipartimento delle finanze annette effetti finanziari non rilevanti alla proposta in esame. Sull'opportunità quindi di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica si rimette alla decisione della Commissione.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, ritiene che non possa prescindere dall'acquisizione di una relazione tecnica. Propone, pertanto, di richiedere al Governo che essa sia trasmessa entro un termine di 15 giorni.

La Commissione delibera di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione di una relazione tecnica, da trasmettere entro il termine di 15 giorni.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Emendamenti C. 4517 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 27.200.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in esame, nelle sedute del 18 e del 20 ottobre 2011 e che, nell'occasione, è stato formulato un parere favorevole, subordinatamente all'accoglimento di una modifica dell'articolo 27 volta ad allineare la copertura finanziaria alla presumibile

entrata in vigore della legge; in data 23 maggio 2012 la Commissione di merito, che esamina il disegno di legge in sede legislativa, ha approvato in linea di principio l'emendamento 27.200, che riformula l'articolo 27 recante la copertura finanziaria del provvedimento. L'emendamento è stato quindi trasmesso alla Commissione per l'acquisizione del prescritto parere. Ricorda che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica e che, in data 25 maggio 2012, è stata trasmessa una nuova relazione tecnica contenente un aggiornamento della quantificazione degli oneri recati dall'articolo 20, relativo alla deduzione ai fini IRPEF delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Arcidiocesi ortodossa e degli enti da essa controllati. Passa quindi all'esame, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012, dei profili di carattere finanziario dell'emendamento 27.200, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito. Rileva che con l'emendamento 27.200, l'articolo 27, recante la quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 20 e la relativa copertura finanziaria, viene riformulato nel senso che viene modificata la decorrenza dell'onere, tenuto conto che l'entrata in vigore del provvedimento non potrà essere anteriore al periodo d'imposta 2012. Evidenzia come la relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012 aggiorni la quantificazione sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica originale; ricorda che il calcolo dell'onere si basa sulle medesime ipotesi e sul medesimo procedimento utilizzati nella valutazione degli effetti finanziari indicata nella relazione tecnica originaria, con la sola modifica, quindi, del dato di partenza, ossia la misura delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 invece che quella relativa alle erogazioni del 2008. In particolare, osserva come la nuova quantificazione consideri un minor numero di soggetti; ciò in quanto i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose risultano

109.000 nel periodo d'imposta 2009 e 122.000 nel periodo d'imposta 2008; rileva che l'ammontare medio dell'erogazione indicata nelle dichiarazioni si riduce a 261 euro, secondo la nuova relazione tecnica, da 263 euro, quantificati nella relazione tecnica originale; sottolinea che risultano confermati gli altri parametri utilizzati, ed in particolare: la percentuale dei fedeli della confessione religiosa in oggetto, la maggiore propensione alle erogazioni liberali sulla base dell'agevolazione fiscale in esame, propensione che porterebbe le erogazioni dallo 0,25 per cento all'1 per cento del totale, l'aliquota marginale IRPEF, valutata in misura pari al 35 per cento; rileva infine che la misura dell'acconto IRPEF utilizzata ai fini della determinazione degli effetti nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento viene ridotta dal 75 al 70 per cento. Evidenzia che quest'ultimo dato non viene esplicitamente indicato dalla relazione tecnica, ma si ricava dalla stima di cassa esposta dalla medesima relazione tecnica. Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli effetti finanziari indicati nell'emendamento 27.200 in esame risultano coerenti con la stima contenuta nella relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012. Ciò premesso, rileva che l'onere indicato dal nuovo testo dell'articolo 27 risulta ridotto rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica originaria. Tale riduzione è collegata al periodo d'imposta al quale sono riferite le rilevazioni poste alla base della nuova stima: ricorda, infatti, che nel 2009 si è verificata, rispetto al 2008, una contrazione delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti religiosi. In proposito, pur considerando l'esiguità dell'onere, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine al grado di prudenzialità della nuova stima, tenuto conto che tale effetto finanziario potrebbe risultare più contenuto a causa di una transitoria riduzione dei redditi disponibili, in ragione della crisi economica e finanziaria, mentre l'onere in esame ha carattere permanente. Osserva, inoltre,

che nella nuova formulazione dell'articolo 27, come risultante dall'approvazione dell'emendamento in esame, non viene riproposto il comma 2. Quest'ultimo prevedeva il monitoraggio degli effetti finanziari e la conseguente clausola di salvaguardia, diretta a garantire la copertura degli eventuali scostamenti tra previsioni e andamenti effettivi. Pur tenendo conto dei tempi ultrannuali necessari per la verifica dell'entità dei benefici fiscali fruiti dai contribuenti, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine alla soppressione della predetta clausola di salvaguardia. Osserva infine che, nella nuova quantificazione riportata dalla relazione tecnica trasmessa il 25 maggio 2012, è stata utilizzata – ai fini della stima degli effetti di cassa per il primo anno – una misura dell'acconto pari al 70 per cento dell'onere di competenza. In proposito, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo, tenuto conto che alla base della stima contenuta nella precedente relazione tecnica era stata utilizzata una misura dell'acconto pari al 75 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la nuova quantificazione è di importo inferiore a quella prevista dal precedente testo per il quale era già stato previsto l'impegno delle necessarie risorse.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario non sopprimere la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 27.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 27.200, approvato in linea di principio dalla 1° Commissione, riferito al disegno di legge

C. 4517 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

valutata la nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo, che aggiorna le stime degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, tenendo conto dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010;

rilevata la necessità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di ripristinare la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 27, comma 2, del provvedimento, in modo da garantire la copertura finanziaria del provvedimento in presenza di eventuali scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 27,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sostituire le parole: i commi 1 e 2 con le seguenti il comma 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Emendamenti C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 33.200.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, nelle sedute del 18 e del 20 ottobre 2011. Nell'occasione è stato formulato un parere favorevole, subordinatamente all'accoglimento di una modifica dell'articolo 33 volta ad allineare la copertura finanziaria alla presumibile entrata in vigore della legge. In data 23 maggio 2012 la Commissione di merito, che esamina il disegno di legge in sede legislativa, ha approvato in linea di principio l'emendamento 33.200, che riformula l'articolo 33 recante la copertura finanziaria del provvedimento. Ricorda che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Fa presente che, in data 25 maggio 2012, è stata trasmessa una nuova relazione tecnica contenente un aggiornamento della quantificazione degli oneri recati dall'articolo 24. Passa quindi all'esame, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012, dei profili di carattere finanziario dell'emendamento 33.200, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito e osserva che, con tale emendamento, l'articolo 33, recante la quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 24 e la relativa copertura finanziaria, viene riformulato come segue: viene modificata la decorrenza dell'onere, tenuto conto che l'entrata in vigore del provvedimento non potrà essere anteriore al periodo d'imposta 2012; viene ridotta la perdita di gettito ascritta all'articolo 24. In particolare, osserva che gli oneri sono valutati in misura pari a 10.000 euro nel 2013 e 4.000 euro a decorrere dal 2014, mentre il testo precedente prevedeva il medesimo onere per il primo anno e un onere pari a 5.000 euro a decorrere dal secondo anno; viene soppresso il comma 2, che prevedeva il monitoraggio dell'andamento degli effetti finanziari e la copertura finanziaria degli eventuali maggiori oneri rispetto alle previsioni. Sottolinea come la relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012 aggiorni la quantificazione sulla base dei dati rela-

tivi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica originale. Osserva che il calcolo dell'onere si basa sulle medesime ipotesi e sul medesimo procedimento utilizzati nella valutazione degli effetti finanziari indicata nella relazione tecnica originaria, con la sola modifica, quindi, del dato di partenza: ossia la misura delle erogazioni liberali effettuate nel 2009, invece che quella relativa alle erogazioni del 2008. In particolare, osserva che la nuova quantificazione considera un minor numero di soggetti; ciò in quanto i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose risultano 109.000 nel periodo d'imposta 2009 e 122.000 nel periodo d'imposta 2008; l'ammontare medio dell'erogazione indicata nelle dichiarazioni si riduce a 261 euro da 263 euro; risultano confermati gli altri parametri utilizzati, ed in particolare: la percentuale dei fedeli della confessione religiosa in oggetto; la maggiore propensione alle erogazioni liberali sulla base dell'agevolazione fiscale in esame; l'aliquota marginale IRPEF, valutata in misura pari al 35 per cento; la misura dell'acconto IRPEF utilizzata ai fini della determinazione degli effetti nel primo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento viene portata dal 100 per cento al 150 per cento. Rileva che quest'ultimo dato non viene esplicitamente indicato dalla relazione tecnica, ma si ricava dalla stima di cassa esposta dalla medesima relazione tecnica. In merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che gli effetti finanziari indicati nell'emendamento 33.200 in esame risultano coerenti con la stima contenuta nella relazione tecnica trasmessa in data 25 maggio 2012. Ciò premesso, rileva che l'onere indicato dal nuovo testo dell'articolo 33 risulta ridotto rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica originaria. Tale riduzione è collegata al periodo d'imposta al quale sono riferite le rilevazioni poste alla base della nuova stima: ricorda infatti che nel 2009 si è verificata, rispetto al 2008, una contrazione delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti religiosi. In proposito, pur considerando l'esiguità del-

l'onere, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine al grado di prudenzialità della nuova stima, tenuto conto che tale effetto finanziario potrebbe risultare più contenuto a causa di una transitoria riduzione dei redditi disponibili, in ragione della crisi economica e finanziaria, mentre l'onere in esame ha carattere permanente. Osserva, inoltre, che nella nuova formulazione dell'articolo 33, come risultante dall'approvazione dell'emendamento in esame, non viene riproposto il comma 2. Quest'ultimo prevedeva il monitoraggio degli effetti finanziari e la conseguente clausola di salvaguardia, diretta a garantire la copertura degli eventuali scostamenti tra previsioni e andamenti effettivi. Pur tenendo conto dei tempi ultrannuali necessari per la verifica dell'entità dei benefici fiscali fruiti dai contribuenti, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine alla soppressione della predetta clausola di salvaguardia. Osserva infine che, nella nuova quantificazione riportata dalla relazione tecnica trasmessa il 25 maggio 2012, è stata utilizzata – ai fini della stima degli effetti di cassa per il primo anno – una misura dell'acconto pari al 150 per cento dell'onere di competenza. In proposito considera opportuno acquisire un chiarimento dal Governo, tenuto conto che alla base della stima contenuta nella precedente relazione tecnica era stata utilizzata una misura dell'acconto pari al 100 per cento. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la nuova quantificazione è di importo inferiore a quella prevista dal precedente testo per il quale era già stato previsto l'impegno delle necessarie risorse.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene necessario non sopprimere la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 33.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'emendamento 33.200, approvato in linea di principio dalla 1^o Commissione, al disegno di legge C. 4518 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

valutata la nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo, che aggiorna le stime degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, tenendo conto dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010;

rilevata la necessità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di ripristinare la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 33, comma 2, del provvedimento, in modo da garantire la copertura finanziaria del provvedimento in presenza di eventuali scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 33,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sostituire le parole: i commi 1 e 2 con le seguenti il comma 1 ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvata dal Senato, e abb.

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti relativi al provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento, che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, non ha osservazioni da formulare, rilevando che la relazione illustrativa alla proposta di legge presentata al Senato evidenzia come la legislazione italiana sia conforme al contenuto della Convenzione e che il Governo ha assicurato che l'articolo 5 della Convenzione stessa, relativo alla responsabilità dello Stato per il risarcimento dei danni derivanti da atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali non determina nuovi oneri per la finanza pubblica. Propone, quindi, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e

delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, osservando che esso è corredato di una relazione tecnica, che conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene ai profili finanziari, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che l'ampliamento dei compiti delle autorità di vigilanza nazionali previsto dal testo non determini un impatto di carattere amministrativo suscettibile di riflettersi sugli equilibri finanziari degli enti in questione. Segnala, in particolare, le norme in base alle quali le autorità italiane, che non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, dovranno tenere conto della convergenza e delle prassi di vigi-

lanza in ambito europeo. Sul punto, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che l'ampliamento dei compiti delle autorità di vigilanza previsto dallo schema in esame, non determina un impatto amministrativo tale da riflettersi sugli equilibri finanziari delle medesime autorità. Per quanto riguarda l'ISVAP, nell'evidenziare che la sua attività non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, ricorda che le spese di funzionamento dell'ISVAP, ivi comprese quelle relative alla struttura e al personale, sono integralmente finanziate dal contributo annuale di vigilanza a cui sono tenute le imprese di assicurazione, ai sensi dell'articolo 335 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. C. 5118 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 69

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 74

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 16.

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

C. 5118 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5118 ed abbinate, recante ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Sottolinea preliminarmente la rilevanza del provvedimento, che consentirà sia di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, sia di salvaguardare il patrimonio culturale e linguistico nazionale, evidenziando in particolare come la ratifica della Carta sia particolarmente attesa nella regione di sua provenienza, il Friuli Venezia Giulia, nella quale coesistono, accanto all'italiano, almeno tre idiomi locali.

Segnala, quindi, come la Carta di cui si dispone la ratifica sia entrata in vigore a livello internazionale il 1° marzo 1998 e sia attualmente in vigore in 25 Paesi del Consiglio d'Europa che l'hanno già ratificata; l'Italia l'ha sottoscritta il 27 giugno 2000.

Per quanto riguarda il contenuto della Carta, essa intende proteggere e promuovere le lingue regionali e minoritarie storicamente radicate, al fine di mantenere e sviluppare le tradizioni e il patrimonio culturale dell'Europa ed assicurare il ri-

spetto del diritto ad utilizzare una lingua regionale o minoritaria, sia nella vita privata sia in quella pubblica.

In linea generale, la Carta contiene anzitutto obiettivi e principi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio: è anzitutto sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.

Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali.

I Paesi che ratificheranno la Carta si impegnano all'applicazione di un numero ben preciso di misure, tra cui alcune considerate irrinunciabili, e dovranno all'atto della ratifica enunciare esattamente a quali lingue intendono applicare quelle misure.

Passando all'esame in dettaglio della Carta, essa consta di un Preambolo e di 23 articoli.

Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (1950); l'esercizio di tale diritto rappresenta inoltre un contributo importante per la costruzione di un'Europa democratica, che non potrà che riconoscere e rispettare la diversità culturale testimoniata in modo rilevante proprio dalla sopravvivenza delle lingue regionali o minoritarie.

L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della

Carta: con l'espressione « lingue regionali o minoritarie » si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati, mentre con l'espressione « territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata » si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo prevede anche il caso di « lingue sprovviste di territorio », minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.

Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli da 8 a 13 della Carta.

In base all'articolo 3, paragrafo 2, ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.

Gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze.

Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui

diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).

La Parte II, costituita del solo articolo 7, concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione della Carta.

Al riguardo la lettera *a)* del paragrafo 1 riconosce delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale, mentre la lettera *b)* assicura che le divisioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue. La lettera *c)* prevede l'incoraggiamento all'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie, sia nella vita pubblica sia nei rapporti privati, mentre la lettera *f)* prevede l'apprestamento di mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli.

La lettera *h)* contempla la promozione l'impulso a compiere ricerche sulle lingue regionali o minoritarie in ambito accademico, mentre la lettera *i)* prevede anche scambi transnazionali per quelle lingue usate in forma identica o simile in due o più Stati.

Ai sensi del paragrafo 2, le Parti si impegnano ad eliminare qualsiasi restrizione volta a scoraggiare il mantenimento e lo sviluppo di una lingua minoritaria o regionale: è viceversa consentita l'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie.

Il paragrafo 3 stabilisce l'obiettivo della reciproca comprensione fra tutti i gruppi linguistici di un Paese, a cominciare dalla scuola fino a giungere ai media: a tal fine il paragrafo 4 stabilisce che le autorità pubbliche dovranno tener conto delle aspirazioni e dei suggerimenti espressi dai gruppi linguistici minoritari, che potranno dar luogo a propri organismi consultivi.

Il paragrafo 5 riguarda le lingue sprovviste di territorio (ad esempio la lingua dei Rom), per le quali determineranno in modo flessibile le misure applicabili, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano tali lingue.

La Parte III è costituita dagli articoli da 8 a 14, e concerne le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie.

Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)* le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino.

Per quanto concerne le università (paragrafo 1, lettera *e)*, anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico. Altri impegni essenziali riguardano la necessità di provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione, nonché la formazione iniziale e permanente degli insegnanti (paragrafo 1, lettere *g)* e *h)*.

L'articolo 9, paragrafo 1, impegna le Parti circa agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi in una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese).

Inoltre, ai sensi del paragrafo 2, le Parti si impegnano a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto di essere formulati in una lingua

regionale o minoritaria, oppure a non negare per lo stesso motivo la validità, tra le Parti, di atti giuridici.

Il paragrafo 3 vincola le Parti a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue.

L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie.

Il paragrafo 1 prevede che nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato le Parti si impegnino a utilizzare, in forma generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, tali lingue, ovvero ad assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte (ed eventualmente ricevere risposta) in tali lingue; completano gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie (sia da parte delle Amministrazioni decentrate che dei cittadini) e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale.

Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 analoghi impegni concernono le amministrazioni regionali e locali e i servizi pubblici forniti localmente, con l'aggiunta della possibilità dell'utilizzazione della lingua locale, accanto a quella ufficiale, nei dibattiti delle assemblee regionali e locali e nella toponomastica. Strumentale al raggiungimento di tali scopi è l'impegno, contenuto nel paragrafo 4, all'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti, nonché all'assunzione o alla formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente.

Il paragrafo 5 prevede l'uso o dell'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare, o a incoraggiare la creazione, di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; analogo impegno concerne la

creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue. Le Parti potranno anche estendere le eventuali provvidenze esistenti a favore delle produzioni audiovisive nazionali a quelle nelle lingue regionali o minoritarie, e dovranno assicurare, ai sensi del paragrafo 3, adeguata rappresentanza degli interessi dei locutori di una lingua regionale o minoritaria nelle Autorità per la libertà e il pluralismo nell'informazione eventualmente esistenti nel Paese.

In base al paragrafo 2 le Parti si impegnano inoltre a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria, come anche la libertà della stampa estera che utilizzi una tale lingua di entrare e circolare liberamente: sono naturalmente salvaguardati i diritti d'intervento delle Autorità nazionali per motivi di sicurezza e tutela dell'ordine in senso lato.

Sulla base dell'articolo 12, paragrafo 1, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie; le Parti inoltre devono assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie, servendosi di personale adeguatamente preparato.

Ai sensi del paragrafo 3 la politica culturale all'estero di ciascuna delle Parti dovrebbe parimenti fare spazio alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.

Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'articolo 13, paragrafo 1, riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o

limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione.

In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 2, lettera *a*), la quale impegna le Parti, nei limiti della competenza delle autorità pubbliche, a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, compatibilmente con gli usi commerciali, di usare le lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (ad esempio assegni) o di altri documenti finanziari, vigilando inoltre in merito.

Analogo impegno riguarda i settori economici e sociali dipendenti direttamente dal controllo pubblico, le infrastrutture sociali (ad esempio ospedali e case di riposo), le istruzioni di sicurezza e le informazioni concernenti i diritti dei consumatori.

L'articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente. Inoltre, nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie, le Parti dovranno promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.

La Parte IV si compone degli articoli da 15 a 17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta.

Al fine di esaminare tali rapporti, gli articoli 16 e 17 costituiscono e regolano un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna Parte scelto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa all'interno di una lista di persone moralmente

affidabili e di elevata competenza nel settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata. Organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da detto Stato in virtù della Parte III della Carta, e il Comitato consulterà la Parte interessata. Sulla base dei rapporti e delle informazioni ricevute, il Comitato di esperti preparerà un rapporto contenente proposte al Comitato dei Ministri in vista di eventuali osservazioni di quest'ultimo ad una o più Parti.

Dal canto suo, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa presenterà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta.

La Parte V, costituita dagli articoli da 18 a 23, reca le clausole finali della Carta.

Ai sensi dell'articolo 18 la Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, mentre l'articolo 19 stabilisce che la sua entrata in vigore è subordinata al deposito delle ratifiche di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa.

In base all'articolo 20, dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.

L'articolo 21 consente a ciascuna Parte di formulare riserve al momento dell'adesione, mentre l'articolo 22 consente a ciascuna Parte di denunciare, in qualsiasi momento, la Carta, inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

L'articolo 23 disciplina le funzioni del Segretario Generale del Consiglio d'Europa ai fini delle necessarie notifiche alle Parti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 5118, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la III Commissione, esso reca, agli articoli 1 e 2, le usuali clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Carta ratificata.

L'articolo 3, modificato durante l'esame in sede referente, definisce, rinviando all'Allegato A, l'elenco delle disposizioni della Carta che l'Italia intende applicare e le lingue regionali o minoritarie cui esse si applicano. Tali lingue sono individuate dal predetto Allegato nelle lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, e croate, Rom e Sinti, nonché di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

L'articolo 4, riguardante la programmazione radiotelevisiva, prevede, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, che nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo siano introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Poiché il provvedimento non presenta disposizioni recanti aspetti problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 maggio 2012 — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 16.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Atto n. 478.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 maggio il relatore, Verini, ha illustrato il provvedimento.

Informa, altresì, che la Commissione Bilancio, nella seduta odierna, ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto legislativo, per gli aspetti di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 16.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	75
INTERROGAZIONI:	
5-06477 Iannuzzi: Sull'autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli in concessione alla Società Autostrade Meridionali (SAM)	76
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	80
5-05964 Capodicasa: Sui finanziamenti comunitari per la realizzazione dell'autostrada Siracusa-Castelvetrano	76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	82
5-05939 Burtone: Sul viadotto della SS 407 Basentana nei pressi di Calciano direzione Metaponto (Matera)	76
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	83
RISOLUZIONI:	
7-00857 Mariani: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (Discussione e conclusione – Approvazione)	77
7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP) (Seguito della discussione e rinvio)	78
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». Testo base C. 4913 Nicco (Seguito dell'esame e rinvio)	79
AVVERTENZA	79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Massimo Vari.

La seduta comincia alle 14.30.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che non sono pervenute interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture da parte dei diversi gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Massimo Vari.

La seduta comincia alle 14.35.

5-06477 Iannuzzi: Sull'autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli in concessione alla Società Autostrade Meridionali (SAM).

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la cortese risposta fornita, ricorda che alcuni degli interventi oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo sono stati avviati ormai 10 anni fa. Sotto questo profilo, non può che destare grande preoccupazione non solo il fatto che essi non siano stati ancora completati, ma anche il fatto che nella risposta del Governo non sia contenuto un preciso impegno a superare gli inaccettabili ritardi fin qui accumulati ed a completare le opere in tempi brevi e chiaramente definiti.

Richiama per questo il Governo ad un più deciso intervento presso l'ANAS, affinché si passi dalla logica della elencazione degli ostacoli che si frappongono al completamento dei lavori a quella della loro rimozione effettiva in tempi certi e predeterminati (a partire dalla immediata rimozione del limite dei 60 chilometri orari nei tratti già completati), anche per scongiurare il rischio di una inaccettabile, ulteriore lievitazione dei costi delle opere.

5-05964 Capodicasa: Sui finanziamenti comunitari per la realizzazione dell'autostrada Siracusa-Castelvetrano.

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario Salvino BURTONE (PD), cofirmatario dell'interrogazione, esprime il proprio rammarico per il fatto che la risposta del Governo si limita a ricostruire la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, senza contenere, invece, come sarebbe stato opportuno, alcun impegno diretto del Governo in ordine al reperimento delle risorse finanziarie indi-

spensabili per la realizzazione dell'opera in questione.

Pur riconoscendo, inoltre, che le maggiori colpe ricadono sull'attuale governo regionale siciliano che, anche in questo caso, ha dato una scandalosa dimostrazione della propria inadeguatezza ed incapacità a spendere le ingenti risorse messe a disposizione dell'Unione europea, formula tuttavia l'auspicio di un più deciso impegno del Governo nazionale affinché sia scongiurato il rischio di un blocco dei lavori e garantito il completamento dell'opera.

5-05939 Burtone: Sul viadotto della SS 407 Basentana nei pressi di Calciano direzione Metaponto (Matera).

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ricorda brevemente la gravità dell'alluvione che nel 2011 ha colpito la regione Basilicata e i gravi danni da essa provocati alla ss 407 Basentana, che rappresenta un'arteria fondamentale per la viabilità della Basilicata e per i suoi collegamenti con le altre regioni meridionali.

Nell'esprimere, per questo, il proprio apprezzamento per le notizie fornite dal rappresentante del Governo in ordine all'ormai prossimo completamento della fase della progettazione definitiva dei lavori in questione, nonché per l'impegno assunto in ordine al rilascio delle necessarie autorizzazioni entro il 2012, formula comunque l'auspicio che la realizzazione dell'opera oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo rientri fra quelle inserite nel cosiddetto « Piano Sud », anche al fine di porre le basi per un sollecito reperimento di tutte le risorse necessarie alla sua completa realizzazione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Massimo Vari, e il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00857 Mariani: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

(Discussione e conclusione — Approvazione).

Raffaella MARIANI (PD), illustra brevemente il contenuto della propria risoluzione, richiamando il Governo a tenere ben presente la necessità di operare per fare in modo che non ci siano nuove e, dal suo punto di vista, inaccettabili proroghe del termine di entrata in vigore della nuova normativa regolamentare in materia di lavori pubblici. Ritiene, infatti, che in questo momento la politica debba saper assumere su di sé la duplice responsabilità di dare risposta in tempi brevissimi alla giusta esigenza del mondo imprenditoriale di avere un quadro normativo moderno e stabile (intervenendo, se necessario, con le opportune iniziative di riforma e revisione della normativa) e di non vanificare con ulteriori proroghe gli sforzi fin qui fatti per la predisposizione della citata normativa regolamentare.

Manuela LANZARIN (LNP), nel ricordare che anche i deputati della Lega Nord avevano presentato una specifica risoluzione in Commissione diretta a semplificare la normativa in materia di lavori pubblici, per venire incontro alle improcrastinabili necessità delle imprese che operano nel settore e degli amministratori locali, annuncia che alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proporrà di

calendarizzare in tempi brevi tale atto di indirizzo che attiene specificamente alle questioni relative ai requisiti richieste alle imprese ai fini della loro qualificazione nella categoria OG11.

Il sottosegretario Massimo VARI fa presente che è ben nota al Ministero delle infrastrutture la problematica relativa alla remissione dei certificati di esecuzione dei lavori da utilizzare ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie modificate dal nuovo regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, così come sono note le gravi ripercussioni sul mercato dei contratti pubblici di lavori che da tale problematica, se non risolta, potrebbero derivare a partire dal prossimo 8 giugno, data dalla quale sarà operativo il nuovo sistema di qualificazione SOA.

In particolare, poiché dall'8 giugno i bandi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori richiederanno, quale requisito di partecipazione, la qualificazione delle imprese nelle categorie, come modificate dal nuovo regolamento, ritiene che si debba scongiurare il rischio che il mercato degli appalti relativi all'affidamento dei lavori corrispondenti alle categorie modificate rimanga bloccato.

Aggiunge che, sulla base di tale consapevolezza, gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche allertati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici oltre che dalle associazioni di categoria delle imprese e delle SOA, hanno vagliato, in questi ultimi mesi, diverse ipotesi di soluzione percorribili, fino a giungere alla convinzione della necessità di un intervento normativo d'urgenza, da varare in tempo utile, modificativo della disciplina transitoria prevista dal regolamento di attuazione in materia di qualificazione delle imprese.

Conclude esprimendo quindi un parere favorevole sull'impegno recato dalla risoluzione in discussione.

Raffaella MARIANI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, formula l'auspicio che sia al più presto possibile avviare nella sede parlamentare un

dialogo costruttivo fra Governo e Commissione per definire un compiuto percorso diretto a conseguire gli obiettivi della semplificazione, della chiarezza e della stabilità della normativa in materia di lavori pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in discussione.

7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 15 febbraio 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 febbraio scorso il rappresentante del Governo aveva prospettato una nuova formulazione degli impegni recati dalla risoluzione in discussione, sulla quale l'onorevole Morassut si era riservato di esprimersi.

Roberto MORASSUT (PD) sottopone alla valutazione del rappresentante del Governo una riformulazione ulteriore della sua risoluzione che si sostanzia nella soppressione degli impegni di cui alla lettera *a)* e *c)* e nella modifica dell'impegno di cui alla lettera *b)* dal seguente tenore: « affinché venga aperto un tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali degli inquilini per la ripresa del processo di alienazione diretta agli inquilini degli immobili e per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo o delle assegnazioni irregolari, al fine di evitare l'esplosione di gravi situazioni di disagio sociale ».

Il sottosegretario Michel MARTONE fa presente che la risoluzione 7-00691 presentata dall'onorevole Morassut attiene alla reimmissione in possesso degli enti previdenziali pubblici degli immobili a suo

tempo conferiti alla società di cartolarizzazione in liquidazione denominata SCIP (cosiddetti immobili « retrocessi »), al fine di consentire la ripresa delle alienazioni e la soluzione alle problematiche connesse.

Nel ricordare che il Governo ha da sempre manifestato grande sensibilità ed attenzione nei confronti delle problematiche abitative degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali, soprattutto alla luce delle rilevanti ricadute sociali che tale situazione comporta, fa presente che la questione coinvolge profili che non investono competenze esclusive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per tale motivo i competenti uffici del Ministero si sono fatti promotori di un incontro con il Ministero dell'economia e delle finanze sui profili tecnici della vicenda, sul cui esito sarà sua cura informare la Commissione. Aggiunge che proprio nella giornata di ieri è pervenuta la notizia che il primo degli incontri tecnici fra i rappresentanti dei Ministeri vigilanti, cui parteciperà anche un rappresentante dell'INPS, si svolgerà venerdì prossimo.

Nel ribadire l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di riformulazione presentata nel corso della seduta del 15 febbraio scorso, si riserva di esprimere sulla ulteriore nuova formulazione avanzata nella seduta odierna dall'onorevole Morassut.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».**Testo base C. 4913 Nicco.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo adottato come testo base.

Comunica altresì che tale testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Atto n. 471.

ALLEGATO 1

5-06477 Iannuzzi: Sull'autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli in concessione alla Società Autostrade Meridionali (SAM).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante circa la situazione effettiva dei lavori sino ad oggi svolti sull'autostrada Salerno-Pompei-Napoli faccio presente quanto segue.

In base alle notizie assunte in merito presso Anas, informo che sulla direttrice Scafati-Pompei-Napoli e S. Giorgio a Cremano sono terminati i lavori di ampliamento della carreggiata autostradale, ma risultano ancora da completare alcune opere integrative quali, ad esempio, i muri di sostegno, i tappeti di usura, le dotazioni di sicurezza e la segnaletica orizzontale e verticale.

Per detto motivo nel tratto in questione, il limite di velocità imposto è di 60 km/h e il transito autostradale si svolge ancora in configurazione di cantiere, così come previsto dalle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione; una volta completate le opere integrative sarà possibile ripristinare i normali limiti di velocità.

La tabella allegata, che deposito, risponde agli specifici quesiti dell'Onorevole interrogante circa lo stato dei lavori in corso, con le date di ultimazione previste e gli importi e gli avanzamenti produttivi, calcolati sulla base delle perizie di variante.

In particolare, circa i tempi di esecuzione, Anas ha fatto presente che le ricorrenti richieste, da parte degli enti territoriali, di modifiche ai progetti approvati, relativamente alle reti viarie esterne, condizionano pesantemente il regolare avanzamento dei lavori.

Nel caso di specie, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ANAS ha segnalato talune criticità:

Lotti 12-17: Il comune di Torre del Greco non concede l'autorizzazione per la chiusura di strade comunali (via Epitaffio, via Trecase, cavalcavia Cappuccini) che attraversano l'autostrada su cavalcavia esistenti, impedendo, in tal modo, la demolizione di questi ultimi e la ricostruzione delle nuove opere previste in progetto;

Lotto Ponticelli-Barra: il comune di Napoli ha autorizzato, in tempi successivi all'approvazione del lotto in Conferenza di Servizi, la costruzione di una nuova area di servizio su Via Ville Romane, che impedisce la realizzazione della nuova rampa di collegamento tra l'autostrada A3 e la strada comunale;

Lotti 19-22: i lavori di ampliamento non possono essere completati per la presenza di un collettore fognario, per il quale la regione Campania non ha ancora autorizzato la dismissione.

Per cercare di risolvere i suddetti impedimenti, l'Ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali si è attivato con tutti i Comuni interessati, cercando di proporre delle soluzioni adeguate.

Oltre alle menzionate criticità si è aggiunta, recentemente, anche quella della Regione Campania, che ha manifestato la difficoltà ad ottemperare l'impegno di corrispondere la sua quota (5 milioni di euro) parte necessaria per il completamento dell'infrastruttura.

ANAS, quindi, ritiene che possano essere confermati i tempi previsti per la conclusione dei lavori entro la scadenza indicata nella Convenzione Unica, a condizione che gli enti territoriali interessati provvedano a rilasciare, in tempi brevi, le autorizzazioni necessarie per il regolare svolgimento dei lavori e la Regione Campania mantenga l'impegno assunto per il cofinanziamento dell'opera.

Per quanto attiene, infine, ai costi complessivi per il completamento dell'infrastruttura, ANAS ha confermato le previsioni contenute nel Piano Economico Fi-

nanziario, allegato alla Convenzione Unica vigente, pari a 381 milioni di euro circa, facendo tuttavia presente che a questo devono aggiungersi gli adeguamenti intervenuti per le sopravvenute disposizioni normative (espropri, vie di fuga per emergenza Vesuvio), nonché il costo per lo smaltimento dei rifiuti, rinvenuti nelle aree interessate dai lavori, per i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, considerate le limitate risorse economiche del Dipartimento di Protezione Civile, ha richiesto alla società concessionaria di provvedere con risorse proprie.

A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO Lavori in corso SITUAZIONE LAVORI			
Lotto	Percentuale avanzamento %	Data ultimazione lavori prevista	Importo €
5-10	80%	31/12/2012	136.000.000,00
10-12	90%	30/09/2012	31.000.000,00
12-17	75%	30/11/2012	105.000.000,00
17-19	85%	31/12/2012	21.000.000,00
19-22	95%	30/06/2012	58.000.000,00
Ponticelli	80%	30/09/2012	18.000.000,00
Angri	70%	30/06/2012	23.000.000,00

ALLEGATO 2

5-05964 Capodicasa: Sul rischio di perdita dei finanziamenti comunitari relativi all'avanzamento dei lotti per la realizzazione dell'autostrada Siracusa-Castelvetrano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

I progetti esecutivi relativi ai lotti 6 e 7 « Viadotti Scardina e Salvia » e al lotto 8 « Modica » sono stati approvati dall'ANAS nel 2003. I relativi lavori, tuttavia, non sono stati mai appaltati dal Consorzio per le autostrade siciliane (CAS).

Al riguardo, l'ANAS ha specificato che, per problemi di natura archeologica rilevati dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Ragusa e per altre criticità di carattere tecnico, il Consorzio ha revisionato nel 2008 i progetti relativi ai citati tre lotti, ripresentando un unico progetto funzionale che ha trasmesso all'ANAS in data 9 agosto 2011.

Il nuovo progetto prevede un aumento dei costi, pari ad euro 130.585.200,00, rispetto a quelli precedentemente approvati. Tale maggior costo, secondo quanto dichiarato dal CAS, una volta ottenuta l'approvazione tecnica da parte dell'ANAS, sarebbe finanziato dalla Regione Sicilia utilizzando i fondi del P.O. – FESR 2007-2013.

Sulla base delle informazioni assunte dai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico informo che il POR Sicilia finanzia l'Autostrada Siracusa-Gela,

Lotti 6+7+8 « Ispica-Viadotti Scardina e Salvia-Modica » per un valore di 339,72 milioni di euro.

Il Grande progetto è stato notificato alla Commissione europea in data 30 settembre 2009 ed è stato oggetto di osservazioni da parte della medesima, cui la Regione siciliana ha dato risposta da ultimo in data 30 settembre 2011.

In data 23 febbraio 2012 la Regione siciliana ha trasmesso alla Commissione europea una nuova versione della scheda aggiornata nelle parti che hanno subito una modifica in seguito alla Decisione C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 che approva il POR modificato. Da una nota della Commissione europea datata 21 marzo 2012, inoltre, risulta che è stata avviata la procedura decisionale di approvazione.

Si segnala, infine che l'ANAS, con provvedimento del 10 novembre 2011, ha disposto l'approvazione in linea tecnica del progetto, invitando il CAS, dopo aver ottenuto il finanziamento della Regione, a procedere alla trasmissione del progetto esecutivo per l'approvazione definitiva ai sensi della vigente normativa.

ALLEGATO 3

5-05939 Burtone: Sull'abbassamento vertiginoso del viadotto della SS 407 Basentana nei pressi di Calciano direzione Metaponto (Matera).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta dell'Onorevole interrogante, sulla base di notizie assunte presso ANAS, informo che si sono concluse le attività di progettazione esecutiva per il ripristino strutturale degli elementi, danneggiati dall'alluvione del marzo 2011, del viadotto « Calciano II » (pila 3, campate 13 e 14), lungo la strada statale n. 407 « Basentana ».

L'intervento consiste nella ricostruzione « ex novo » della pila e delle due campate, demolite per evitare ulteriori crolli, con possibili danni alle altre strutture del viadotto. L'importo complessivo dell'intervento è di circa un milione di euro e verrà finanziato con fondi ANAS dedicati ai lavori di manutenzione straordinaria.

Per quanto attiene, invece, al ritardo lamentato dall'Onorevole Interrogante nei tempi di ripristino, ANAS ha evidenziato che il pubblico ministero della Procura di Matera, titolare del procedimento di verifica delle cause che hanno provocato il cedimento strutturale del viadotto, ha autorizzato le indagini geognostiche, sui terreni di sedime, solo nel novembre 2011; fino a tale data, infatti, l'accesso all'area

era stato interdetto dall'autorità giudiziaria, che aveva consentito di eseguire esclusivamente le opere di demolizione degli elementi strutturali compromessi.

Si segnala, poi, che è in fase di redazione il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la regimazione idraulica del fiume « Basento » in prossimità del viadotto Calciano II e per il suo risanamento strutturale. Si prevede che la progettazione potrà essere ultimata entro il mese di luglio 2012. L'importo complessivo delle opere ammonta a circa tre milioni di euro.

Si fa presente, inoltre, che il relativo finanziamento, appena le risorse saranno rese disponibili e le formali modalità compiute, sarà imputato al « Piano per il Sud », nell'ambito del progetto « Adeguamento strutturale e messa in sicurezza dell'itinerario basentano ».

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta dell'Onorevole interrogante circa un cronoprogramma per la costruzione dell'infrastruttura in questione, deposito agli atti un allegato dal quale è possibile evincere i tempi necessari.

ALLEGATO

Intervento di ripristino strutturale degli elementi danneggiati del Viadotto Calciano 2 lungo la strada statale 407 – Basentana

Per l'esecuzione dell'intervento si rendono necessarie le seguenti fasi:

- Emissione dispositivo di approvazione in linea tecnica (giorni 15);
- Emissione approvazione dispositivo di finanziamento da parte della DCECT (giorni 25);
- Avvio procedura di gara (10 giorni);
- Pubblicazione Bando e Gara (giorni 40);
- Aggiudicazione provvisoria (5 Giorni);
- Aggiudicazione Definitiva Efficace (giorni 28);
- Firma del contratto (entro un minimo di 50 giorni);
- Consegna dei Lavori (entro 10 giorni dalla firma del contratto);
- Durata lavori (giorni 200)

Le precitate fasi decorreranno dalla data di finanziamento della commessa.

Lavori di manutenzione straordinaria per la regimazione idraulica del Fiume Basento in corrispondenza del viadotto Calciano II ed il risanamento strutturale del viadotto Calciano II situato lungo la SS 407 Basentana – Euro 3.000.000,00 (importo lavori comprensivo delle Opere Idrauliche)

Per l'esecuzione dell'intervento si rendono necessarie le seguenti fasi:

- Chiusura della fase di progettazione idraulica ed idrologica (entro luglio 2012);
- Chiusura della fase di progettazione strutturale di protezione delle pile in alveo e risanamenti strutturali (giorni 60);
- Avvio della Conferenza dei Servizi per l'ottenimento dei pareri (giorni 120);
- Emissione del dispositivo di approvazione in linea tecnica (giorni 15);
- Approvazione del dispositivo di finanziamento da parte degli Organi competenti (giorni 25);
- Avvio della procedura di gara (10 giorni);
- Pubblicazione del Bando e Gara (giorni 40);
- Aggiudicazione provvisoria (5 Giorni);
- Aggiudicazione Definitiva Efficace (giorni 28);
- Firma del contratto (entro un minimo di 50 giorni);
- Consegna dei Lavori (entro 10 giorni dalla firma del contratto);
- Durata lavori (giorni 400).

Le precitate fasi decorreranno dalla data di finanziamento della commessa.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin	85
---	----

INTERROGAZIONI:

5-05598 Lovelli: Ridimensionamento del servizio ferroviario notturno di lunga percorrenza e conseguenti ricadute occupazionali	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-05510 Rigoni: Finanziamento alla società RFI SpA per l'acquisto di una seconda nave in opzione dalla società NCA (Nuova Cantieri Apuania) da destinare al traghettamento nello stretto di Messina	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 maggio 2012.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C.

3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.30.

5-05598 Lovelli: Ridimensionamento del servizio ferroviario notturno di lunga percorrenza e conseguenti ricadute occupazionali.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che, rispetto a precedenti risposte rese su altri atti di sindacato ispettivo, contiene un elemento di novità positivo, rappresentato dalla conferma delle nuove linee notte che diventeranno operative a partire dal 9 giugno prossimo. Non comprendendo il motivo per cui non è stato attivato un collegamento diretto tra Torino e la Sicilia, essendo l'utenza torinese fortemente interessata al riguardo, preannuncia che ritornerà sulla questione oggetto dell'interrogazione attraverso una risoluzione da discutere in Commissione.

Coglie l'occasione per segnalare un'altra interrogazione a propria firma avente ad oggetto il collegamento sulla direttrice Genova-Milano, via Novi Ligure, sui cui disservizi era stata data dal Governo una parola di rassicurazione lo scorso inverno e che continua invece a presentare fortissime criticità, determinando una situazione intollerabile per l'utenza coinvolta.

5-05510 Rigoni: Finanziamento alla società RFI SpA per l'acquisto di una seconda nave in opzione dalla società NCA (Nuova Cantieri Apuania) da destinare al traghettamento nello stretto di Messina.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea RIGONI (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la cortesia mostrata, si dichiara, tuttavia, insoddisfatto della risposta, nella quale si evidenzia che RFI Spa rinuncerà alla seconda nave e quindi all'opportunità di ammodernare la flotta e di dare servizi di trasporto caratterizzati da una maggiore qualità e continuità nei collegamenti tra la Sicilia e il continente. Osserva come, operando questa rinuncia, si determina la chiusura di un cantiere italiano di proprietà quasi esclusivamente pubblica, al servizio del quale lavorano più di 300 dipendenti, dal momento che è stata già anticipata da Invitalia, socio di maggioranza, la volontà di liquidare il cantiere entro la fine dell'anno mentre potrebbe essere valutata la possibilità dell'ingresso di un socio privato. Si rammarica della volontà di RFI di non procedere all'acquisizione di una seconda nave, anche considerato il prezzo assai favorevole, inferiore a 50 milioni di euro, al quale era stato firmato il contratto per la prima nave. Chiede quindi al Governo – stante l'inserimento di Massa Carrara tra le aree di crisi industriale complessa – di tenere conto dell'impegno assunto con il territorio e confermato nel tavolo tenutosi presso il Ministero per lo sviluppo economico, anche al fine di evitare il declino industriale della provincia di Massa Carrara e i conseguenti problemi occupazionali che si verrebbero a determinare.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-05598 Lovelli: Ridimensionamento del servizio ferroviario notturno di lunga percorrenza e conseguenti ricadute occupazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, i treni « Notte » rientrano nel « Servizio Universale », che comprende quei treni di media e lunga percorrenza che per poter essere effettuati necessitano di un corrispettivo, definito nell'ambito di un Contratto di Servizio, in quanto presentano un conto economico negativo.

L'offerta ferroviaria assicurata dal Contratto di Servizio pubblico valido per il 2009/2014, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e Trenitalia, garantisce i collegamenti necessari alla continuità territoriale di aree collocate nel sud del Paese, caratterizzati da una domanda particolarmente debole e, quindi, da un elevato differenziale tra costi e ricavi.

Infatti, nel primo triennio di vigenza, Trenitalia, a fronte di un sostanziale mantenimento dei livelli di offerta, ha consuntivato una perdita complessiva di rilevante entità (oltre 200 milioni di euro), nonostante i corrispettivi, derivante principalmente dalla forte contrazione dei ricavi – conseguente al calo della domanda – del Servizio Universale, concentrata, in particolare, nel 2010 e nel 2011.

La riduzione della domanda ha riguardato specialmente i collegamenti ferroviari « Notte », un fenomeno comune a tutti i Paesi europei, per effetto, soprattutto, della concorrenza delle compagnie aeree *low cost* e della velocizzazione dei servizi giorno a seguito dell'attivazione dell'Alta velocità (AV), che porta l'utenza a preferire questi ultimi, sia per il *comfort* di viaggio che per i tempi di percorrenza.

Pertanto, con l'orario in vigore dall'11 dicembre 2011, in assenza di risorse aggiuntive, è stato definito un programma di rimodulazione dei collegamenti di Servizio Universale che, in estrema sintesi, per il servizio notturno, ha previsto l'attestamento sugli « *hub* » di Bologna e di Roma dei treni Notte, rispettivamente, della Puglia e della Sicilia/Calabria tirrenica da/per il Nord.

Da Bologna e Roma, è stato previsto il proseguimento verso le destinazioni del Nord già servite in precedenza (e viceversa) attraverso interscambio, specie con i frequenti servizi AV programmati. Questo servizio, offerto ad una speciale tariffa per gli utenti che provengono dalle regioni meridionali, non è soggetto a limitazione di posti e apporta un risparmio sui tempi complessivi di viaggio.

Il primo impatto che l'attuale offerta ha comportato sul servizio ferroviario nel Meridione ha fatto emergere con forza le difficoltà riscontrate dall'utenza, nonché la conseguente perdita di lavoro del personale operante nei collegamenti ferroviari notturni.

Pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di numerosi incontri con Trenitalia, ha effettuato una verifica sull'impatto economico e sulla fattibilità tecnica di un prolungamento di alcuni collegamenti provenienti dal Sud, attualmente attestati su Roma e Bologna, rispettando, nel contempo, l'obiettivo di una sostanziale parità dell'onere per il Contratto di servizio a carico dello Stato.

Il risultato di questi confronti con il gestore ferroviario si è concretizzato nel-

l'avvio di un processo di revisione del modello *hub*, per ciò che concerne il servizio notte, che a partire dal nuovo orario, prevederà:

un prolungamento a Milano di una nuova coppia notturna Sicilia/Milano via Genova, anticipando la partenza del precedente espresso notte da Palermo attestato a Roma;

un prolungamento a Milano di una nuova coppia notturna di treni con partenza da Reggio Calabria, con un lieve posticipo della partenza;

un prolungamento a Milano di due coppie di ICN Lecce-Bologna.

In relazione, infine, al rilievo degli Onorevoli Interroganti riguardante l'indisponibilità, rilevata all'epoca della presentazione dell'atto parlamentare di cui trattasi (ottobre 2011), di Vetture Letto, Trenitalia ha fatto presente che, a partire dal 28 luglio del 2011, si è reso necessario chiudere alla vendita l'intero servizio letto sul territorio nazionale, in conseguenza di una situazione eccezionale di indisponibilità di carrozze letto, determinata dall'improvvisa sospensione delle lavorazioni da parte della Ditta appaltatrice della manutenzione (la RSI di Costa Masnaga), con la quale ha proceduto, poi, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Dalla successiva metà di settembre 2011, per limitare i disagi legati a tale sospensione del servizio, Trenitalia ha riaperto alla vendita una quota parte di Vetture Letto (circa il 30 per cento dell'offerta), nei limiti delle disponibilità esistenti. Laddove ciò non è stato possibile, l'offerta sdraiata è stata assicurata sostituen-

do le Vetture Letto con cuccette « Comfort ». La situazione si è normalizzata con il nuovo orario in vigore dall'11 dicembre 2011.

Circa la situazione relativa al personale dei servizi di accompagnamento dei treni Notte ho già avuto modo di riferire all'Onorevole Lovelli circa le conseguenze che la razionalizzazione del servizio « notte » ha generato sul fronte occupazionale.

Al riguardo, Ferrovie dello Stato Italiane ha confermato di voler garantire, nell'ambito dei servizi affidati in appalto, la progressiva ricollocazione dell'eventuale personale che non troverà utile collocazione nell'appalto del servizio di accompagnamento notte.

Come già precisato in occasione della discussione dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-05954, un impegno in tal senso è stato già raggiunto il 30 dicembre 2011 nella Regione Lombardia dove hanno trovato soluzione occupazionale 152 lavoratori.

Per quanto riguarda, invece, il personale operante nelle regioni Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto si stanno cercando soluzioni simili a quelle già individuate in Lombardia.

Il percorso sopra individuato ha trovato il sostegno del Ministero del lavoro che ha dichiarato la sua disponibilità a valutare l'applicazione delle misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori interessati, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il Ministero che rappresento continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda in argomento.

ALLEGATO 2

5-05510 Rigoni: Finanziamento alla società RFI SpA per l'acquisto di una seconda nave in opzione dalla società NCA (Nuova Cantieri Apuania) da destinare al traghettamento nello stretto di Messina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione cantieristica italiana non si discosta molto da quella mondiale dove l'acquisizione degli ordini ha iniziato progressivamente a ridursi dal 2008; il continente europeo è certamente una delle aree che ha maggiormente risentito della crisi internazionale.

Gli ultimi anni hanno visto la chiusura di numerosi storici poli navalmeccanici. I cantieri navali nazionali affrontano, oggi, con grave difficoltà il calo della domanda che rende difficile effettuare i necessari investimenti nel campo della ricerca/sperimentazione di nuove tipologie di unità (*green ships*) o di tecnologie innovative relative ai processi produttivi, mentre il settore dello «*ship recycling*», oggetto di attenzione da parte della CE con un'apposita normativa internazionale, non è visto come un'opportunità per i cantieri di demolizione e di riparazione.

La diversificazione innovativa della cantieristica, e più in generale la ristrutturazione del settore, rappresenta una sfida particolare in termini di formazione e competenze. Nuovi tipi di navi, l'ingegneria navale e le applicazioni marittime richiedono importanti investimenti anche in risorse umane.

In tale quadro, con specifico riferimento alla problematica evidenziata dall'Onorevole interrogante evidenzio che il contratto per la costruzione di una nave traghetto da parte della Nuovi Cantieri Apuania (NCA) prevede anche una opzione per la costruzione di una seconda nave per la quale, tuttavia, allo stato attuale non esistono finanziamenti.

Ferrovie dello Stato italiane, interessata al riguardo, ha precisato che la costruzione della prima unità arriverà a compimento a dicembre 2012.

Per quanto concerne, poi, l'opzione per la seconda nave, lo scorso ottobre vi è stato un incontro tra la NCA e Rete ferroviaria italiana (RFI) nel corso del quale RFI ha fatto presente che l'attuale parco navi, integrato con la nave già in fase di costruzione, è sufficiente per garantire il traghettamento sullo Stretto di Messina e che pertanto, allo stato, detta società non ha interesse all'acquisto di una nuova unità navale.

Evidenzio, altresì, che in data 18 aprile 2012 si è tenuta presso il Ministero dello sviluppo economico una riunione per verificare la situazione del Cantiere NCA.

L'incontro si è concluso con i seguenti impegni.

Il MISE si è comunque impegnato ad effettuare una verifica con i soggetti competenti per l'esercizio della opzione relativo al secondo traghetto FS prevista nel contratto stipulato tra NCA ed il cliente.

La eventuale acquisizione di nuove commesse per NCA dovrà essere funzionale alla positiva conclusione del negoziato con gli eventuali nuovi acquirenti del Cantiere.

In assenza di adeguate soluzioni Invitalia attiverà entro il 31 dicembre 2012 quanto previsto dalle norme in materia di dismissioni delle partecipazioni.

Sarà accelerata da Invitalia la verifica del Piano industriale già presentato dall'unica società che ha manifestato interesse all'acquisizione di NCA.

Entro 45 giorni sarà riferito al tavolo di confronto ministeriale lo stato di avanzamento della verifica e delle discussioni con il citato potenziale acquirente.

Invitalia ed il MISE si riservano di valutare eventuali altre manifestazioni di interesse per investimenti in grado di creare occupazione nell'area di crisi

individuata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2009 nell'area di Massa e Carrara attuando la legge n. 181 del 1989.

Sarà attivato nei prossimi giorni il confronto in sede regionale e con il Ministero del lavoro per dare continuità agli ammortizzatori sociali.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti di ENEL e di STMicroelectronics Holding N.V. (*Svolgimento e conclusione*) 91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 92

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ... 93

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 94

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 100

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (*Esame e rinvio*) 96

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 e abbinate (Parere alla VI Commissione) (*Seguito esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) . 99

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 101

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

ALLEGATO 3 (*Proposta di parere del relatore*) 102

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO, indi del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 11.50.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti di ENEL e di STMicroelectronics Holding N.V.

(*Svolgimento e conclusione*).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi FERRARIS, *Direttore della divisione amministrazione finanza e controllo – ENEL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO (PD) e Enzo RAISI (FLpTP), cui risponde Luigi FERRARIS, *Direttore della divisione amministrazione finanza e controllo – ENEL*.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e introduce l'audizione dei rappresentanti di STMicroelectronics Holding N.V.

Il professore Bruno STEVE, *Vicepresidente STMicroelectronics Holding N.V.*, e l'ingegnere Carlo BOZOTTI, *Amministratore delegato STMicroelectronics Holding N.V.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ludovico VICO (PD), Raffaello VIGNALI (PdL) e Andrea LULLI (PD), cui rispondono l'ingegnere Carlo BOZOTTI, *Amministratore delegato STMicroelectronics Holding N.V.*, e il dottor Carlo FERRO, *Direttore generale ST-Ericsson*.

Il professore Bruno STEVE, *Vicepresidente STMicroelectronics Holding N.V.*, l'ingegnere Carlo BOZOTTI, *Amministratore delegato STMicroelectronics Holding N.V.*, e il dottor Carlo FERRO, *Direttore generale ST-Ericsson* forniscono ulteriori precisazioni.

Laura FRONER, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Laura FRONER (PD), *relatore*, chiede ai colleghi se intendano intervenire per formulare osservazioni sul provvedimento in titolo che potranno essere eventualmente recepite nella proposta di parere che si riserva di presentare successivamente all'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-regioni e dei rilievi da parte della Commissione Bilancio.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita la relatrice ad approfondire l'impatto delle disposizioni in esame sui venditori ambulanti che, secondo le dichiarazioni dei loro rappresentanti nazionali, sarebbero fortemente danneggiati dalle regole recate dal decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva 2006/123, cosiddetto Bolkestein. Riterrebbe opportuno approfondire la questione e formulare eventuali osservazioni al riguardo.

Stefano SAGLIA (PdL) ricorda che nel recepimento della cosiddetta direttiva servizi si erano posti due problemi: il primo relativo ai venditori ambulanti, il secondo alle attività balneari. Per quanto riguarda gli ambulanti è stata trovata una soluzione che limita il numero delle licenze per i singoli operatori. Chiede quindi alla relatrice se il decreto in esame prevede disposizioni peggiorative rispetto a quanto già disposto dal decreto n. 59 del 2010.

Laura FRONER (PD), *relatore*, sottolinea che lo schema di decreto in esame integra e corregge il decreto legislativo n. 59 del 2010 per adeguarlo a novità normative nel frattempo intervenute, tra le quali la più rilevante è la sostituzione della dichiarazione di inizio di attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) applicabile a determinati settori. Non ci sono peraltro riferimenti diretti a disposizioni riguardanti i settori indicati negli interventi precedenti (ambulanti e attività balneari); si riserva ad ogni modo di verificare se sia possibile formulare osservazioni nel senso indicato dalla presidente Dal Lago.

Ludovico VICO (PD) chiede di verificare se tra le attività indicate nel testo in esame quali «attività di intermediazione commerciale e di affari» rientrino anche le agenzie di *money transfer*.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

Atto n. 476.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 22 maggio 2012.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore*, preannuncia la predisposizione di una proposta di parere favorevole con osservazioni. In particolare, osserva che la rilevanza del fenomeno degli inadempimenti contrattuali è tale da richiedere un intervento urgente e, nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo Integrato (SII), è necessario trovare una soluzione che possa essere utilizzata in tempi brevi dagli operatori; in questo senso, si potrebbe immaginare la costituzione di un elenco delle informazioni relative ai soli clienti inadempienti, da realizzare secondo criteri definiti dall'Autorità per l'energia e nel rispetto delle norme sulla *privacy*. Si tratterebbe dunque di una sorta di *black list* del tutto assimilabile a quanto già avviene nel settore bancario con il Registro informatico dei protesti, aggiornato mensilmente dalle Camere di commercio con le informazioni relative al mancato pagamento di assegni e/o cambiali da parte dei clienti. Questa soluzione, richiedendo lo scambio di informazioni relative ai soli clienti inadempienti e non alla totalità dei clienti del settore elettrico sarebbe di rapida implementazione e rappresenterebbe uno strumento immediatamente disponibile per gli operatori, in attesa della piena operatività del SII. Aggiunge che l'elenco degli inadempimenti potrebbe costituire un primo passo per la realizzazione del BICSE. Osserva infine che qualunque tipo di registro dei clienti inadempienti sia sperimentato è necessario che esso possa essere consultato prima che venga dato corso all'attivazione della fornitura, ancorché successivamente alla formulazione di un proposta contrattuale, così come indicato nel IV criterio proposta dall'Autorità.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, illustra le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge C. 3465-4290-B come modificato dal Senato. Ricorda che la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento in prima lettura, in data 13 luglio 2011.

Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche agli articoli 3 e 4 prevalentemente volte a recepire i rilievi espressi dalla Commissione Bilancio del Senato. In particolare, si prevede che il Piano nazionale, che fissa criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, dovrà essere predisposto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997, anziché dopo aver sentito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come era previsto nel testo approvato dalla Camera (articolo 3, comma 2, lettera c); si specifica che ai componenti del predetto Comitato non sono, altresì, corrisposti rimborsi spese (articolo 3, comma 3). Il limite del 25 per cento del totale annuo relativo alla destinazione delle maggiori entrate, derivanti dai contributi per il

rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale non viene più considerato come un tetto massimo, come era previsto nel testo approvato dalla Camera, ma quale limite minimo (articolo 4, comma 3); le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale destinati alle attività sociali e culturali di quartiere, da parte dei cittadini costituiti in consorzio anche mediante riduzione dei contributi propri (articolo 4, comma 6), anziché mediante riduzione del prelievo fiscale come era previsto nel testo approvato dalla Camera e al fine di recepire i rilievi della Commissione Bilancio del Senato.

È stato inoltre soppresso l'articolo 6, relativo al rifinanziamento del Fondo per la forestazione e la riforestazione, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica recependo, anche in questo caso, il parere contrario espresso su tale disposizione dalla Commissione Bilancio del Senato.

Segnala altresì le modificazioni apportate all'articolo 6 che, oltre a includere alcune disposizioni dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera (commi 1 e 8), reca nuove norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati e precisamente i commi da 2 a 7, che sostituiscono integralmente i commi da 2 a 7 del testo approvato dalla Camera.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 6, introdotti al Senato, riguardano le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, che devono essere materialmente realizzate dalle società di distribuzione di energia elettrica sulla base delle specifiche tecniche dettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) (commi 2 e 3). I piani del traffico degli enti territoriali locali devono contenere disposizioni rela-

tive alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici, da attuarsi tramite apposite convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio (commi 4 e 5).

Rileva, in proposito, che un'articolata disciplina sulla creazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici è contenuta nel testo unificato « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica » (C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera), all'esame delle Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati. Il testo unificato prevede anche una serie di incentivi economici a copertura delle spese per l'installazione di impianti elettrici di ricarica, azioni a sostegno della ricerca, nonché l'avvio di un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e di un Piano strategico per la realizzazione di una rete di stazioni di servizio per i veicoli alimentati ad energia elettrica. Il testo in elaborazione da parte delle Commissioni IX e X prevede, inoltre, disposizioni relative alla semplificazione dell'attività edilizia per la realizzazione degli impianti elettrici di ricarica, modificazioni al codice civile sulle deliberazioni in materia da parte degli organi del condominio, nonché disposizioni in materia urbanistica.

Tornando al testo del provvedimento in esame, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che le società di distribuzione di energia elettrica realizzano ed installano, su suolo pubblico, dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito.

Le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche e i criteri generali di programmazione relativi all'installazione dei dispositivi di ricarica sono stabiliti dall'AEEG, sentite le società di distribuzione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La realizzazione delle infrastrutture è remunerata sulla base di apposito

sistema tariffario predisposto sempre dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 3).

Sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, i comuni, le province e le regioni prevedono, all'interno dei piani urbani del traffico, dei piani del traffico per la viabilità extraurbana nonché dei piani urbani di mobilità, specifiche disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica, con particolare riferimento alla predisposizione all'interno dei punti di sosta urbani (comma 4). Al fine di concordare gli interventi e la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica, le amministrazioni competenti stipulano apposita convenzione con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio, tutelando comunque la facoltà di realizzazione di infrastrutture di ricarica anche da parte di altri soggetti investitori. Non ci dovranno essere comunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5). I commi 6 e 7 recano norme volte ad introdurre la creazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici privati. Il comma 6 prevede che i proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto, a propria cura e spese, di installarvi infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1120, secondo comma, del codice civile in materia di innovazioni alle cose comuni, svolgendo tutti i lavori necessari anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini. Inoltre lo stesso comma 6, secondo periodo, regola i punti di ricarica qualora le aree di parcheggio siano di proprietà comune. In tal caso è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il pro-

getto, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma del codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Resta fermo quanto disposto dal citato secondo comma dell'articolo 1120 del Codice civile e dal terzo comma dell'articolo 1121 del Codice che, nel caso di innovazioni gravose o voluttuarie, prevede che i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Il comma 7 reca una novella all'articolo 4 del TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inserendo un nuovo comma 1-ter che stabilisce l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali che devono prevedere, entro il 1° gennaio 2013, e ai fini del conseguimento del relativo titolo abilitativo edilizio, l'obbligatorietà, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

All'articolo 7, infine, le modifiche ai commi 2 e 3 sono volte sostanzialmente a ripristinare la formulazione approvata in prima lettura dal Senato, prevedendo che il censimento degli alberi monumentali debba essere effettuato dai comuni e l'aggiornamento periodico dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia dalle regioni e dai comuni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una condizione diretta a sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 6 che recano la disciplina della infrastrutturazione delle ricariche per i veicoli elettrici, sovrapponendosi tali norme a quelle che la Commissione sta mettendo a punto, in un testo organico, in congiunta con la Commissione Trasporti (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

C. 5194 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, illustra il provvedimento che dispone una serie di modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In primo luogo, per effetto del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, si dispone l'ulteriore differimento di dodici mesi (ossia dal 15 maggio 2012 al 15 maggio 2013), del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e per il settore delle navi da pesca, nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81/2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Si prevede, inoltre, il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati non più soltanto fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione (con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito).

In secondo luogo, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, modificando l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, proroga dal 30 giugno 2012 al 31

dicembre 2012 il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate.

Al riguardo, la relazione illustrativa segnala che tali procedure sono in corso di elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'adozione di procedure standardizzate consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese. La necessità della proroga discende pertanto dal fatto che, in assenza della stessa i datori di lavoro richiamati « sarebbero obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese ».

In terzo luogo, infine, l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge di conversione, modifica l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sopprimendo l'inciso « e non oltre », con riferimento al termine di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro il quale devono essere individuate le « particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative » di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in specifici settori. In particolare, si tratta delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 18/1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.

Assicura che, nel prosieguo dell'esame, darà conto delle eventuali modifiche apportate al testo in esame dalle Commissioni di merito, al fine di consentire alla X Commissione di esprimere un parere sul testo definitivo approvato in sede referente.

Raffaello VIGNALI (Pdl) concorda sull'opportunità di esprimere il prescritto parere sul testo eventualmente modificato dalle Commissioni di merito, dando magari la specifica indicazione alla Commissione consultiva che si occupa della definizione delle procedure standardizzate per le piccole imprese di non caricare le stesse di eccessivi adempimenti.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, illustra il testo unificato approvato dalla XIII Commissione Agricoltura che nasce dall'unificazione di tre proposte di legge (C. 4108, 4114 e 5090) volte prevalentemente ad aumentare la quantità minima di frutta necessaria per la produzione delle bevande analcoliche a base di frutta.

L'intervento in esame, come recita l'articolo 1, è volto, prevalentemente, a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata a tali produzioni.

Più in particolare, l'articolo 2 interviene sulla normativa che disciplina la

produzione di bevande analcoliche con denominazioni di fantasia prevedendo che la quantità minima di succo di agrumi debba essere innalzata dall'attuale 12 per cento al 20 per cento.

Per le bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti, l'articolo 3 prevede che il contenuto di succo non sia inferiore al 20 per cento, modificando la normativa attuale che prevede una quantità non inferiore a 12 gr. per 100 cc.

L'articolo 4, come precedentemente accennato, è volto a dare parziale attuazione alla direttiva 2012/12/UE nella parte in cui vieta l'aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta; a tal fine, l'articolo in esame modifica la normativa interna contenuta nel decreto legislativo n.151 del 2004 prevedendo, comunque, che fino al 28 aprile 2015 è possibile la commercializzazione di succhi di frutta immessi sul mercato in conformità con le disposizioni vigenti anteriormente al 28 ottobre 2013.

L'articolo 5 prevede l'obbligo di riportare nell'etichetta dei succhi di frutta e delle bevande analcoliche a base di frutta, oltre alle indicazioni già obbligatorie, il luogo di provenienza e di origine della frutta.

L'articolo 6 istituisce un logo nazionale per le bevande a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari, il cui processo di produzione e di trasformazione è interamente realizzato sul territorio nazionale e che riportano nell'etichettatura l'indicazione di origine o di provenienza italiana della frutta utilizzata.

L'articolo 7 prevede che vengano finanziate campagne di promozione sui mercati nazionali ed internazionali per la valorizzazione delle bevande che utilizzano il logo nazionale, sensibilizzando il pubblico sui benefici per la salute derivanti da un maggior consumo di frutta.

L'articolo 8 dispone che siano potenziati i programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni prevedendo che i laboratori dell'Ispettorato per la tutela della qualità e per la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari effettuino

analisi riguardanti il rispetto dei parametri qualitativo-merceologici delle bevande in esame.

L'articolo 9, infine, estende l'applicazione dell'articolo 517-*quater* del codice penale – che punisce la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 – al caso in cui le bevande in esame siano commercializzate con l'indicazione di origine ed il logo nazionali contraffatti. Nel caso in cui si riscontra un impiego del logo nazionale difforme dalla disciplina prevista si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 20.000 euro.

Descritto così il contenuto del testo in esame, formula alcuni rilievi critici, elaborati anche in seguito a numerose segnalazioni ricevute: con riferimento in particolare alle disposizioni recate dall'articolo 2, che innalzano dal 12 al 20 per cento il contenuto obbligatorio di succhi di agrumi rileva che la modifica introdotta sembrerebbe essere motivata da presunti vantaggi per le aziende agricole nazionali, per via del maggior utilizzo di frutta prodotta nel nostro Paese. Segnala che in questo caso, il vantaggio per l'agricoltura italiana non è dimostrato visto che tali bibite sono perlopiù a base di frutta di importazione e quindi la norma farebbe semplicemente incrementare l'uso di frutta proveniente da paesi esteri.

Lo svantaggio certo è per il settore agroindustriale che, senza un motivo logico, dovrebbe cambiare le tecniche industriali e merceologiche per produrre tali bevande, con tempi e costi di adeguamento notevoli. Oltretutto, bisogna tener conto che l'Unione europea non prescrive nessun obbligo in materia di composizione delle bevande analcoliche e, per tale ragione, le imprese europee utilizzano mediamente il 5 per cento di succo di frutta nelle bevande analcoliche, ma potrebbero prevedere anche una percentuale inferiore o addirittura nulla. Secondo gli operatori del settore, se dovesse essere approvata la proposta in esame, si creerebbe una forte

discriminazione per le imprese nazionali limitando altresì il libero gioco della concorrenza.

Preannuncia quindi l'intenzione di inserire, nel parere relativo al provvedimento in esame, un'esplicita osservazione al riguardo.

Raffaello VIGNALI (Pdl) condivide innanzitutto le osservazioni svolte dalla relatrice circa l'inopportunità dell'innalzamento della prevista percentuale di frutta che comporterebbe elevati costi di adeguamento degli impianti per la produzione di bevande con diversa composizione. Auspica altresì il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico nella procedura di emanazione del decreto avente ad oggetto il logo nazionale per le bevande alcoliche di cui all'articolo 6 del testo in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV) esprime perplessità circa le opinioni contrarie all'innalzamento della percentuale di frutta delle bevande analcoliche, modifica che ne migliorerebbe, a suo giudizio, la loro qualità.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) invita i colleghi a riflettere anche sul possibile incremento del prezzo delle bevande che potrebbe derivare dalla modifica della citata percentuale di frutta.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 e abbinate.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere di parere con un'osservazione volta a modificare da trentasei a sessanta mesi la durata massima delle cambiali (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

C. 1172 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore, che ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, comunica ai deputati la proposta di parere da formulata dall'onorevole Marchioni (*vedi allegato 3*).

Stefano SAGLIA (Pdl) esprimendo alcune perplessità sul testo, che pure nelle intenzioni dei proponenti ha intenti certamente lodevoli, riterrebbe opportuno rinviare la deliberazione sulla proposta di parere.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B
Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuova-
mente modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive,
commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge: Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
(C. 3465-4290-B Governo, approvato dal
Senato, modificato dalla Camera e nuova-
mente modificato dal Senato);

delibera di esprimere,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano soppressi i commi da 2 a 7
dell'articolo 6.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
Testo unificato C. 4790 e abbinate.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive,
commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie (testo unificato C. 4790 ed abb.), così come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di modificare la durata massima delle cambiali, prevista dall'articolo 1, portandola da trentasei a sessanta mesi, così che esse possano costituire un utile strumento anche in relazione ad eventuali oneri collegati a spese per investimenti.

ALLEGATO 3

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. C. 1172 e abbinate.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: « Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica » (C. 1172 e abbinate) così come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

condividendo la finalità generale del provvedimento, volto a rafforzare gli strumenti di tutela della salute e del benessere degli animali di affezione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire strumenti ulteriori a tutela degli animali oggetto di scambi e/o cessioni ad uso gratuito effettuate tramite *internet*;

b) valuti la Commissione di merito, in relazione all'apparato sanzionatorio, l'opportunità di ridimensionare le sanzioni a carico dei detentori di animali di affezione in modo tale che esse non costituiscano – diversamente da quanto la legge si prefigge – uno strumento di dissuasione dalle responsabilità relative alla cura e al possesso di essi, in particolare in situazioni ambientali che non consentono il controllo immediato degli animali stessi (quali ad esempio casali o fattorie di campagna e similari).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di CIA, Coldiretti e Confagricoltura e di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4859 Poli, recante « Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo » 103

RISOLUZIONI:

7-00872 Miglioli: Sulle procedure per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione nei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 21 maggio (*Discussione e approvazione*) . 103

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 29 maggio 2012.

Audizioni di rappresentanti di CIA, Coldiretti e Confagricoltura e di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4859 Poli, recante « Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo ».

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.50 alle 12.55.

RISOLUZIONI

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.

7-00872 Miglioli: Sulle procedure per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione nei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 21 maggio.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Ivano MIGLIOLI (PD), nell'illustrare la sua risoluzione, fa notare che il quadro drammatico rappresentato nel presente atto d'indirizzo va aggiornato alla luce dei nuovi, terribili, eventi sismici registrati nella giornata odierna, che hanno messo ancor più in ginocchio le popolazioni dei territori interessati, annullando le attività di aiuto messe in campo fino a questo momento da tutti i soggetti istituzionalmente competenti, anche alla luce della pronta dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

Rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che sono giunti in Emilia per offrire il necessario sostegno ed espressa una profonda solidarietà ai familiari delle

vittime di tale evento sismico, ritiene che ora più che mai il Paese intero debba farsi carico di questa emergenza nazionale, mettendo a disposizione di quei territori le risorse necessarie alla ricostruzione, in vista di un rilancio sociale e produttivo di quelle zone. Nel ricordare che è stato già avviato un tavolo di confronto, nella giornata di venerdì 25 maggio, tra soggetti istituzionali competenti e parti sociali, che ha dato luogo alla firma di un protocollo per affrontare le urgenze più rilevanti (tra cui cita quelle riguardanti i lavoratori agricoli sprovvisti di tutele, nonché quelle inerenti alla semplificazione delle procedure per la concessione dei trattamenti), auspica l'adozione di misure urgenti per il sostegno del reddito dei lavoratori delle imprese danneggiate dal sisma e per la gestione di situazioni di crisi conseguenti alla suddetta calamità.

Ritiene necessario, in particolare, che il Governo si impegni ad adottare ogni misura utile volta ad assicurare una procedura sollecita per il riconoscimento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, della cassa integrazione in deroga, mettendo a disposizione le necessarie risorse finanziarie, per tutte le maestranze delle imprese danneggiate dal sisma: le popolazioni colpite, infatti, attendono ora risposte certe e rapide dalle istituzioni e, dunque, anche dal Parlamento.

Auspicata, in conclusione, una rapida approvazione della risoluzione in titolo, ringrazia tutti i rappresentanti dei gruppi che hanno sottoscritto l'atto di indirizzo in questione, augurandosi che anche altri gruppi — tra cui cita quello della Lega Nord Padania — possano offrire il proprio contributo a tale iniziativa.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si associa anzitutto ai messaggi di solidarietà per i familiari delle vittime, manifestando il proprio coinvolgimento personale in tale vicenda, in ragione della

sua provenienza territoriale. Rilevato che finora l'impegno del Governo, in collaborazione con gli enti locali competenti, è stato massimo, constata con amarezza che gli eventi delle ultime ore hanno peggiorato la situazione, avendo colpito in particolare le abitazioni civili, con conseguente aggravamento dell'emergenza umanitaria. Per tale motivo, dichiara la disponibilità del Governo a moltiplicare gli sforzi per far fronte a tale emergenza, anche mediante il tentativo di reperire le risorse necessarie alla ricostruzione di quei territori e al rilancio delle attività produttive.

In tal senso, fa notare che il Consiglio dei ministri ha già provveduto a proclamare lo stato di emergenza per le aree interessate dal sisma: in quella sede, il Ministro Fornero ha chiesto uno stanziamento aggiuntivo a valere sul Fondo per l'occupazione, anche in vista dell'avvio delle necessarie procedure per la concessione della CIGS e dei trattamenti in deroga, al fine di garantire una gestione efficace di tutte le situazioni di crisi conseguenti allo stato di calamità e di assicurare un sostegno aggiuntivo alle imprese prive degli ordinari requisiti e a quelle che hanno esaurito gli strumenti esistenti sotto un profilo temporale. Nel fare presente che lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha assicurato il costante impegno del Governo su tale versante, esprime, quindi, un orientamento favorevole sulla risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto con soddisfazione che in Commissione si registra un consenso unanime sulla risoluzione in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la risoluzione in discussione.

La seduta termina alle 15.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni 105

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 105

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ... 107

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna.

Audizione di docenti universitari esperti della materia 110

AVVERTENZA 110

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 maggio 2012.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciana PEDOTO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 4108 e abbinate, recanti

norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Il provvedimento in esame, che si compone di nove articoli, reca disposizioni volte a migliorare il livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche, come si evince dall'articolo 1, concernente le finalità.

Entrando nel merito dell'articolato, fa presente che l'articolo 2, comma 1, modificando l'articolo 1 della legge n. 286 del 1961, dispone che le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 20 per cento (mentre il testo vigente prevede la percentuale del 12 per cento). In base all'articolo 2 della citata legge n. 286, come modificato dall'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame, chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche non conformi alle predette disposizioni è punito con la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Analogamente, l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame dispone che le bevande analcoliche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, commercializzate con il nome di uno o più frutti ovvero recanti denominazioni che a tali frutti si richiamano, devono essere preparate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. La produzione e la commercializzazione delle bevande analcoliche effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima sanzione richiamata dall'articolo 2, comma 2 (articolo 3, comma 2).

Osserva, quindi, che l'articolo 4, introducendo modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2004 – ai fini della parziale attuazione della direttiva 2012/12/UE del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva

2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana – prevede che dal 28 ottobre 2015 ai succhi di frutta non potranno più essere aggiunti zuccheri fatti salvi, a determinate condizioni, i nettari di frutta. Correlativamente, non potrà essere recata sull'etichetta l'indicazione nutrizionale « senza zuccheri aggiunti ». I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 28 ottobre 2013 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere commercializzati fino al 28 aprile 2015.

L'articolo 5 introduce indicazioni obbligatorie per l'etichettatura al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta, nonché dei succhi di frutta e dei nettari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari. Si fa riferimento, in particolare, all'indicazione del luogo di origine o di provenienza, del nome e della percentuale complessiva del frutto naturale contenuto. Si precisa che l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti in questione.

Rileva, poi, che l'articolo 6 istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l'uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.

L'articolo 7 reca disposizioni per la promozione delle bevande analcoliche a base di frutta di origine italiana. Si prevede, in particolare, che le campagne di promozione sul mercato nazionale e sui principali mercati internazionali siano predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, compatibilmente con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la valorizzazione delle bevande analcoliche a base di frutta, di succhi di frutta e di nettari che utilizzano il logo nazionale di cui all'articolo 6 e per la sensibilizzazione del pubblico sui benefici per la salute derivanti da un maggiore consumo di frutta.

L'articolo 8 reca disposizioni per il potenziamento dei controlli antifrode.

Osserva, infine, che l'articolo 9 reca ulteriori disposizioni sanzionatorie: il comma 1 stabilisce che a chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione bibite analcoliche a base di frutta, succhi di frutta e nettari con le indicazioni di origine o di provenienza di cui all'articolo 5 o con il logo nazionale di cui all'articolo 6 contraffatti, si applica l'articolo 517-*quater* del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). Il comma 2 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque impiega o utilizza il logo nazionale di cui all'articolo 6 in violazione della disciplina ivi prevista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

Alla luce del contenuto del provvedimento, rileva che le disposizioni ivi recate investono in linea generale la competenza della Commissione affari sociali, in quanto sono ad esse sottese le finalità della tutela della salute e della sicurezza alimentare. All'articolo 7, in particolare, la tutela della salute è esplicitamente richiamata a proposito delle finalità delle campagne per la

promozione delle bevande analcoliche a base di frutta di origine italiana, nella predisposizione delle quali è previsto il coinvolgimento del Ministero della salute.

Si riserva, pertanto, di formulare una proposta di parere anche sulla base delle eventuali considerazioni che saranno svolte nel corso del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, a suo avviso, occorrerebbe promuovere un'analoga campagna informativa per incentivare il consumo delle spremute di frutta.

Lucio BARANI (PdL), associandosi alla considerazione fatta dal presidente Palumbo, evidenzia come a livello europeo non vi sia stata, almeno fino ad ora, una forte attenzione verso questo tema, tanto è vero che, paradossalmente, l'aranciata veniva prodotta senza utilizzare le arance.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.

COM(2011)777 def.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere sui due atti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale a conclusione dell'esame congiunto procederà alla votazione di un'unica Relazione per l'Assemblea, avente ad oggetto entrambi gli atti.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a pronunciarsi sul Programma di lavoro della Commissione per il 2012, nonché sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Con riferimento a quest'ultima, precisa che è la seconda volta che essa forma oggetto di esame della Commissione, trattandosi di un nuovo istituto, introdotto nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), che ha previsto che il Governo presenti ogni anno, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre, e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio. Dal canto suo, la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione programmatica sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla stessa Giunta il 9 febbraio 2000; la relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del regolamento.

Rileva preliminarmente che il Programma di lavoro della Commissione europea è stato predisposto nel mese di novembre dello scorso anno, risultando conseguentemente, allo stato, già in parte attuato, mentre la Relazione programmatica è stata presentata alle Camere il 4 maggio 2012, quindi in ritardo rispetto alla scadenza legislativamente prevista per il 31 dicembre di ogni anno. Tale circostanza

attenua, evidentemente, il valore programmatico annesso a tale Relazione, che dovrebbe indicare obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo per l'anno successivo.

Quanto ai contenuti della Relazione di competenza della XII Commissione, in materia di politiche sociali fa presente che la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale rappresenta uno dei cinque *target* quantitativi fissati dalla Strategia Europa 2020. L'obiettivo per l'Unione europea nel suo insieme è di ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale. L'obiettivo specifico per l'Italia è di 2,2 milioni di persone. L'Italia informa regolarmente i *partner* europei e l'Unione europea sulle proprie strategie e i progressi realizzati verso gli obiettivi comuni in tema di protezione sociale e inclusione sociale, non soltanto nel Piano nazionale di riforma, ma anche predisponendo e presentando rapporti specifici e gruppi di lavoro temporanei (ad esempio sulla povertà dell'infanzia).

Osserva, poi, che un altro capitolo concerne il volontariato; in particolare, negli ultimi mesi del 2011 (Anno europeo del volontariato) sono stati adottati due importanti atti che individuano una serie di azioni e di priorità: si tratta delle Comunicazioni della Commissione europea « Sulle politiche dell'UE e il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE » e delle Conclusioni del Consiglio del 3 ottobre 2011 sul « Ruolo delle attività di volontariato nella politica sociale ». Entrambi i documenti invitano gli Stati membri ad adoperarsi per stabilire un quadro giuridico chiaro e per promuovere il volontariato con incentivi fiscali, sostegno finanziario e maggiore riconoscimento.

Il Governo italiano, inoltre, è attivamente impegnato, in sede tecnica e politica, sui temi della demografia e delle politiche per la famiglia. L'Unione europea ha proclamato il 2012 « Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni ».

Come previsto dalla Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2011 (940/2011/UE), la celebrazione dell'Anno intende essere l'occasione per promuovere una cultura dell'invecchiamento attivo fondata su una società per tutte le età, favorendo, al contempo, la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni e tenendo conto delle diversità e della parità di genere. I principali settori interessati sono l'occupazione e le condizioni di lavoro, la partecipazione alla società, la promozione di una vita indipendente e sana. A livello nazionale, il Governo ha promosso, sin dal 2011, una serie di incontri con le amministrazioni interessate, le regioni, le associazioni e le parti sociali per condividere la metodologia di lavoro e le priorità.

Rileva poi che in materia di sanità il Governo segnala, in particolare, nell'ambito degli obiettivi per il 2012 indicati nel Programma di lavoro della Commissione: la revisione della direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco per quanto riguarda la fabbricazione, la presentazione e la vendita, mirata soprattutto a introdurre profili di miglior tutela per le fasce giovanili e i gruppi sociali vulnerabili; la revisione dell'attuale quadro normativo dell'Unione in tema di dispositivi medici. In questo settore gli obiettivi sono: migliorare il livello di protezione della salute di tutti i pazienti europei, rafforzare la posizione dell'Europa nell'innovazione tecnologica in questo ambito e consentire un funzionamento più agile del mercato interno e del commercio internazionale.

A livello europeo una priorità – alla luce dei problemi di recente evidenziati nel settore dei dispositivi medici in relazione alle protesi mammarie – è dunque rappresentata dalla prevista revisione delle direttive sui dispositivi medici (90/385/CEE e 93/42/CEE), che porterà all'emanazione di un regolamento ricomprendente anche i dispositivi medici impiantabili attivi. In tale ambito il Governo si impegnerà nel corso dell'esame del pacchetto di proposte affinché: sia assicurata una piena valutazione preventiva sia da parte del fabbricante che da parte degli organismi

di controllo del rapporto rischio-beneficio per il paziente; siano aumentati i poteri di controllo degli organismi designati; sia stabilito un idoneo meccanismo di verifica della corrispondenza del dispositivo agli standard di sicurezza ed efficacia, prima della sua immissione in commercio; sia fornita adeguata informazione ai pazienti e agli operatori sanitari sulle caratteristiche dei dispositivi. Inoltre il Governo intende impegnarsi perché la sorveglianza del mercato dei dispositivi medici si basi su meccanismi di stretta cooperazione fra gli Stati membri.

Il Governo sarà inoltre impegnato nei lavori relativi alle modifiche al regolamento (CE) 726/2004 ed alla direttiva 2001/83/CE concernenti la comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e sulla farmacovigilanza. Al riguardo fa presente che la precedente proposta in tema di informazione ai pazienti del 2009 della Commissione, già inclusa nel cosiddetto « pacchetto farmaceutico », era stata criticata dall'Italia e da altri Stati membri, sia per la mancanza di una definizione dei concetti di informazione e pubblicità sia per le perplessità che destava la proposta di affidamento all'industria farmaceutica della gestione delle informazioni.

Il Governo segnala altresì che nel corso del 2012 si procederà all'attivazione di gruppi tecnici di supporto alla Commissione per l'adozione delle misure di esecuzione previste dalla direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, che questa Commissione ha avuto modo di esaminare in maniera approfondita in sede di esame delle parti di competenza della legge comunitaria 2012.

Per quanto concerne il capitolo relativo alla salute alimentare, il Governo intende seguire nel corso del 2012 i lavori di revisione della direttiva 96/23/CE del Consiglio concernente le misure di controllo di talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti. La posizione della Commissione sul punto è

orientata all'eliminazione dell'obbligo della predisposizione del Piano nazionale per la ricerca dei residui negli alimenti da parte degli Stati membri. L'orientamento dell'Italia e di altri Stati, invece, è quello di mantenere un numero minimo di controlli obbligatori. Inoltre, con riferimento alla modifica del regolamento (CE) 854/2004 in merito alla revisione dell'ispezione delle carni, fa presente che la Commissione, sostenuta dalla maggioranza dei Paesi, intende semplificare le modalità previste dalla normativa vigente, che vede il veterinario come responsabile dell'ispezione delle carni, spostando la maggior parte dei controlli ufficiali in allevamento. La posizione italiana in merito è critica perché l'assenza del veterinario ufficiale negli stabilimenti di macellazione vanifica il ruolo del macello come osservatorio epidemiologico.

Osserva, infine, che in materia di nutrizione – con riferimento al regolamento (CE) 1924/2006 concernente le indicazioni nutrizionali e sulla salute presenti sui prodotti alimentari – sarà affrontato il tema dei profili nutrizionali degli alimenti, come richiesto dal regolamento stesso, anche alla luce della posizione assunta dal Parlamento europeo. Si tratta di una problematica complessa, in quanto l'individuazione di criteri rigidi per la definizione dei profili nutrizionali può comportare l'esclusione per molti alimenti dalla possibilità di veicolare indicazioni (*claims*) in etichetta. Altro aspetto importante sarà quello relativo alle disposizioni, correlate alla normativa citata, in merito all'autorizzazione di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari o che si riferiscano alla riduzione del rischio di malattie, nonché allo sviluppo e alla salute dei bambini.

In conclusione pur condividendo in linea generale le priorità segnalate dal Governo, dichiara la propria disponibilità ad accogliere osservazioni e proposte che saranno avanzate nel corso della discussione, ai fini della predisposizione del parere da trasmettere alla XIV Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 maggio 2012.

Modifiche agli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

Audizione di docenti universitari esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati.

C. 3303 Lucà e C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte.

Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia.

C. 2060 Saltamartini e C. 4753 Nunzio Francesco Testa.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2012 – Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Nuovo testo C. 5194 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (*Esame e rinvio*) 111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 116

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 57/2012 – Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Nuovo testo C. 5194 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che le Commissioni XI e XII hanno oggi trasmesso un nuovo testo del provvedimento,

risultante dall'esame degli emendamenti approvati.

Lino MISEROTTI (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento, nel testo del Governo e in quello trasmesso dalle Commissioni di merito, modifica in più parti la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, recata dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

In particolare, il testo del Governo dispone, con l'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, l'ulteriore differimento di dodici mesi (decorrenti dal 15 maggio 2012) del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, finalizzati a consentire il coordinamento tra le disposizioni dello stesso decreto con la legislazione speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale,

e per il settore delle navi da pesca — materia di competenza della Commissione Agricoltura — nonché l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto n. 81 del 2008 con la disciplina in tema di trasporto ferroviario. Inoltre, si prevede il mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati non più soltanto fino alla scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, bensì fino alla loro effettiva emanazione, con ciò sopprimendo la norma di salvaguardia che prevedeva la diretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 nel caso di mancata adozione dei regolamenti di delegificazione entro il termine stabilito.

Il nuovo testo elaborato dalle Commissioni di merito sposta nel decreto-legge la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del disegno di legge di conversione, riducendo da sessanta a cinquanta-cinque mesi la proroga del termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione, che quindi verrà a scadenza il 15 dicembre 2012. Si prevede inoltre la previa acquisizione del parere parlamentare sugli schemi di tali regolamenti. Resta ferma la previsione del mantenimento in vigore della legislazione speciale vigente nei settori richiamati fino alla loro effettiva emanazione.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge (modificando l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008) proroga, dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare l'autocertificazione della valutazione dei rischi nell'ambito di procedure standardizzate. Al riguardo, si ricorda che l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori effettuino, al più tardi fino al 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate definite (ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera *f*), del decreto legislativo n. 81 del 2008) dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul

lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La relazione illustrativa segnala che tali procedure sono in corso di elaborazione presso la predetta Commissione. L'adozione di tali procedure standardizzate consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese. La necessità della proroga discende pertanto dal fatto che, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste per le piccole imprese, i datori di lavoro richiamati sarebbero obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. Tale disposizione non è stata modificata dalle Commissioni di merito.

Infine, il nuovo testo approvato dalle Commissioni di merito sopprime l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che alla lettera *a*) modificava l'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sopprimendo l'inciso « e non oltre », con riferimento al termine di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto entro il quale devono essere individuate le « particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative », di cui occorre tenere conto per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 in particolari settori. Si tratta delle Forze armate e di polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, ricordando che in tale seduta la Commissione dovrà esprimere il parere.

La seduta termina alle 16.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.45.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
(COM(2011)777 def.).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Angelo ZUCCHI (PD), *relatore*, ricorda che, per il secondo anno consecutivo, la sessione di fase ascendente è dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso sulla base dei citati documenti e secondo la procedura di cui all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come sostituito dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

La modifica apportata alla previgente disciplina è specificamente diretta a distinguere una fase *ex ante*, con finalità programmatiche, da una *ex post*, volta ad evidenziare gli esiti dell'attività del Governo in sede europea in relazione agli obiettivi prefissati. La Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto che la relazione programmatica sia esaminata congiuntamente agli strumenti di programmazione

legislativa e politica delle istituzioni europee, secondo la procedura definita dalla medesima Giunta con parere del 9 febbraio 2000 che prevede: l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze), che approvano un parere; l'esame generale da parte della Commissione politiche dell'Unione europea, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea, che di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Fa quindi presente che la relazione programmatica per il 2012 è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 4 maggio 2012, mentre il programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 è stato presentato il 15 novembre 2011. Come nel 2011, anche quest'anno la relazione programmatica è stata trasmessa quasi cinque mesi dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 15 della legge n. 1 del 2005 (vale a dire il 31 dicembre) riducendo l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, in buona misura già attuato (come sottolineato peraltro nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091, approvata dall'Assemblea in esito all'esame della relazione programmatica per il 2011).

Per quanto concerne il settore dell'agricoltura, il Governo dichiara il proprio impegno per la ridefinizione della Politica agricola comune (PAC) nel quadro del negoziato per il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, ritenendo prioritaria un'analisi accurata delle singole rubriche di bilancio, al fine di assicurare una concentrazione e un uso più efficiente delle risorse.

In particolare, nella parte introduttiva della relazione, con riferimento alla riduzione di 30,1 miliardi di euro del finanziamento complessivo per la PAC proposta dalla Commissione europea, il Governo afferma di volersi impegnare affinché la PAC del futuro rafforzi la competitività dell'agricoltura europea, premiando la produttività e il valore aggiunto e ribadendo la necessità di una modifica nel-

l'importo complessivo delle risorse che allo stato sarebbe molto penalizzante per l'agricoltura italiana.

Come sottolineato più volte anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, delle proposte di riforma della PAC, appare fortemente discutibile, ed è oggetto di dibattito nel negoziato, il ricorso all'unico criterio della superficie per la convergenza del livello degli aiuti diretti, che riduce gli incentivi a investire per migliorare la produttività.

I principî cui il Governo intende ispirarsi nel condurre la trattativa sono quelli propri della Strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile, che tenga in considerazione la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, nonché la sicurezza alimentare mondiale e la crescita economica.

Ricorda a tale proposito che il Governo afferma di tenere conto degli indirizzi espressi dalle Camere, nelle mozioni approvate il 2 febbraio 2011 dall'Assemblea della Camera dei deputati e il 22 giugno 2011 dall'Assemblea del Senato della Repubblica, ponendo la massima attenzione per riuscire nell'intento di modificare i criteri per l'erogazione dei pagamenti diretti basati sulle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cosiddetto *greening*), nonché della distribuzione degli aiuti tra le regioni italiane e degli aiuti più mirati ai cosiddetti « agricoltori attivi ».

Altre questioni da seguire nei negoziati saranno la semplificazione delle procedure, una maggiore considerazione delle peculiarità delle molteplici agricolture europee e regionali e il miglioramento degli strumenti di mercato destinati a combattere la volatilità dei prezzi agricoli e il rafforzamento delle singole filiere agricole. Attualmente, nell'ambito del negoziato, sono in corso discussioni che potrebbero portare a talune modifiche di rilievo, ad esempio, per attenuare, in linea con le richieste di molte delegazioni, i criteri del *greening* nonché la definizione di « agricoltore attivo ».

Le proposte di riforma della PAC sono all'esame delle istituzioni europee in base alla procedura legislativa ordinaria: il Consiglio le ha discusse in varie riunioni (20 ottobre e 14 novembre 2011, 26 aprile e 14 maggio 2012); la Commissione agricoltura del Parlamento europeo, come preannunciato dal suo Presidente De Castro, concluderà la presentazione delle relazioni sulle proposte entro il 18 o 19 giugno prossimi. Seguirà la fase di presentazione degli emendamenti, che prevedibilmente saranno numerosi. La conclusione dell'*iter* pertanto non avverrà prima della fine dell'anno.

In relazione al tema della qualità, il Governo intende sostenere nei confronti della Commissione europea la trasparenza e la sicurezza nei riguardi dei consumatori tramite un rafforzamento della tracciabilità e delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti agricoli, nonché la difesa delle produzioni DOP e IGP italiane nei paesi terzi per contrastare la contraffazione e il fenomeno dell'*italian sounding*, anche nel quadro di accordi bilaterali e multilaterali tra l'Unione europea e Paesi terzi.

Ricorda quindi che sul pacchetto qualità, costituito da una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) e i documenti recanti orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP, la XIII Commissione, nell'ambito della procedura di esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, ha approvato un documento finale il 20 luglio 2011, previo parere favorevole con osservazioni della XIV Commissione. La relazione della Commissione agricoltura del Parlamento europeo sulla proposta relativa ai regimi di qualità è stata presentata il 12 luglio 2011, quella sulle norme di commercializzazione il 18 luglio del medesimo anno. Il Consiglio ha esaminato entrambe le proposte il 13 dicembre 2010 e ha effettuato un ulteriore scambio di opinioni sulla proposta sui regimi di qualità il 14 aprile 2011. La discussione

presso l'Assemblea plenaria del Parlamento europeo del pacchetto è prevista per il prossimo 3 luglio.

Il programma della Commissione europea prevede di considerare tra le azioni legislative da intraprendere nel 2012 una iniziativa legislativa relativa alla politica di promozione e informazione dei prodotti agricoli. Il 30 marzo 2012 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sulla « politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa » (COM(2012)148), che reca una serie di orientamenti preliminari per la riforma della politica di promozione, elaborati sulla base delle conclusioni tratte dalla consultazione pubblica del 2011.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione europea dovrà presentare entro il 31 dicembre 2012 una relazione sull'andamento della situazione del mercato e sulle condizioni per la graduale soppressione del regime delle quote latte.

Per il 2013 la Commissione nel suo programma prevede di intraprendere una iniziativa sull'agricoltura biologica.

Il programma indica altresì l'intenzione di intraprendere una iniziativa sui diritti e sull'efficienza dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nonché di presentare un pacchetto sulla salute animale e vegetale costituito da: una comunicazione volta a rafforzare la catena alimentare; una proposta legislativa sulla salute animale volta a semplificare gli oneri amministrativi nei trasferimenti di animali, una maggiore sicurezza nonché attenzione alla prevenzione delle malattie; una proposta legislativa sui controlli ufficiali lungo la catena alimentare volta a rivedere il regolamento CE n. 882/2004; una proposta volta a semplificare e razionalizzare la legislazione fitosanitaria, con riguardo anche ai passaporti fitosanitari per i movimenti interni delle piante e alla protezione contro l'ingresso di nuovi parassiti e malattie da paesi terzi; una pro-

posta sulla commercializzazione di semi e materiali di moltiplicazione per sviluppare l'innovazione nel settore dei semi.

Ricorda inoltre che, con riferimento al pacchetto di riforma della politica comune della pesca (PCP), in sede di negoziato il Governo intende manifestare le sue perplessità sui diritti trasferibili, regionalizzazione della pesca e divieto dei rigetti in mare, chiedendo alla Commissione incontri bilaterali per approfondire alcune tematiche tecniche. Si propone inoltre di incentivare la costituzione di nuove organizzazioni di produttori e di mantenere la dotazione finanziaria prevista per il periodo 2007-2013 anche per il periodo 2014-2020 nonché i contributi finanziari per la demolizione dei pescherecci e per il fermo biologico.

L'esame del pacchetto pesca è stato avviato dalla Commissione Agricoltura della Camera e dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e sarà concluso a breve. La Commissione europea nel programma prevede di elaborare nel 2013 una proposta con un nuovo quadro di misure tecniche per l'Atlantico e il Mare del Nord in seguito alla riforma della politica comune della pesca (PCP), allo scopo di garantire la protezione delle risorse biologiche marine e ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli *stock* ittici e sugli ecosistemi marini. Una ulteriore iniziativa legislativa nel settore della pesca riguarderà la fissazione o revisione dei piani a lungo termine per determinati *stock* e le attività di pesca che sfruttano questi *stock* (piani multi-specie). Le proposte sono all'esame delle istituzioni europee secondo la procedura legislativa ordinaria. La proposta sulla riforma della PCP dovrebbe essere all'esame del prossimo Consiglio del 18 giugno; dovrebbe essere votata dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo l'8 ottobre e approvata definitivamente nell'ambito della sessione plenaria del 19 novembre 2012. La proposta sull'OCM sarà esaminata dal Consiglio del 18 giugno e votata dall'Assemblea del Parlamento europeo nella sessione del prossimo 10 settembre.

Nel riservarsi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito, preannunzia che nella stessa affronterà le principali questioni in corso di esame presso le istituzioni europee e presso la XIII Commissione, e soprattutto sulla riforma della PAC, tema sul quale già la camera ha approvato specifiche mozioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 16.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

Atto n. 470.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha segnalato che, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega, lo schema di decreto è stato assegnato anche se non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni; conseguentemente, ha ricordato alle Commissioni assegnatarie la necessità di attendere la trasmissione di tale parere prima di pronunciarsi definitivamente sul provvedimento.

Riferisce quindi in sostituzione del relatore Nola, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.

Ricorda in proposito che il provvedimento attua la legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), che con l'articolo 19 ha attribuito al Governo una delega, da esercitare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (17 gennaio 2012), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di attuazione della direttiva n. 2010/60/UE. L'articolo 24, recante disposizioni finali, prevede che nell'esercizio delle deleghe si applichino, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. In base a tali articoli, gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge. In particolare, secondo il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 96, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o anche successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

La direttiva 2010/60/UE prevede un regime di deroga al divieto di commercializzazione di sementi che non siano iscritte nei registri di varietà o nel catalogo comune europeo, divieto stabilito dalle norme di carattere generale che disciplinano l'attività sementiera (direttiva 66/401/CEE, recepita sul piano interno con la legge n. 1096 del 1971 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973). Tale deroga è diretta a consentire l'utilizzo di miscele di sementi di piante foraggere destinate alla preservazione dell'ambiente naturale, le cui componenti spesso non soddisfano i requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro comunitario delle varietà in quanto non sufficientemente omogenee. Al fine di incentivare un utilizzo economico di tali miscugli di preservazione, anche in ragione della loro funzione di tutela della biodiversità agraria, la normativa europea ha autorizzato la loro commercializzazione a determinate condizioni. In particolare, gli Stati membri

possono autorizzare la commercializzazione delle miscele di sementi a condizione che le miscele siano conformi alle disposizioni dell'articolo 5 – che disciplina le condizioni per le miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente – o dell'articolo 6, che disciplina invece le condizioni delle miscele di sementi per la preservazione coltivate. La direttiva dispone altresì l'obbligo per gli Stati membri di procedere ad ispezioni visuali nei rispettivi siti di raccolta e di accertarsi, tramite monitoraggio, del rispetto delle disposizioni in essa contenute. Si stabilisce inoltre che i produttori operanti nel territorio di ciascuno Stato notificano per ogni stagione il quantitativo delle miscele per la preservazione commerciale e che gli Stati membri, a richiesta, notificano alla Commissione tali informazioni, oltre a quelle inerenti le autorità responsabili delle risorse citogenetiche o le organizzazioni da essi riconosciute in tale settore. Il termine per il recepimento della direttiva è stato fissato al 30 novembre 2011.

Per quanto attiene alle procedure di contenzioso, osserva quindi che sul mancato recepimento della direttiva 2010/60/CE, la Commissione europea il 25 gennaio 2012 ha aperto una procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (procedura di infrazione n. 2012/81).

Passa quindi ad illustrare lo schema di decreto legislativo, che in attuazione della predetta direttiva, detta una disciplina speciale rispetto a quella generale recata la legge n. 1096 del 1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, che disciplinano l'attività sementiera. Altre deroghe alla disciplina generale sono state in precedenza definite con decreto legislativo n. 149 del 2009 (di attuazione della direttiva 2008/62(CE), che ha stabilito condizioni speciali per l'iscrizione nei registri nazionali, e per la successiva commercializzazione, degli ecotipi e delle varietà locali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, definite « varietà di conservazione ».

L'articolo 1 contiene le definizioni di: zona fonte (zona speciale di conservazione da individuare sulla base della direttiva 92/43/CEE (cosiddetta *habitat*, che prevede l'individuazione di siti d'importanza comunitaria); sito di raccolta che deve essere allocato all'interno di una zona fonte; miscela di sementi raccolte direttamente o coltivate, ovvero moltiplicate al di fuori del sito di raccolta.

L'articolo 2 prevede la possibilità di autorizzare la commercializzazione di miscele di sementi foraggere di vari generi destinate alla conservazione dell'ambiente naturale e alla conservazione delle risorse genetiche (miscele di sementi per la preservazione). Dette miscele possono anche contenere sementi di piante non foraggere, ma se contengono varietà da conservazione soggiacciono alla disciplina recata in materia dal decreto legislativo n. 149 del 2009.

L'articolo 3 prevede che al momento dell'autorizzazione alla commercializzazione venga determinata la zona di origine della miscela, zona che può anche essere situata al di fuori del territorio nazionale, la cui individuazione richiede in tale ipotesi il comune accordo dei due Stati membri. Le informazioni fitosanitarie necessarie alla determinazione delle zone d'origine sono quelle procurate da regioni e province autonome, o organizzazioni riconosciute.

L'articolo 4 enumera le indicazioni che debbono essere riportate nel documento di autorizzazione alla commercializzazione (nome o denominazione del produttore e sua sede, metodo di raccolta e germinabilità dei componenti delle miscele coltivate, percentuale in peso dei componenti, quantità della miscela cui si riferisce l'autorizzazione, zona di origine, restrizione alla commercializzazione nella zona di origine, zona fonte, sito di raccolta e tipo di *habitat*, l'anno di raccolta).

Gli articoli 5 e 6 dettano le condizioni per l'autorizzazione delle miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente e per quelle coltivate: nelle prime in ogni caso le diverse componenti debbono essere presenti in percentuali tali da

ricreare il tipo di habitat del sito di raccolta, le seconde debbono provenire da sementi raccolte nella zona fonte di un sito non seminato con varietà selezionate da almeno 40 anni prima della data di presentazione della domanda da parte del produttore.

L'articolo 7 definisce la procedura per ottenere l'autorizzazione, che è concessa dall'Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) o dalle regioni e province a statuto autonomo, nonché le verifiche poste a carico dei medesimi soggetti.

Rammenta quindi che, con l'approvazione dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, l'Ente nazionale sementi elette (ENSE), organismo ricerca ma soprattutto di certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, è stato incorporato nell'INRAN, che si occupa di sperimentazione, ricerca, indagini e comunicazione al pubblico di problematiche alimentari.

L'articolo 8 dispone restrizioni quantitative alla commercializzazione delle sementi per la preservazione, che compongono le miscele di piante foraggere, il cui peso non deve superare il 5 per cento del peso totale delle miscele di foraggere commercializzate nel medesimo anno sul territorio nazionale.

L'articolo 9, in relazione con la restrizione disposta dal precedente articolo, introduce l'obbligo a carico dei produttori di comunicare, prima dell'inizio della produzione: la quantità delle sementi per le quali intendono chiedere l'autorizzazione, la posizione e dimensione del sito di raccolta, nonché la posizione e le dimensioni dei siti di moltiplicazione per le produzioni coltivate.

Sulla base dell'articolo 10 le miscele in esame possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi sigillati dal produttore con un cartellino o altro sigillo.

L'etichettatura, secondo l'articolo 11, è assicurata dalla presenza di una scritta, che può essere stampata sul cartellino, che deve indicare obbligatoriamente talune informazioni (dicitura « norme UE », denominazione e sede del responsabile che ha

apposto il cartellino, metodo di raccolta, anno di sigillatura, zona di origine, zona fonte, sito di raccolta, tipo di *habitat*, indicazione facente riferimento alla miscela di sementi, numero di lotto, percentuale in peso dei componenti la miscela, peso netto, indicazione della natura dell'additivo se utilizzato, germinabilità specifica se necessario).

L'articolo 12 individua nell'INRAN il soggetto cui compete la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esame, che deve avvenire in modo costante tramite monitoraggio.

L'articolo 13 prevede che i produttori notifichino alle regioni e province autonome, all'INRAN, e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i quantitativi commercializzati di miscele di sementi per la preservazione.

L'articolo 14 dispone che il Ministero notifichi alla Commissione europea le autorità responsabili delle risorse fitogenetiche.

L'articolo 15 contiene la clausola di cedevolezza, dalla quale consegue che le norme del provvedimento che afferiscano ad ambiti di competenza legislativa delle regioni si applicano in base all'esercizio del potere sostitutivo attribuito allo Stato e limitatamente alle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento.

L'articolo 16, infine, impone che dall'attuazione del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Oltre alla relazione tecnica sono allegati al provvedimento: l'analisi tecnico-normativa, l'analisi d'impatto della regolamentazione, l'intesa del 7 ottobre 2010 conseguita in sede di Conferenza Stato-regioni sulla « Strategia nazionale per la biodiversità », predisposta dal Ministero dell'ambiente. Il provvedimento risulta invece ancora non corredato del parere della medesima Conferenza.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi. *(Svolgimento e conclusione)* 119

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

**Audizione del Ministro della salute,
Renato Balduzzi.**

(Svolgimento e conclusione).

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Renato BALDUZZI svolge un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano PIZZETTI (PD), Mario PEPE, *presidente*, e Lido SCARPETTI (PD), nonché i senatori Gianvittore VACCARI (LNP) e Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Il ministro Renato BALDUZZI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	120
Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale	120
ALLEGATO 1 (Ulteriore nuova formulazione della proposta di documento presentata dal presidente della Commissione)	133
ALLEGATO 2 (Nuove formulazioni di emendamenti)	139
ALLEGATO 3 (Documento approvato)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Alfredo Mantica, in sostituzione del senatore Alberto Balboni, dimissionario.

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del documento rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 maggio 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte di aver predisposto una ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, nella quale sono stati inseriti, oltre che gli emendamenti che erano stati accolti nella seduta del 22 maggio scorso, anche ulteriori emendamenti, eventualmente riformulati (*vedi allegato 1*). Segnala altresì che il punto 12-*bis* della nuova formulazione riprende una questione sollecitata dall'ANCI. Avverte infine che il senatore Belisario ha predisposto una riformulazione dei propri emendamenti 22 e 31 (*vedi allegato 2*). Propone quindi di procedere alla votazione esclusivamente degli emendamenti per i quali ciò sia espressamente richiesto.

La Commissione concorda.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP), nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Paolo Franco 37, interamente sostitutivo del documento, evidenzia le differenze fondamentali rispetto al testo proposto dal Presidente della Commissione. In primo luogo segnala una diversa visione

strategica dell'IMU, che deve essere eliminata in relazione all'abitazione principale. La quota del cinquanta per cento a valere sugli altri immobili non deve inoltre essere destinata allo Stato, ma rimanere nelle disponibilità degli enti locali. Per quanto riguarda il federalismo demaniale, si chiede la piena attuazione del decreto legislativo approvato dal Governo con il parere favorevole della Commissione, con il trasferimento dei beni agli enti territoriali, mentre nel documento si propone una revisione della disciplina in questione anche alla luce di una decisa azione di riduzione del debito pubblico: in sostanza verrebbe meno il principio di dotare gli enti territoriali di un proprio patrimonio. Altri punti centrali della proposta emendativa riguardano la valorizzazione dello strumento dell'addizionale IRPEF, l'istituzione del Senato federale e la riduzione del numero dei parlamentari, il ritorno al sistema di tesoreria unica previgente rispetto alle modifiche introdotte dal Governo Monti, nonché al sistema di elezione diretta per gli enti intermedi, quali le province.

Ringrazia in ogni caso la Presidenza per aver posto in votazione la proposta interamente sostitutiva del testo del documento, considerandola come emendamento, in conformità con quanto richiesto dal Gruppo della Lega Nord.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, dichiara di comprendere le motivazioni della proposta interamente sostitutiva avanzata dai membri del Gruppo della Lega Nord, pur non condividendole.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Franco 37.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce gli emendamenti Paolo Franco 1, Lanzillotta 2, 3, 4 e 5, nonché la nuova formulazione dell'emendamento D'Ubaldo 6, già accolta dal presentatore nella seduta del 22 maggio scorso.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento

D'Ubaldo 6, come riformulato, dichiarando il dissenso del proprio Gruppo su tale emendamento dal momento che la legge delega non ha per fondamento la perequazione, quanto piuttosto la responsabilità dei singoli enti rispetto all'utilizzo delle risorse provenienti dal proprio territorio.

La Commissione approva l'emendamento D'Ubaldo 6, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce gli emendamenti Lanzillotta 7, come riformulato, e Lanzillotta 8.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), illustrando il proprio emendamento 9, ritiene eccessiva la sanzione prevista per violazione da parte dei comuni del patto di stabilità interno nella formulazione disposta recentemente con il decreto-legge n. 16 del 2012, in quanto è stato eliminato il riferimento al limite massimo del tre per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo quale importo di riduzione del fondo perequativo, che era sembrato un giusto punto di equilibrio in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 149 del 2011 su premi e sanzioni. In realtà porre un limite percentuale non risultava appropriato, in quanto l'ente locale sarebbe stato assoggettato ad una riduzione pari all'importo massimo del tre per cento delle proprie entrate correnti, a prescindere dall'ammontare dello scostamento rispetto all'obiettivo programmato. Poiché tuttavia il Governo non ha provveduto ad individuare un altro meccanismo più appropriato, con l'emendamento in esame propone la determinazione di un importo massimo della sanzione che deve essere commisurata all'entità della spesa corrente. Considera peraltro inesatta la formulazione introdotta come ultimo periodo del punto 5) del dispositivo della proposta di documento, in quanto le sanzioni da comminare in caso di violazione del patto di stabilità interno non sono e non possono essere oggetto delle discus-

sioni che hanno luogo a livello europeo. Chiede pertanto che l'emendamento 9 a sua firma sia posto in votazione.

Il senatore Walter VITALI (PD), pur condividendo le motivazioni espresse dal collega Nannicini, ritiene che la formulazione introdotta nella proposta di documento della Presidenza non abbia carattere dilatorio, né intenda aggirare la questione in esame. La materia delle sanzioni, infatti, è stata definita sulla base di un accordo Governo e comuni e il Governo italiano, come più volte dichiarato, intende affrontare in sede europea anche alcuni aspetti del patto di stabilità con ricadute determinanti sulla finanza dei comuni, tra cui, in primo luogo, lo scomputo dagli obiettivi del patto delle spese in conto capitale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI sottolinea che il Governo non può che concordare con la formulazione contenuta nella proposta di documento della Presidenza. Concorda che la disciplina delle sanzioni può avere effetti fortemente penalizzanti sui comuni; ritiene peraltro che tale disciplina sia necessaria al fine di rendere credibile la manovra di finanza pubblica. Ricordando l'impegno del Governo in sede comunitaria per ottenere una revisione del patto di stabilità, sottolinea lo stretto collegamento e la necessaria simmetria tra patto di stabilità nazionale e patto di stabilità interno.

Il deputato Marco CAUSI (PD) ritiene che il tema posto dal collega Nannicini sia di grande rilievo: nel 2011 solo il 4,4 per cento dei comuni ha sfiorato il patto, mentre molti comuni hanno conseguito risultati di saldo assai migliori rispetto agli obiettivi posti dal patto medesimo. Sottolinea che il mancato rispetto dei vincoli è spesso derivato dal fatto che alcuni comuni hanno preferito violare il patto di stabilità piuttosto che interrompere investimenti in corso di realizzazione, in quanto l'ammontare della sanzione comminata sarebbe risultato inferiore all'ammontare delle spese contrattuali e giudi-

ziarie che avrebbero sostenuto a seguito della chiusura dei cantieri.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) invita la Commissione a essere coerente con se stessa alla luce dell'equilibrio raggiunto con il precedente Governo nell'esame del decreto legislativo n. 149 del 2011 attraverso la fissazione del limite massimo del tre per cento. Diversamente si rischia di creare le condizioni per portare il comune al dissesto e nell'esercizio successivo dovergli assegnare ulteriori risorse. Dichiarata, pertanto, il proprio voto favorevole sull'emendamento Nannicini 9.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sottolinea che l'ultimo periodo introdotto al punto 5) del dispositivo dell'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento prospetta la possibilità di rivedere tali disposizioni sanzionatorie.

Il deputato Antonio MISIANI (PD) invita il Governo a un ripensamento sul tema, ricordando che il patto di stabilità è stato nel complesso sempre rispettato dal comparto dei comuni. Segnala inoltre che l'attuale normativa può portare al dissesto quei piccoli comuni che hanno sfiorato i saldi a causa della realizzazione di determinate opere. Auspica un ritorno alle modalità sanzionatorie precedenti attraverso la fissazione di un tetto percentuale quale limite massimo della sanzione. Il tetto potrà essere riferito alle entrate ovvero, come pare più opportuno, al complesso delle spese soggette ai vincoli del patto di stabilità interno.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) ribadisce la richiesta di porre in votazione il proprio emendamento 9.

La Commissione respinge l'emendamento Nannicini 9.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Lanzillotta 10, come ulteriormente riformulato.

Avverte inoltre che nell'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento è stato inserito il nono capoverso della premessa e l'ultimo periodo del punto 6) del dispositivo che, sollecitando il Governo a riconsiderare la disciplina dell'IMU, intendono perseguire le finalità degli emendamenti Franco 11 e Belisario 21. Chiede pertanto ai firmatari dei suddetti emendamenti di esprimersi sul testo della ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, eventualmente ritirando gli emendamenti presentati.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ritiene che la formulazione proposta dalla Presidenza non soddisfa le finalità dell'emendamento 11 a propria firma, dal momento che quest'ultimo si prefigge lo scopo di ripristinare l'assetto disegnato dalla legge delega, attraverso l'abolizione dell'IMU sulla prima casa e la garanzia che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta sugli immobili diversi dalle abitazioni principali sia assegnato interamente ai comuni. Precisa inoltre che, a differenza della formulazione proposta dalla Presidenza, l'emendamento prevede la reintroduzione della compartecipazione all'IRPEF in favore dei comuni.

Ricorda come tale impostazione sia assolutamente coerente con la legge n. 42 del 2009 e il testo del decreto sul federalismo fiscale municipale esaminato dalla Commissione. Fa presente inoltre che le finalità dell'emendamento a propria firma trovano riscontro nelle dichiarazioni dei segretari del PDL e del PD, e in particolare dell'onorevole Alfano, che hanno auspicato che il ripristino dell'IMU sulla prima casa sia soltanto temporaneo. Rileva al riguardo che gli esponenti dei medesimi partiti presenti nella Commissione sembrano disattendere tali indicazioni, mostrando poca coerenza con le posizioni assunte in passato e con l'impianto complessivo del federalismo che è stato approvato anche con il loro voto.

Insiste pertanto per porre in votazione il proprio emendamento 11.

Il deputato Maurizio LEO (Pdl) pur concordando in linea generale con le

preoccupazioni espresse dal senatore Franco, ritiene che la formulazione proposta dalla Presidenza sia soddisfacente, in quanto si prefigge espressamente l'obiettivo di riordinare la disciplina dell'IMU prevedendo la possibilità di ridurre il peso dell'imposta sulla prima casa, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia all'ampliamento dei casi in cui l'imposta possa essere azzerata, in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti. La revisione della disciplina dell'IMU, che è caratterizzata da una estrema complessità, si rende necessaria a suo avviso anche per superare quelle difficoltà applicative, che sono emerse in questi giorni in relazione agli adempimenti a cui i contribuenti devono provvedere per il pagamento dell'imposta.

Il deputato Marco CAUSI (PD) ricorda il lavoro svolto dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto legislativo n. 23 del 2011 e la forte e decisa opposizione del gruppo del PD ad un modello di fiscalità municipale privo di una vera e propria autonomia impositiva dei comuni. Rammenta altresì come nel corso del dibattito si è più volte posta l'attenzione sul fine ultimo del federalismo fiscale ossia la responsabilizzazione degli amministratori locali, esigenza che può dirsi soddisfatta, a suo giudizio, soltanto attraverso un'imposta che sia legata al territorio. A tale proposito ricorda che il gruppo del PD formulò anche, in alternativa a un'imposta patrimoniale, l'ipotesi di introdurre un'imposta sui servizi con una base imponibile molto più ampia rispetto all'abitazione, che gravasse sugli effettivi utilizzatori dei servizi offerti dai comuni.

In relazione al regime delle detrazioni di imposta sull'IMU, così come strutturato nella normativa vigente, ritiene che esso debba essere rivisto e rimodulato in funzione dell'effettiva capacità economica dei contribuenti.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) pur apprezzando lo sforzo di mediazione della Presidenza ritiene non soddisfacente la formulazione proposta, dal momento che

la Commissione è chiamata a verificare l'attuazione del federalismo fiscale come disegnato dalla legge delega, che espressamente esclude l'applicazione dell'IMU sulla prima casa.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), con specifico riferimento al regime delle detrazioni, fa presente che a decorrere dal 2014 se si vuole mantenere tale regime occorre reperire risorse pari a 4,1 miliardi di euro annui.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, precisa che la detrazione di base pari a 200 euro per l'abitazione principale è stabilita a regime, mentre l'ulteriore detrazione per i figli a carico è stata introdotta fino al 2013. Pertanto, se si vorrà mantenere l'attuale regime, l'onere sarà limitato a tale ulteriore detrazione.

Il deputato Marco MARSILIO (PdL) preannuncia, contrariamente alle indicazioni del proprio Gruppo, il proprio voto favorevole sull'emendamento Paolo Franco 11, pur riconoscendo che rispetto al testo iniziale della proposta di documento sono stati fatti notevoli progressi. Permane tuttavia a suo avviso un nodo concettuale che deve essere definitivamente sciolto in relazione all'abitazione principale. Reputa infatti che in una democrazia la prima casa dovrebbe essere un valore essenziale da salvaguardare anche sotto il punto di vista fiscale, escludendola da qualsiasi imposizione tributaria.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) richiama il principio del beneficio quale principio cardine del federalismo fiscale, in base al quale attraverso il meccanismo « pago-vedo-voto » dovrebbe innescarsi quel circuito virtuoso tra amministrati e amministratori, con il quale i primi esercitano un controllo diretto sull'operato dei secondi, favorendone una maggiore responsabilizzazione. Ritieni che sottraendo l'abitazione principale dall'IMU si fa venir meno questo meccanismo di base, pregiudicando l'intero funzionamento del federalismo fiscale, che non può fondarsi sol-

tanto, a suo avviso, sulle addizionali IR-PEF. Nell'ottica federalista infatti l'autonomia impositiva dei comuni deve essere fondata su una imposta di carattere territoriale, affinché gli amministratori locali siano valutati in relazione all'utilizzo delle risorse per fornire i servizi ai cittadini che vivono su quello stesso territorio.

Rileva inoltre che l'attuale regime delle detrazioni, in presenza di rilevanti e non giustificate differenze nella determinazione delle rendite catastali nelle diverse parti del territorio nazionale, determina effetti distorsivi di gettito tra i comuni. Precisa infatti come in alcuni comuni di piccole dimensioni una detrazione di 200 euro possa apparire troppo elevata, tale da determinare una esenzione totale dall'imposta per quasi la metà della popolazione del comune interessato.

Il senatore Enzo BIANCO (PD) nel concordare con le osservazioni esposte dal senatore Stradiotto, dichiara di condividere la formulazione proposta dalla Presidenza. Segnala altresì alla Presidenza di non poter partecipare al seguito dei lavori della Commissione e alla votazione sul documento, a causa della coincidenza temporale con i lavori della 1a Commissione del Senato sulla riforma costituzionale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, a conclusione del dibattito sull'emendamento Paolo Franco 11, osserva che, per quanto sia sicuramente lecito prefiggersi obiettivi più ambiziosi, la formulazione adottata nella proposta di documento non può non ritenersi soddisfacente, in quanto sollecita il Governo a portare a compimento in modo soddisfacente, anche rivedendo alcune delle scelte compiute, un elemento essenziale del federalismo fiscale quale è l'ordinamento della finanza dei comuni.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Franco 11.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che comunque saranno mantenuti nella proposta di documento il nono capoverso della premessa e le parti inserite al punto

6) del dispositivo che intendevano riprendere i contenuti dell'emendamento Paolo Franco 11.

Il sottosegretario Vieri CERIANI chiede che, con riferimento al nono capoverso della premessa, le parole da: « il quale » fino a « Restituendo » siano sostituite dalle seguenti: « il quale peraltro già oggi consente l'esenzione dall'imposta per più di un terzo dei contribuenti. Attribuendo ». Con tale modifica, infatti, si evita di qualificare il sistema di detrazioni come sistema rigido e uniforme a livello nazionale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione suggerita dal Governo.

Avverte quindi che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Lanzillotta 12, l'identica nuova formulazione degli emendamenti Paolo Franco 13 e Belisario 15, gli emendamenti Belisario 14 e Lanzillotta 16.

Avverte altresì che la formulazione del punto 3) del dispositivo intende assorbire l'emendamento Paolo Franco 17.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ritira il proprio emendamento 17.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Belisario 18.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) ricollegandosi a quanto già esposto nel corso dell'esame dell'emendamento Nannicini 9, precisa che il proprio emendamento 19 ha lo scopo di sollecitare il Governo a rivedere il sistema sanzionatorio in relazione al mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. In particolare, attraverso una modifica del decreto legislativo n. 149 del 2011, si intende prevedere che la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, sia ripartita

nella misura di un terzo in ciascuno degli esercizi successivi all'inadempienza. Ricorda che l'emendamento ripropone la soluzione che era stata individuata al Senato nel corso dell'esame del decreto legge n. 16 del 2012 per consentire un rientro graduale dallo sfioramento dei vincoli del patto. Ricorda altresì che su tale meccanismo, poi modificato nel corso dell'esame presso la Camera, si era espressa positivamente anche la Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, fa presente che presso la Camera è stata elaborata una soluzione che rappresenta un valido punto di equilibrio tra rigore e flessibilità, in quanto non si è semplicemente soppresso il percorso di rientro triennale introdotto dal Senato, ma sono state introdotte una serie di misure dirette a favorire gli enti locali in difficoltà. Cita, a titolo esemplificativo, la norma che ha previsto una maggiore flessibilità degli obiettivi del patto di stabilità interno con riferimento alle spese per il personale o alla possibilità per alcune tipologie di pagamenti di ricorrere a intermediari finanziari ovvero, infine, la riserva ai comuni di un miliardo di euro dello stanziamento destinato al pagamento dei fornitori. Per questo ritiene che la disciplina introdotta alla Camera, a seguito dell'accordo tra Governo e ANCI, debba essere valutata nel suo complesso e, come tale, rappresenti una soluzione più articolata e soddisfacente rispetto a quanto era stato prospettato in precedenza.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) dichiara di essere disponibile a ritirare il proprio emendamento 19, a condizione che al punto 5) del dispositivo dell'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, all'ultimo periodo, dopo le parole « la possibilità di rivedere » siano inserite le seguenti: « , in termini anche di più appropriata gradualità e proporzionalità, ».

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione del senatore Barbolini.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), ritira quindi l'emendamento 19 a propria firma.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 21.

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 21.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) illustra la nuova formulazione del proprio emendamento 22 (*vedi allegato 2*)

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 22, come riformulato.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) accoglie la nuova formulazione proposta dalla Presidenza del proprio emendamento 23 (*vedi allegato 2*).

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 24.

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 24.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento recepisce l'emendamento Belisario 25, con cui si chiede di sopprimere il punto 9) della precedente formulazione della proposta stessa. Deve pertanto ritenersi precluso l'emendamento Paolo Franco 26.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) insiste per la votazione del proprio emendamento 20, rilevando che il punto 10) del dispositivo dell'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento è contraddittorio in quanto chiede dapprima di verificare i motivi della mancata emanazione dei decreti attuativi del federalismo demaniale e, subito dopo, subordina l'attuazione dello stesso federalismo demaniale alla priorità della riduzione del debito pubblico. Più in generale osserva che le numerose integrazioni introdotte nella

proposta di documento della Presidenza rischiano in più punti di dare luogo a indicazioni contraddittorie. Richiama a titolo di esempio il punto 3) del dispositivo, laddove dopo aver introdotto il termine di sei mesi per l'adozione degli atti necessari per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, si prevede il coinvolgimento formale della Commissione, con l'inevitabile effetto di ritardare tale adozione.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Franco 20.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Belisario 27.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) insiste per la votazione del proprio emendamento 28 in materia di tesoreria unica.

La Commissione respinge l'emendamento Paolo Franco 28.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritira il proprio emendamento 29.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ulteriore nuova formulazione del documento recepisce l'emendamento Lanzilotta 30.

Dichiara quindi di accogliere la nuova formulazione dell'emendamento Belisario 31 (*vedi allegato 2*).

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) accoglie la riformulazione proposta dalla Presidenza del proprio emendamento 32 (*vedi allegato 2*).

Accoglie altresì la riformulazione proposta dalla Presidenza del proprio emendamento 33 (*vedi allegato 2*).

Insiste quindi per la votazione del proprio emendamento 34.

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 34.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) insiste per la votazione del proprio emendamento 35. Osserva infatti che la Commissione deve prendere posizione a favore dei contribuenti, anziché degli enti di spesa. Non risulta infatti comprensibile che enti come le province, che sono oggetto di soppressione o comunque di radicale revisione della loro struttura e funzionamento, possano continuare ad utilizzare i propri poteri impositivi per inasprire il carico fiscale che grava sui contribuenti.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) osserva che le province realizzano interventi importanti, quali quelli relativi all'assetto del territorio o alle istituzioni scolastiche, sulla base di piani pluriennali. La sospensione del gettito fiscale significherebbe l'impossibilità di attuare tali interventi.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) rileva che l'approvazione dell'emendamento in questione comporta di fatto l'impossibilità per le province di predisporre il proprio bilancio di previsione. Si tratta quindi di una proposta del tutto inattuabile, che dimostra come il proponente non sia consapevole dei meccanismi fondamentali di funzionamento di enti quali le province.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) dichiara di condividere, a differenza dei colleghi Nannicini e Simonetti, l'emendamento proposto dalla collega Lanzillotta. Non si può a suo giudizio mantenere la titolarità di poteri fiscali per enti che si intende sopprimere e che in alcuni casi sono già commissariati.

Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che l'emendamento proposto dall'onorevole Lanzillotta deve intendersi riferito non al complesso del gettito fiscale di spettanza delle province, ma i poteri delle province di intervenire per modificare in aumento le aliquote o altri elementi da cui dipende l'entità di tale gettito.

Il deputato Maurizio LEO (PdL) concorda con l'interpretazione del sottosegretario Ceriani, osservando che la proposta di emendamento non può riferirsi al gettito fiscale ordinario, ma alla facoltà delle province di accrescerlo, utilizzando l'autonomia impositiva ad esse affidata. In questo senso ritiene condivisibile l'emendamento, osservando che le province, piuttosto che sull'aumento delle imposte, devono agire sulla riduzione della spesa.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) rileva che in molti casi sono le province stesse a determinare l'imposta, per cui sopprimere tale facoltà significa sopprimere il gettito stesso di diverse imposte, riducendo le province all'impossibilità di funzionare.

Il senatore Walter VITALI (PD) rileva che il testo di documento proposto dalla Presidenza reca al punto 7) del dispositivo una ampia e articolata indicazione delle linee fondamentali della riforma che è all'esame del Senato per quanto riguarda la riorganizzazione del sistema degli enti intermedi. Tale riforma è resa tanto più necessaria dall'impraticabilità della previsione di cui all'articolo 23 del decreto-legge 201 del 2011, per cui le regioni devono rivedere le attribuzioni delle province, anche riconducendole alle regioni stesse, con l'effetto di incrementare notevolmente i costi per l'esercizio di tali attribuzioni. Pur ritenendo adeguato quanto previsto dal punto 7) del dispositivo ritiene che l'emendamento proposto dalla collega Lanzillotta possa essere accolto, inserendolo al medesimo punto 7) e prevedendo che, qualora non sia approvata entro il 31 dicembre 2012 la riforma attualmente in discussione, si proceda ad una sospensione dei poteri fiscali delle province. Osserva infine che, in assenza di una simile riformulazione, l'inserimento dell'emendamento in questione avrebbe l'effetto di manifestare sfiducia nei confronti del Parlamento e del Governo con riferimento alla loro capacità di pervenire in modo tempestivo alla riforma delle istituzioni di governo di area vasta.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che il proprio emendamento debba essere mantenuto come punto autonomo del dispositivo. Osserva inoltre che non basta che la riforma sia approvata entro il 31 dicembre 2012, perché è necessario anche che sia operativa all'inizio del 2013.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, dopo aver espresso l'auspicio che entro l'anno in corso si pervenga ad una adeguata riforma delle province, ribadisce che l'emendamento non può riferirsi ai poteri di tali enti di percepire il gettito fiscale, ma a quelli di variare la disciplina di talune imposte, con effetto di aggravare il carico. Invita pertanto il presentatore a riformulare il proprio emendamento in modo da chiarire questo aspetto, anticipando che in questo caso il Governo esprimerrebbe parere favorevole.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) nel fare propria l'interpretazione del sottosegretario Ceriani, rileva peraltro che il termine di paragone rispetto al quale valutare se vi è stato un aggravio del carico fiscale non può essere individuato nell'anno 2012, dal momento che molte province in tale anno hanno aumentato le addizionali fino al massimo consentito dalla legge. Riformula quindi il proprio emendamento 35 nei termini seguenti: « *Al dispositivo, dopo il punto 15), aggiungere il seguente: « 15-bis) ove, al 1° gennaio 2013, non risulti operativa la riforma relativa alla riorganizzazione del sistema degli enti intermedi di cui al punto 7), sospendere, a decorrere dalla suddetta data, i poteri delle province di manovrare la propria fiscalità nel senso di aumentare il carico fiscale rispetto al 2011 » (vedi allegato 2).*

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con la riformulazione dell'emendamento Lanzillotta 35.

La Commissione approva l'emendamento Lanzillotta 35, come riformulato (vedi allegato 2).

Il senatore Rolando NANNICINI (PD) propone una riformulazione del proprio emendamento 36 nel senso di precisare che il mancato rispetto del patto di stabilità si riferisce agli anni successivi al 2010. Ritiene altresì opportuno precisare che il limite del 5 per cento deve essere determinato in rapporto al complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno, anziché alle spese correnti (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Vieri CERIANI esprime il parere contrario del Governo anche sulla nuova formulazione dell'emendamento Nannicini 36 per le ragioni già indicate nel corso del dibattito.

La Commissione approva l'emendamento Nannicini 36, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Nannicini 36, deve considerarsi venuto meno l'ultimo periodo del punto 5) del dispositivo dell'ulteriore nuova formulazione della proposta del documento.

Invita quindi a procedere alle dichiarazioni di voto sulla ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, come risultante dalle riformulazioni accolte e dagli emendamenti approvati nel corso della seduta.

Il senatore Walter VITALI (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ricorda quanto il federalismo possa essere utile per il Paese, soprattutto in questi momenti di grave crisi. Ritiene che il documento che la Commissione si accinge ad approvare rivesta un forte valore politico, perché sollecita il Governo ad accelerare l'attuazione della legge n. 42, in modo da completarla entro la fine della legislatura in corso.

A suo giudizio sono cinque i punti che qualificano in misura particolare il documento in esame. In primo luogo le considerazioni sull'IMU, un'imposta per la quale si rende necessaria, una volta acquisito il gettito della prima rata, la revi-

sione della disciplina, in particolare al fine di correggere la sovrapposizione tra una quota destinata ai comuni e una destinata allo Stato.

In secondo luogo il documento sollecita fermamente il Governo a pervenire al completamento della riforma entro la legislatura in corso.

Altrettanto importante, a suo avviso, è la sollecitazione relativa all'insediamento, quanto prima possibile, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che è chiamata a svolgere un ruolo essenziale di raccordo tra Governo e autonomie territoriali.

In quarto luogo il documento illustra con chiarezza i motivi per cui bisogna arrivare quanto prima possibile alla definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*, nonché dei livelli essenziali dei servizi.

Infine, un punto altrettanto essenziale del documento è rappresentato dalla evidenziazione della necessità di mettere a regime il patto di stabilità interno.

Dichiara pertanto il voto favorevole sul documento del gruppo del Partito Democratico.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, annuncia che il gruppo della Lega Nord riproporrà alle Assemblee di Camera e Senato i propri testi alternativi e che chiederà una modifica della denominazione della Commissione in « Commissione per l'attuazione del centralismo fiscale ». Sottolinea come il proprio gruppo abbia cercato di salvaguardare la legge delega n. 42 del 2009, che invece oggi la Commissione sta seppellendo. Relativamente al documento che sta per essere approvato con il voto contrario della Lega Nord, osserva che esso presenta diverse contraddizioni, anche in riferimento ai contenuti della legge delega. Ad esempio nella premessa si afferma che la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge 42, quando invece i pilastri della legge delega

sono la responsabilità e l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Per quanto riguarda l'IMU nella premessa si afferma la necessità di assegnare ai comuni una maggiore libertà di gestione dell'imposta, mentre poco dopo si fa riferimento ad un sistema rigido ed uniforme a livello nazionale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che a seguito di una proposta del rappresentante del Governo il riferimento al sistema rigido e uniforme a livello nazionale è stato espunto dal testo. Tale espressione comunque si riferiva alla disciplina vigente, non a quella di cui il documento auspica l'introduzione.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), in relazione all'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, ritiene che si tratti di una manovra dilatoria, poiché, sebbene il documento fissi l'adozione di tutti gli atti entro sei mesi dalla data di approvazione del presente documento, prevede anche il coinvolgimento formale della Commissione bicamerale, che determinerà un conseguente slittamento dei tempi. Segnala che il documento propone il passaggio da un sistema perequativo basato sui soli trasferimenti fiscalizzati – come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio – a una perequazione del complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, determinando pertanto la trasformazione di una perequazione ora basata sulle reali necessità degli enti locali ad una perequazione più ampia, tale da deresponsabilizzare gli enti stessi. Per quanto riguarda l'IMU, ferma restando la necessità di esenzione per la prima casa che ritiene fondamentale, nel documento non si afferma la necessità di superare la quota IMU sugli altri immobili riservata nella misura del 50 per cento allo Stato, che invece dovrebbe rimanere in capo agli enti locali. Per quanto riguarda il federalismo demaniale ritiene il documento contraddittorio, in quanto da un lato si chiede di verificare il motivo della mancata emanazione dei decreti del Presidente del

Consiglio sui trasferimenti dei beni, dall'altro si indica quale priorità una decisa azione di riduzione del debito pubblico. Evidenzia contraddizioni anche per quanto riguarda le addizionali all'IRPEF, in quanto si dichiara di non pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni, ma contestualmente di riportare le addizionali a funzioni allocative riducendo l'impatto sulla progressività del sistema tributario. Per quanto riguarda il sistema di tesoreria unica il documento propone di verificare i reali effetti sui bilanci comunali, piuttosto che di sopprimere il recente intervento del Governo che di fatto espropria i comuni delle proprie disponibilità finanziarie. Sottolinea come il Governo ha praticamente abbandonato la compartecipazione regionale all'IVA, mentre è stata inserita nel documento la necessità di assegnare ulteriori risorse a Roma capitale.

Per queste ragioni, in conclusione, ritiene che le indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione non potranno che suscitare una forte indignazione nei sindaci. La Commissione, a suo giudizio, si accinge ad approvare un documento improntato a una visione centralistica e finalizzato, nella sostanza, a sottrarre ulteriori risorse agli enti locali e ai cittadini. I membri della Commissione che voteranno a favore di tale documento dovrebbero vergognarsi e, in ogni caso, saranno chiamati a rispondere delle loro posizioni di fronte agli elettori. Ribadisce quindi il voto contrario del Gruppo Lega Nord sul documento.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ringrazia in primo luogo la Presidenza per lo spirito costruttivo che ha caratterizzato i lavori della Commissione nell'elaborazione del documento in esame. Esprime tuttavia un forte rammarico per i contenuti del documento, che appaiono meno ambiziosi rispetto al progetto di federalismo fiscale immaginato dalla legge delega. A suo giudizio, infatti, l'atto della Commissione avrebbe dovuto disegnare il percorso per il completamento della ri-

forma federalista, al fine di realizzare l'uniformità nei livelli di servizio con costi omogenei su tutto il territorio nazionale.

Ritiene pertanto inaccettabile la proposta di documento sotto molteplici aspetti, ad iniziare dalla questione delle province. Ricordando che il proprio partito ha proceduto alla raccolta delle le firme dei cittadini per proporre la soppressione di tali enti, segnala che i numerosi riferimenti alle province presenti nel documento sembrano contrastare con tale esigenza.

Nel concordare con quanto affermato dal senatore Franco, in relazione alla visione centralista che il documento sembra abbracciare, reputa che con l'approvazione di questo atto di indirizzo si faccia una marcia indietro rispetto al progetto federalista disegnato dalla legge n. 42 del 2009.

Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ritiene che la proposta di documento rappresenti una equilibrata sintesi tra le diverse esigenze emerse in Commissione e possa effettivamente contribuire a rivitalizzare il percorso del federalismo fiscale, che sembrava in una fase di stasi.

Entrando nel merito del documento, esprime particolare apprezzamento per le considerazioni relative all'IMU, che, trattandosi di una materia estremamente complessa, necessita di un efficace riordino, affinché l'imposizione possa concentrarsi sugli immobili diversi dalla prima abitazione, che, come precisato dai colleghi della Lega, riveste una fondamentale funzione sociale.

Un secondo elemento positivo riguarda, a suo avviso, l'invito a rendere operativa la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale luogo di definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento. Analoga importanza ricopre la questione dell'impatto sulla spesa della definizione dei costi *standard*, la cui ef-

fettiva attuazione dovrebbe essere verificata anche attraverso un'audizione del presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) e della SOSE.

Reputa infine estremamente significativo, in un'ottica di riduzione della spesa, il riferimento alla normativa adottata su Roma capitale, con la previsione che l'assegnazione a Roma di ulteriori risorse finanziarie sia effettuata esclusivamente sulla base del criterio di fabbisogni *standard*, con espressa esclusione della spesa storica.

Annuncia quindi il voto favorevole a nome del Gruppo Popolo della Libertà.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ringrazia la Commissione per l'impegno dedicato alla definizione del documento. Ritiene peraltro opportuno precisare che quanto previsto dal punto 3) del dispositivo, laddove si chiede al Governo di adottare entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della compiuta determinazione dei costi e fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, non può non tener conto che per l'adozione di tali atti è fissato dal decreto legislativo n. 216 del 2010 e dal decreto legislativo n. 68 del 2011 un termine di tre anni. Il termine di sei mesi contenuto nel documento non può pertanto che avere natura di termine ordinatorio e la sua introduzione viene intesa dal Governo come una sollecitazione a pervenire quanto più rapidamente possibile alla definizione dei costi e fabbisogni *standard*.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, come risultante dalle riformulazioni accolte e dagli emendamenti approvati nel corso della seduta (*vedi allegato 3*).

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente*, avverte che devono ritenersi pertanto precluse le proposte alternative di documento presentate dal Gruppo Lega Nord e dal Gruppo Italia dei Valori.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che le valutazioni sull'operato della Commissione effettuate dal senatore Franco in sede di dichiarazione di voto devono considerarsi assolutamente inaccettabili. Se il senatore Franco ritiene che l'obiettivo perseguito dalla Commissione sia quello di attuare il centralismo, dovrebbe essere coerente con un simile giudizio e dimettersi dall'incarico di vicepresidente della Commissione stessa. In assenza di tale atto ritiene che non sussistano più le condizioni per appartenere ad una Commissione che viene squalificata da coloro stessi che sono chiamati a rappresentarla e pertanto dichiara di essere costretto a presentare le proprie dimissioni da membro della Commissione.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) osserva che la parte politica alla quale appartiene il deputato Boccia è solita richiedere ad altri le dimissioni al fine di censurare le opinioni da questi espresse. Ribadisce quindi i giudizi formulati in sede di dichiarazioni di voto, ritenendo di non essere tenuto a darne giustificazione; saranno piuttosto il deputato Boccia e il suo gruppo a doversi giustificare con gli elettori per le scelte che compiono.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente*, contesta fermamente che l'operato della Commissione si configuri come l'attuazione del centralismo. Senza voler in alcun modo mettere in discussione il diritto di ognuno ad esprimere le proprie opinioni, osserva quindi che in alcuni casi le opinioni espresse risultano oggettivamente lesive della dignità della Commissione e della stessa Presidenza.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) sollecita il Governo a fornire un chiarimento sul disaccordo tra Governo, da un lato, e ANCI e IFEL, dall'altro, sulle stime del gettito IMU, dal momento che è stato reso di dominio pubblico una differenza di valutazione di 2,5 miliardi di euro. L'entità della differenza impone di fare chiarezza sulle previsioni di gettito,

anche al fine di evitare che i comuni si trovino con un ammanco di gettito di tale portata.

Il sottosegretario Vieri CERIANI segnala di essere in grado immediatamente di fornire il chiarimento richiesto, osservando che la differenza di stima risulta a suo giudizio da una sorta di incidente mediatico in cui ANCI e IFEL sono incorsi in relazione ai lavori del convegno di Frascati. Fa presente, infatti, che IFEL ha inviato ai comuni un questionario chiedendo la loro previsione di gettito IMU. Sulla base delle risposte pervenute soltanto da una parte dei comuni interrogati, è stato effettuato un esame statistico, estrapolandone una previsione riferita all'universo dei comuni. Oltre ad evidenziare questo errore metodologico, osserva altresì che le previsioni utilizzate possono essere state condizionate dal particolare punto di vista degli enti che le hanno fornite. Ricorda che invece le previsioni del Governo

sono state formulate sulla base di una procedura che è stata concordata in ogni sua fase con ANCI e IFEL. Ribadisce pertanto l'attendibilità di tale stima, osservando che un gettito inferiore a quello previsto deriverebbe da fenomeni di evasione ed elusione.

Enrico LA LOGGIA (PdL), *presidente*, si riserva di comunicare il documento approvato, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione, ai Presidenti delle Camere e al Governo. Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione,
premessi che:

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale, che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, e ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, nonché di revisione della struttura organizzativa a più livelli di governo della Repubblica e di riduzione dei centri di spesa, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello substatale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risulterebbero utili per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali può rappresentare un modo efficace per effettuare la *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e, come tale, può e deve essere portato avanti, se possibile accelerando le scadenze previste ed estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico

del necessario riequilibrio finanziario e anche di contenere la pressione tributaria, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge n. 42 del 2009. Nei decreti finora approvati, e nella legislazione ordinaria che ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, ci si è limitati ad introdurre un fondo sperimentale di riequilibrio, senza attuare il principio stabilito dalla legge di delega. È perciò indispensabile dare priorità al tema della perequazione nel successivo percorso di attuazione del federalismo fiscale, per evitare che la funzione statale di riequilibrio venga progressivamente del tutto meno. Bisogna, peraltro, tener conto che in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle Regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e alle relative leggi di attuazione, non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale;

la stessa IMU sperimentale, introdotta come elemento della manovra finanziaria di emergenza effettuata nel mese di dicembre dello scorso anno, dovrà trovare un disegno definitivo a regime. In tale disegno sarà necessario sciogliere il tema della compartecipazione di Comuni e Stato ad un medesimo tributo che, per sua natura, è locale. Sarà altresì necessario consegnare ai Comuni una maggiore libertà di gestione dell'imposta ed effettuare una valutazione del sistema di detrazioni introdotto, in via sperimentale, nella manovra di dicembre 2011, il quale già oggi consente l'esenzione dall'imposta sulla prima casa per più di un terzo di contribuenti, attraverso però un sistema rigido e uniforme a livello nazionale, non legato alla situazione socio-economica degli individui e delle famiglie. Restituendo ai Comuni una maggiore flessibilità di manovra sulle aliquote e sulle detrazioni, è

possibile ridurre il peso dell'IMU sulla prima casa, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia all'ampliamento dei casi in cui l'imposta risulta azzerata, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011, e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere e al Governo, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione ed evidenziano il carico di adempimenti regolamentari e amministrativi prefigurati dalla legge n. 42;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, con l'effetto di non consentire l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto-legge tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con ina-

sprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di prestazione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega ed è stato prorogato a tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria la piena attuazione, entro la fine della legislatura in corso, della legge delega, pur con tutte le necessarie verifiche, con riferimento, in particolare, agli effetti finanziari delle misure introdotte;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del proprio Regolamento, « sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione può, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di

valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo »;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

nella seduta del 9 maggio 2012 la Commissione ha approvato la terza Relazione semestrale, nella quale si dà conto nuovamente dello stato di attuazione della delega, delle questioni da affrontare e degli adempimenti previsti dai decreti legislativi già approvati;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega entro la fine di questa legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, previo raccordo del sistema tributario con le riforme organizzative in corso di approvazione ovvero di attuazione, e approvare in modo tempestivo tutti gli atti amministrativi previsti, in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli da 33 a 37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza deve, infatti, concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in

relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento e alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adottare entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento, anche attraverso il coinvolgimento formale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, in modo da consentire l'avvio di una efficace revisione della spesa delle amministrazioni regionali e locali, specie in campo sanitario; i principi e gli strumenti attuativi relativi alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* dovrebbero essere estesi anche alle amministrazioni statali, quale elemento della *spending review*; l'operatività del criterio dei costi *standard* relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni *standard* per comuni e province dovrebbe altresì consentire agli enti territoriali di contenere la pressione fiscale derivante dalle imposte di propria competenza, in particolare dalle addizionali, e indurre gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

3-bis) verificare l'impatto in termini di livelli di spesa dell'attuazione dei costi *standard* sin qui adottati nel settore della sanità, per valutare l'effettiva efficacia della metodologia;

4) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega

e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

5) rivedere, in coerenza con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, le regole del patto di stabilità interno nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, agevolando l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi. Nell'ambito della discussione in corso, a livello europeo e nazionale, sul patto di stabilità, va considerata la possibilità di rivedere le disposizioni in materia di sanzioni per gli enti locali, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni;

6) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*. Alla luce dei principi della legge delega e dei successivi interventi normativi e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la disciplina dell'IMU dovrà altresì essere riconsiderata, una volta acquisita l'entità del gettito relativo al versamento della prima rata previsto per giugno, aumentando, sia pur tenuto conto che il vigente sistema di detrazioni esenta dal pagamento dell'imposta sull'abitazione principale più del trenta per cento dei contribuenti, i margini di autonomia nella gestione dell'imposta da parte dei Comuni, soprattutto per ciò che concerne le aliquote e le stesse detrazioni sull'abitazione principale, in modo da consentire la riduzione del carico fiscale che grava sull'abitazione principale, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia al completo azzeramento dell'imposta, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti;

7) per quanto riguarda la riforma delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni; a tal fine, valutare l'opportunità di prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 in

modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale pervenire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo, nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno soppressi per effetto dell'accorpamento. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrà assicurare una effettiva razionalizzazione delle province, attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato;

8) coordinare l'assetto della finanza delle province con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali, anche al fine di assicurare la proporzionalità tra l'autonomia impositiva riconosciuta a tali enti e le funzioni ad essi assegnate;

9) (soppresso)

10) verificare il motivo della mancata emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, anche al fine, se necessario, di rivedere la disciplina dettata dal citato decreto legislativo alla luce della priorità

che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico, anche attraverso la valutazione di una possibile dismissione immobiliare;

11) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni *standard* e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche con specifico riferimento ai territori montani e alle isole minori;

12) coordinare la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo, da un lato, di non pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni e, dall'altro, di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta, nonché di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario, anche in relazione a quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale;

12-bis) verificare l'attuazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, concernente la quantificazione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali;

13) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province

autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

14) riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per verificare i reali effetti sui bilanci comunali, valutando la possibilità di diverse forme di compensazione delle eventuali minori disponibilità per i Comuni;

15) valutare l'opportunità di introdurre, anche nell'ambito della definizione e della successiva attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale, misure che, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, tengano conto delle esternalità negative che, nei territori interessati da attività estrattive e di raffinazione e, più in generale, da attività riconducibili al settore energetico, si determinano a carico della popolazione residente;

15-bis) valutare, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento di funzioni a Roma capitale, l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni *standard*, con espressa esclusione della spesa storica.

ALLEGATO 2

Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.**NUOVE FORMULAZIONI DI EMENDAMENTI**

Alla premessa, dopo il settimo capoverso, inserire il seguente: « la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge n. 42 del 2009. Nei decreti finora approvati, e nella legislazione ordinaria che ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, ci si è limitati ad introdurre un fondo sperimentale di riequilibrio senza attuare il principio stabilito dalla legge. È perciò indispensabile dare priorità al tema della perequazione nel successivo percorso di attuazione del federalismo fiscale, per evitare che la funzione statale di riequilibrio venga progressivamente del tutto meno. Bisogna, peraltro, tener conto che in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle Regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e delle relative leggi di attuazione, non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale »;

6. *(Nuova formulazione).* D'Ubaldo, Bianco.

Al dispositivo, punto 7), sopprimere le seguenti parole: « a tal fine, valutare l'opportunità di prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale per-

venire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrà assicurare una effettiva razionalizzazione delle province, attraverso la riduzione del numero delle amministrazioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato; ».

Conseguentemente, alla premessa, dopo il quarto capoverso inserire il seguente:

« valutato, altresì, assai positivamente l'impatto sulla sostenibilità della finanza pubblica che deriverebbe dalla soppressione integrale delle Amministrazioni provinciali »;

22. *(Nuova formulazione).* Belisario.

Al dispositivo, punto 7), dopo le parole « a ciascun livello di governo » aggiungere le seguenti: « nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno soppressi per effetto dell'accorpamento »;

23. *(Nuova formulazione).* Lanzillotta.

Al dispositivo, punto 15), sostituire le parole: « tengano conto delle esternalità negative che, nei territori interessati da attività estrattive e di raffinazione e, più in generale, da attività riconducibili al settore energetico, si determinano a carico della popolazione residente », con le seguenti: « tengano conto delle attività connesse all'attività estrattiva e di raffinazione idrocarbure, al fine di destinare una quota di maggiori entrate da esse derivanti allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi »;

31. (Nuova formulazione). Belisario.

Al dispositivo, dopo il punto 15, inserire il seguente: « 15-bis) valutare, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento di funzioni a Roma capitale, l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni standard, con espressa esclusione della spesa storica »;

32. (Nuova formulazione). Belisario.

Al dispositivo, al punto 11, aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche con specifico riferimento ai territori montani e alle isole minori »;

33. (Nuova formulazione). Belisario.

Al dispositivo, dopo il punto 15), aggiungere il seguente: « 15-bis) ove, al 1° gennaio 2013, non risulti operativa la riforma relativa alla riorganizzazione del sistema degli enti intermedi di cui al punto 7), sospendere, a decorrere dalla suddetta data, i poteri delle province di manovrare la propria fiscalità nel senso di aumentare il carico fiscale rispetto al 2011 »;

35. (Nuova formulazione). Lanzillotta.

Al dispositivo, dopo il numero 15), aggiungere il seguente: « 15-bis) emanare entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente documento lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e stabilire che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2010 l'ente locale inadempiente sia assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrate nell'ultimo consuntivo ».

36. (Nuova formulazione). Nannicini, Causi, Boccia, Misiani, Soro, Barbolini, Bianco, D'Ubaldo, Stradiotto, Vitali.

ALLEGATO 3

**Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della
Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale.**

DOCUMENTO APPROVATO

La Commissione,

premessi che:

la gravità dell'attuale condizione economica e sociale impone di proseguire con determinazione l'azione di riequilibrio dei conti pubblici accompagnandola con il perseguimento dell'equità e della crescita dell'economia nazionale, che deve diventare, da questo momento in avanti, la priorità dell'azione del Governo e del Parlamento;

lo sforzo fiscale che è stato attuato ha comportato un inasprimento senza precedenti della pressione fiscale, per cui è urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica (*spending review*), destinando prioritariamente le risorse ricavate, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa, e ridefinendo, nell'ambito della riforma fiscale, un nuovo patto tra fisco e contribuenti;

in questo contesto, profondamente cambiato rispetto al momento in cui fu approvata, acquista ancor più importanza la piena e completa attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», poiché i suoi principi ispiratori possono fortemente contribuire allo sforzo del Paese per uscire dalla crisi, anche se gli strumenti ivi previsti andranno verificati alla luce del mutato quadro normativo e macroeconomico;

è indispensabile ad esempio superare rapidamente, attraverso l'approvazione della Carta delle autonomie locali, la separazione finora operata tra il federalismo fiscale e il processo di riallocazione e riorganizzazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, nonché di revisione della struttura organizzativa a più livelli di governo della Repubblica e di riduzione dei centri di spesa, il quale di per sé potrebbe consentire una riduzione della spesa corrente e una conseguente riduzione della tassazione a livello substatale;

la responsabilità e l'autonomia dei governi locali e regionali in campo fiscale, che sono tra i principi ispiratori della legge delega, risulterebbero utili per attivare il circuito di controllo dei cittadini sulle prestazioni delle amministrazioni e per renderle di conseguenza più efficienti e più capaci anche di ridurre la spesa e gli sprechi;

il meccanismo dei costi e dei fabbisogni *standard* per regioni ed enti locali relativo ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali può rappresentare un modo efficace per effettuare la *spending review* nel sistema delle autonomie territoriali e, come tale, può e deve essere portato avanti, se possibile accelerando le scadenze previste ed estendendone principi e strumenti attuativi anche all'apparato centrale dello Stato;

il coordinamento dinamico della finanza pubblica e la collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica, al fine di distribuire in modo equo il carico del necessario riequilibrio finanziario e

anche di contenere la pressione tributaria, sono essenziali soprattutto in un momento di crisi come l'attuale;

la perequazione verso i territori con minor capacità fiscale per abitante che la Costituzione affida allo Stato, al fine di garantire coesione e solidarietà tra aree forti e aree deboli del Paese, è uno dei pilastri della legge n. 42 del 2009. Nei decreti finora approvati, e nella legislazione ordinaria che ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, ci si è limitati ad introdurre un fondo sperimentale di riequilibrio, senza attuare il principio stabilito dalla legge di delega. È perciò indispensabile dare priorità al tema della perequazione nel successivo percorso di attuazione del federalismo fiscale, per evitare che la funzione statale di riequilibrio venga progressivamente del tutto meno. Bisogna, peraltro, tener conto che in assenza di un previo adeguamento del sistema finanziario e fiscale delle Regioni a statuto speciale ai principi e alle regole dell'articolo 119 della Costituzione e alle relative leggi di attuazione, non sarà possibile attuare un equilibrato sistema a livello nazionale;

la stessa IMU sperimentale, introdotta come elemento della manovra finanziaria di emergenza effettuata nel mese di dicembre dello scorso anno, dovrà trovare un disegno definitivo a regime. In tale disegno sarà necessario sciogliere il tema della compartecipazione di Comuni e Stato ad un medesimo tributo che, per sua natura, è locale. Sarà altresì necessario consegnare ai Comuni una maggiore libertà di gestione dell'imposta ed effettuare una valutazione del sistema di detrazioni introdotto, in via sperimentale, nella manovra di dicembre 2011, il quale peraltro già oggi consente l'esenzione dall'imposta per più di un terzo dei contribuenti. Attribuendo ai Comuni una maggiore flessibilità di manovra sulle aliquote e sulle detrazioni, è possibile ridurre il peso dell'IMU sulla prima casa, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia all'ampliamento dei casi in cui l'imposta risulta azzerata, anche in relazione alle condi-

zioni sociali ed economiche dei contribuenti;

il prospetto sullo stato di attuazione della legge delega e le questioni ancora da affrontare, come risultano dai paragrafi 1.1 e 5 della seconda Relazione semestrale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, approvata nella seduta del 21 luglio 2011, e successivamente trasmessa alle Presidenze delle Camere e al Governo, indicano con chiarezza il percorso da compiere per una sua completa attuazione ed evidenziano il carico di adempimenti regolamentari e amministrativi prefigurati dalla legge n. 42;

la Commissione ha successivamente provveduto, il 27 luglio 2011, ad esprimere parere sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, e a tal proposito valuta negativamente che non sia stato ancora approntato lo schema di bilancio di mandato, con l'effetto di non consentire l'attivazione della procedura di controllo e valutazione da parte dei cittadini fin dal turno di elezioni amministrative del maggio 2012. Il 29 marzo 2012 la Commissione ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale;

con le tre manovre economiche adottate con decreto-legge tra il luglio e il dicembre 2011 per stabilizzare la situazione finanziaria e abbassare gli interessi sul debito (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) si è intervenuti con tagli alle risorse di regioni ed enti locali, con inasprimenti del patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fi-

sca e una ulteriore riduzione della spesa per investimenti e, in misura molto inferiore, una riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di prestazione dei servizi locali;

con la legge 8 giugno 2011, n. 85, è stato prorogato di sei mesi, fino al 21 novembre 2011, il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega ed è stato prorogato a tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati il termine per l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'urgenza imposta dalla crisi rende necessaria la piena attuazione, entro la fine della legislatura in corso, della legge delega, pur con tutte le necessarie verifiche, con riferimento, in particolare, agli effetti finanziari delle misure introdotte;

è necessario pertanto adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, consentendo così l'avvio della transizione verso il nuovo assetto in tutti i suoi aspetti, che sono complementari tra di loro e non possono essere affrontati in modo separato;

si tratta di colmare i vuoti ancora esistenti rispetto alla legge delega, di verificare lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già approvati e di coordinare con appositi decreti legislativi le nuove norme legislative che sono nel frattempo entrate in vigore, come quelle relative all'assetto tributario dei comuni, con i meccanismi previsti dalla legge delega e dai relativi decreti legislativi;

ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del proprio Regolamento, « sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione può, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il

documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere e al Governo »;

la Commissione ha svolto, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'audizione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 1° febbraio 2012 e l'audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie locali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in data 22 febbraio 2012;

nella seduta del 9 maggio 2012 la Commissione ha approvato la terza Relazione semestrale, nella quale si dà conto nuovamente dello stato di attuazione della delega, delle questioni da affrontare e degli adempimenti previsti dai decreti legislativi già approvati;

indica al Governo le seguenti priorità di intervento:

1) dare piena e completa attuazione alla legge delega entro la fine di questa legislatura, adottando tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive che saranno ritenuti utili, previo raccordo del sistema tributario con le riforme organizzative in corso di approvazione ovvero di attuazione, e approvare in modo tempestivo tutti gli atti amministrativi previsti, in modo da garantire l'effettiva operatività del sistema di federalismo fiscale;

2) insediare con la massima urgenza la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge delega, per la quale le regioni, le province e i comuni hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni secondo quanto stabilito dagli articoli da 33 a 37 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La Conferenza deve, infatti, concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento e alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti

del sistema; è altresì prevista l'istituzione di una banca dati condivisa la quale risulta indispensabile per avviare efficacemente le nuove relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo;

3) verificare prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e fabbisogni *standard* e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed adottare entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente documento, anche attraverso il coinvolgimento formale della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, tutti gli atti conseguenti e necessari ai fini della loro compiuta determinazione, in modo da consentire l'avvio di una efficace revisione della spesa delle amministrazioni regionali e locali, specie in campo sanitario; i principi e gli strumenti attuativi relativi alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* dovrebbero essere estesi anche alle amministrazioni statali, quale elemento della *spending review*; l'operatività del criterio dei costi *standard* relativi al servizio sanitario e dei fabbisogni *standard* per comuni e province dovrebbe altresì consentire agli enti territoriali di contenere la pressione fiscale derivante dalle imposte di propria competenza, in particolare dalle addizionali, e indurre gli amministratori alla massima responsabilizzazione;

4) adottare con gli strumenti di programmazione finanziaria e la legge di stabilità per il 2013 tutti i provvedimenti per il coordinamento dinamico della finanza pubblica previsti dalla legge delega e dai decreti legislativi approvati, con particolare riferimento al percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione (articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) e alla determinazione dell'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto

dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali (articolo 18 della legge delega);

5) rivedere, in coerenza con la normativa dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, le regole del patto di stabilità interno nell'ambito della nuova legge costituzionale di principi in materia di finanza e contabilità pubblica che, in base alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», dovrà essere adottata entro il 28 febbraio 2013. Il patto di stabilità interno non dovrà più essere sottoposto a continue variazioni e dovrà porre alle autonomie territoriali gli stessi vincoli complessivi a livello di singoli comparti che valgono per il bilancio dello Stato, agevolando l'esercizio dell'autonomia locale e lo sviluppo della spesa per investimenti. Una volta definite, le nuove regole del patto di stabilità interno potranno essere adottate anche con legge ordinaria che anticipi la legge costituzionale di principi;

6) coordinare le nuove norme previste dagli articoli 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria) e 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i meccanismi di riequilibrio e perequazione individuati dalla legge delega e solo parzialmente attuati con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche al fine di sciogliere l'attuale ambiguità dell'IMU, che contiene al suo interno sia la componente comunale che quella erariale, in base al principio di responsabilità fiscale di ogni livello istituzionale nei confronti dei cittadini. Per il sistema perequativo a regime degli enti locali si tratta di passare da una perequazione dei soli trasferimenti fiscalizzati, come nell'attuale fondo sperimentale di riequilibrio, a una perequazione sul complesso delle risorse degli enti locali secondo i criteri dei fabbisogni *standard* e

delle capacità fiscali *standard*. Alla luce dei principi della legge delega e dei successivi interventi normativi e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la disciplina dell'IMU dovrà altresì essere riconsiderata, una volta acquisita l'entità del gettito relativo al versamento della prima rata previsto per giugno, aumentando, sia pur tenuto conto che il vigente sistema di detrazioni esenta dal pagamento dell'imposta sull'abitazione principale più del trenta per cento dei contribuenti, i margini di autonomia nella gestione dell'imposta da parte dei Comuni, soprattutto per ciò che concerne le aliquote e le stesse detrazioni sull'abitazione principale, in modo da consentire la riduzione del carico fiscale che grava sull'abitazione principale, fino ad arrivare sia a forme di esenzione parziale, sia al completo azzeramento dell'imposta, anche in relazione alle condizioni sociali ed economiche dei contribuenti;

7) per quanto riguarda la riforma delle istituzioni di governo di area vasta, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, riconsiderare l'impatto che il trasferimento delle funzioni e delle risorse oggi gestite dalle province avrà sui bilanci e sull'organizzazione di regioni e comuni; a tal fine, valutare l'opportunità di prorogare sino al 31 marzo 2013 gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 in modo che entro tale data il Parlamento riesca ad approvare una riforma organica delle istituzioni di governo di area vasta, con la quale pervenire ad una nuova articolazione del sistema delle autonomie, caratterizzata da una chiara ripartizione delle funzioni, dalla eliminazione di sovrapposizioni e ridondanze e dall'adeguatezza rispetto agli ambiti territoriali relativi a ciascun livello di governo, nonché, conseguentemente, dall'eliminazione dei poteri fiscali oggi attribuiti, in modo eccessivamente frammentato, agli enti che saranno soppressi per effetto dell'accorpamento. Mediante tale riforma, in particolare, si dovrà assicurare una effettiva razionalizzazione delle province, attraverso la riduzione del numero delle amministra-

zioni e una ridefinizione delle funzioni, anche con la soppressione degli enti strumentali (agenzie, società, consorzi) che svolgono funzioni esercitabili direttamente da parte delle autonomie territoriali, l'istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato delle aree metropolitane, nonché il riordino delle amministrazioni periferiche dello Stato;

8) coordinare l'assetto della finanza delle province con le modifiche ordinamentali già contenute nell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con quelle in corso di approvazione nell'ambito della Carta delle autonomie locali, anche al fine di assicurare la proporzionalità tra l'autonomia impositiva riconosciuta a tali enti e le funzioni ad essi assegnate;

9) verificare il motivo della mancata emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che completano il percorso del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio, anche al fine, se necessario, di rivedere la disciplina dettata dal citato decreto legislativo alla luce della priorità che va assegnata ad una decisa azione di riduzione del debito pubblico, anche attraverso la valutazione di una possibile dismissione immobiliare;

10) definire le modalità di finanziamento della spesa in conto capitale (accesso al debito, proventi straordinari) di regioni ed enti locali, anche coordinandole con la già citata legge costituzionale di principi conseguente alla riforma dell'articolo 81 della Costituzione e introducendo meccanismi trasparenti e valutabili di raccordo fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni *standard* e norme programmatiche per il coordinamento fra spese in conto capitale ordinarie e interventi speciali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche con specifico riferimento ai territori montani e alle isole minori;

11) coordinare la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF da parte di regioni e comuni, in particolar modo per quanto riguarda la struttura delle addizionali per scaglioni e aliquote nonché la facoltà di introdurre detrazioni, con l'obiettivo, da un lato, di non pregiudicare l'autonomia finanziaria di regioni e comuni e, dall'altro, di semplificare gli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta, nonché di riportare le addizionali a funzioni allocative, riducendone l'impatto sulla progressività del sistema tributario, anche in relazione a quanto previsto dal disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale;

12) verificare l'attuazione della disciplina recata dal decreto legislativo n. 68 del 2011, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, concernente la quantificazione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali agli enti locali;

13) accelerare l'attuazione dei principi del federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, assegnando priorità al completamento degli accordi in fase di discussione ai tavoli di confronto istituiti presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in base all'articolo 27 della legge delega. È indispensabile rendere omogenea la disciplina dei tributi derivati dallo Stato sull'intero territorio nazionale ed estendere anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome i principi fondamentali dei sistemi perequativi basati sui criteri dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, anche modificando l'articolo 27 della legge delega;

14) riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per verificare i reali effetti sui bilanci comunali, valutando la possibilità di diverse forme di compensazione delle eventuali minori disponibilità per i Comuni;

15) valutare l'opportunità di introdurre, anche nell'ambito della defini-

zione e della successiva attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale, misure che, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, tengano conto delle attività connesse all'attività estrattiva e di raffinazione degli idrocarburi, al fine di destinare una quota di maggiori entrate da esse derivanti allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi;

16) valutare, con riferimento alla normativa adottata in materia di conferimento di funzioni a Roma capitale, l'opportunità di esplicitare l'assegnazione a Roma capitale di ulteriori risorse finanziarie esclusivamente sulla base del criterio dei fabbisogni *standard*, con espressa esclusione della spesa storica;

17) ove, al 1° gennaio 2013, non risulti operativa la riforma relativa alla riorganizzazione del sistema degli enti intermedi di cui al punto 7), sospendere, a decorrere dalla suddetta data, i poteri delle province di manovrare la propria fiscalità nel senso di aumentare il carico fiscale rispetto al 2011;

18) emanare entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente documento lo schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e stabilire che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2010 l'ente locale inadempiente sia assoggettato, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento del complesso delle spese soggette al patto di stabilità interno registrate nell'ultimo consuntivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori	147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 14.40 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 25	148
---	-----

Martedì 29 maggio 2012.

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 25

Orario: dalle ore 12 alle ore 12.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	149
Audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	149

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Candido DE ANGELIS.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filippini, che è accompagnato dal dottor Francesco Colucci, principale azionista della società Daneco.

Bernardino FILIPPONI, *amministratore delegato della società Daneco*, e Francesco COLUCCI, *principale azionista della società Daneco*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), i senatori Candido DE ANGELIS, *presidente*, e Vincenzo DE LUCA (PD) nonché la senatrice Magda NEGRI (PD).

Bernardino FILIPPONI, *amministratore delegato della società Daneco*, e Francesco COLUCCI, *principale azionista della società Daneco*, rispondono ai quesiti posti.

Il senatore Candido DE ANGELIS, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche, Italo Tanoni e del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia, Rosangela Paparella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
AVVERTENZA	151

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 29 maggio 2012. — Presidenza della vicepresidente Anna Maria SERAFINI, indi della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affido.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche, Italo Tanoni e del Garante per

l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia, Rosangela Paparella.

(Svolgimento e conclusione).

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Italo TANONI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche* e Rosangela PAPARELLA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Maria Letizia DE TORRE (PD), nonché le senatrici Anna Maria SERAFINI (PD) e Giuliana CARLINO (IdV).

Italo TANONI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche* e

Rosangela PAPARELLA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Sulla prostituzione minorile.
Esame del documento conclusivo.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Antonio Mazzocchi)

Seguito dell'esame della relazione conclusiva 3

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente 4

Sui lavori della Giunta 5

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A 7

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 59/2012, C. 5203 Governo, recante Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI (Unione province italiane), del Presidente della Commissione nazionale grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile, prof. Luciano Maiani, di rappresentanti della Consulta del volontariato della Protezione civile, del prof. Angelo Chianale, del dott. Roberto De Marco e di rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato 8

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali regionali (CGIL, CISL e UIL) sull'attuale situazione di crisi occupazionale e sul rilancio del sistema produttivo della Lombardia 9

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni (Seguito dell'esame e rinvio) 9

ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 13

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 57/2012: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) .	27

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. Emendamenti C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di nuovi parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. Emendamenti C. 3160-4084-4113-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	36
--	----

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Emendamenti C. 2094-A Tenaglia (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	36
--	----

Modifiche all'articolo 191 del codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi. Emendamenti C. 749-A Paniz e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	36
---	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	38
--	----

AVVERTENZA	37
------------------	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 Fluvi ed abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, per l'introduzione di una riserva di posti nell'accesso ai corsi universitari in favore dei cittadini italiani residenti all'estero. Nuovo testo C. 121 Angeli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Ulteriore nuovo testo unificato C. 762 Bellanova ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 Cenni ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	45
Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	49
AVVERTENZA	47

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Estela Carlotto, Presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de Mayo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti (<i>Deliberazione</i>)	51
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	53

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo dei Parlamenti.

Audizione della Presidente dell'Associazione dei parlamentari europei per l'Africa (AWEPA), Miet Smet (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Li Gotti, approvata dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	52
---	----

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	54
--	----

RISOLUZIONI:

7-00833 Bosi: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare.	
7-00845 Ruggia: Sulle iniziative per la riorganizzazione dell'Istituto geografico militare (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	57
7-00826 Ruggia: Sull'esercizio del potere di acquisto dell'usufrutto per i coniugi conviventi dei conduttori di immobili della difesa (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	57
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	61

SEDE REFERENTE:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (<i>Esame e rinvio</i>)	58
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Nuovo testo unificato C. 4790 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	62
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Emendamenti C. 4517 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	63
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Emendamenti C. 4518 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	65
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvata dal Senato, e abb. (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	67

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. C. 5118 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Atto n. 478 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	74
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	75
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06477 Iannuzzi: Sull'autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli in concessione alla Società Autostrade Meridionali (SAM)	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	80
5-05964 Capodicasa: Sui finanziamenti comunitari per la realizzazione dell'autostrada Siracusa-Castelvetrano	76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	82
5-05939 Burtone: Sul viadotto della SS 407 Basentana nei pressi di Calciano direzione Metaponto (Matera)	76
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	83

RISOLUZIONI:

7-00857 Mariani: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	77
7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP) (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso». Testo base C. 4913 Nicco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
---	----

AVVERTENZA	79
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 4662 Valducci, C. 81 Stucchi, C. 317 Quartiani, C. 376 Volontè, C. 411 Contento, C. 526 Osvaldo Napoli, C. 563 Lusetti, C. 585 Compagnon, C. 677 Menia, C. 694 Ceccuzzi, C. 701 Migliori, C. 915 Marinello, C. 1207 Nicola Molteni, C. 1249 Gibelli, C. 1341 Grimoldi, C. 1364 Razzi, C. 1517 Alessandri, C. 1690 Pagano, C. 1693 Holzmann, C. 1923 Zazzera, C. 2029 Di Cagno Abbrescia, C. 2148 Aracu, C. 2432 Holzmann, C. 2494 Jannone, C. 2772 Barbieri, C. 2878 Lisi, C. 2891 Borghesi, C. 3000 Reguzzoni, C. 3001 Reguzzoni, C. 3002 Reguzzoni, C. 3031 Mussolini, C. 3423 Carlucci, C. 3577 Nastri, C. 3591 Paolini, C. 3600 Nastri, C. 3676 Nastri, C. 3803 Nastri, C. 3960 Galati, C. 3992 Garagnani, C. 4213 Caparini, C. 4232 Montagnoli, C. 4353 Nastri, C. 4355 Nastri, C. 4397 Cavallaro, C. 4440 Marinello, C. 4657 Garagnani, C. 4693 Desiderati, C. 4845 Velo, C. 4883 Mancuso, C. 4960 Vernetti e C. 5166 Argentin	85
---	----

INTERROGAZIONI:

5-05598 Lovelli: Ridimensionamento del servizio ferroviario notturno di lunga percorrenza e conseguenti ricadute occupazionali	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87

5-05510 Rigoni: Finanziamento alla società RFI SpA per l'acquisto di una seconda nave in opzione dalla società NCA (Nuova Cantieri Apuania) da destinare al traghettamento nello stretto di Messina	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.

Audizione di rappresentanti di ENEL e di STMicroelectronics Holding N.V. (Svolgimento e conclusione)	91
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 468 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	92
--	----

Documento recante indirizzi generali in tema di informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Atto n. 476 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ...	93
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	94
--	----

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	100
---	-----

DL 57/12: Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. C. 5194 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (Esame e rinvio)	96
---	----

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 e abbinato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)	97
--	----

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie. Testo unificato C. 4790 e abbinato (Parere alla VI Commissione) (Seguito esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .	99
--	----

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	101
---	-----

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. C. 1172 e abbinato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	99
---	----

ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	102
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di CIA, Coldiretti e Confagricoltura e di rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4859 Poli, recante « Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo »	103
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00872 Miglioli: Sulle procedure per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione nei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 21 maggio (Discussione e approvazione) .	103
--	-----

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano, C. 4308 Farina Coscioni, C. 4800 Bocciardo e C. 4831 Laura Molteni	105
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta. Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	107

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 8- <i>quater</i> , 8- <i>quinquies</i> e 8- <i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private. C. 4269 D'Anna.	
Audizione di docenti universitari esperti della materia	110
AVVERTENZA	110

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

DL 57/2012 – Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. Nuovo testo C. 5194 Governo (Parere alle Commissioni riunite XI e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/60/UE che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale. Atto n. 470 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	116
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.	
Audizione del Ministro della salute, Renato Balduzzi. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Variatione nella composizione della Commissione	120
Documento di cui all'articolo 5, comma 4, del Regolamento della Commissione, in materia di attuazione del federalismo fiscale	120
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuova formulazione della proposta di documento presentata dal presidente della Commissione</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Nuove formulazioni di emendamenti</i>)	139
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:**

Programmazione dei lavori	147
---------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Comitato XI – Regime degli atti. Riunione n. 25 148

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori 149

Audizione dell'amministratore delegato della società Daneco, Bernardino Filipponi (*Seguito
dello svolgimento e conclusione*) 149**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 150

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e affidamento.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Marche, Italo Tanoni e del
Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia, Rosangela Paparella (*Svolgi-
mento e conclusione*) 150

AVVERTENZA 151

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,80



16SMC0006630